DISSERTAZIONE
ISAGOGICA

INTORNO

ALLO STATO DELLA CHIESA, E LA PODESTA'

DEL

ROMANO PONTEFICE,

E DE' VESCOVI.

BUGLIONE)(MDCCLXV.

Per Guglielmo Evrardi.

I N D I C E .

§. VI.

P RE-

PREFAZIONE.

LE circostanze de' nostri tempi, nelle quali si vede spesso contrastare tra il Zelo del nostro Rè per il Bene pubblico, e la vigilanza della Corte di Roma per il suo proprio interesse, come danno perciò frequenti occasioni di doversi esaminare la Giustizia dei rispettivi oggetti, così raggirandosi le contese intorno alla Potestà del Papa, del Re, e de' Vescovi, fà di mestiere fissare le opportune massime generali, onde ogni rispettiva genuina potestà venga distinta nella sua propria indole, acciocchè nè in ogni nuova occasione vi sia il bisogno di esaminarsi, e repplicarsi lo stesso; nè ogni nuova contesa ne' suoi primi natali venga caratterizzata, come ordinariamente si costuma, per ingiusta, iniqua, ed irrespettosa verso la S. Sede ec.

E' invero tanto necessario fissare alcune massime, come generali basi, quanto è difficile a chi non si prendesse particolar cura per mezzo di lunga fatica di acquistarne la vera ragione.

Le false Decretali d'Isidoro Mercatore, ricevute da principio come li più autentici documenti della Pontificia Potestà, e dell' antica disciplina Ecclesiastica, furono i primi fondamenti della nuova Idea della Podestà illimitata del Papa. Il Decreto indi di Graziano di esse ripieno, ricevuto generalmente per l'unico rispettabile Corpo del dritto Canonico, così che per lungo tempo fù il solo, che nelle Scuole si leggesse, e facesse autorità nei Tribunali, diede l'ultima mano alla Monarchia del Romano Pontefice sulla rovina dell' antica disciplina, della potestà de' Vescovi, dell' autorità de' Principi, e della libertà delle Nazioni. Contribuì in appresso non poco a fortificarne l'Opera la Raccolta delle susseguenti vere Decretali, fabbricate sulle false proposte da' Moderni Romani Pontefici in ragione di Dritto comune: e le opere in fine de' Teologi, e de' Canonisti lavorate sul medesimo modello, ne autenticarono, e ne divulgarono l' autorità; onde fù che non sentendosi per lungo tempo in tutto l' Occidente, che le stesse novelle massime, si rese sempre più difficile, che si venisse in cognizione della verità.

Vi è stato, è verò, di quando in quando qualche illuminato Scrittore; ma la rarità degli Autori, e la singolarità delle di loro opinioni sebben vere, contra la comune, sebben falsa, non bastarono ad impedire la taccia, e la nota di empietà, e di miscredenza, impressa loro agevolmente dalla diligenza di Roma col beneficio della Generalità della contraria credenza. D'onde anch' è nata una non leggera ripugnanza, di leggersi con coscienza serena le di loro opere: così che anche da' Dotti, sebben Dotti in cose false, si viva tuttavia al bujo, o almeno, o per i di loro proprj interessi, o per voler apparire pii, e probi, tengono nascosto il di lor sentimento con tradire la verità.

Vi si aggiunge, che sebbene vi siano alcuni Scrittori illuminati, pure portando essi il carattere di stranieri, molto poco certamente oprano sullo spirito delle

lon-

lontane Genti , il che non sarebbe , se in ciascuna Nazione stato vi fosse chi con costanza avesse posto in chiaro la verità , giacchè , come l'uno facilmente seguito avrebbe l'altro Nazionale , così tutti credendo , e pensando su i medesimi principj , e stimando in conseguenza ogni Nazione difendere la patria libertà , ed i Patrii Dritti , tutta la Chiesa in breve si sarebbe rimessa nel suo perduto genuino stato.

Dalla mancanza per tanto di tali lumi generali, e delle vere assodate massime , ne viene, che faccia orrore, o almeno si mostri , e si finga di far orrore in qualunque negozio il sentirsi ostacolo alla volontà del Papa , palesando errori , abusi , intraprese , ed eccessi nelle di lui operazioni, e nella di lui Corte Romana ; quando all' incontro si crede , ò si vuole far credere , che la qualità del Romano Pontefice , il quale non opera , che con Divino lume , e la pienezza della di lui potestà senza verun limite , nè di estensione , nè di oggetti da niuna legge vincolata , ed impedita in qualunque cambiamento di cose , non errori , non abusi , nè intraprese , ma un nuovo dritto , e nuova disciplina producono .

Stante dunque ciò , prima di produrre la seguente Dissertazione intorno allo stato alterato della Chiesa per opera della Corte Romana , e di far conoscere il vero sistema del genuino Governo della Chiesa , e della Repubblica Cristiana , con divisare l'Indole delle rispettive potestà , stimo esser necessario dimostrare in luogo di general base di esser il Papa , come ogni altro Uomo , capace di commettere degli errori nelle materie anche più dilicate , e di commettere degli abusi , ingiustizie , ed intraprese men giuste .

Non farò intanto dire ciò da' Vescovi , da' Principi, da' medesimi Concilii , e dalle Nazioni , de' quali vi sono infiniti monumenti , ma soltanto da' Romani Pontefici stessi , e da' Ministri della Romana Corte .

Ecco

Ecco come circa la condizione della Persona de' Romani Pontefici la discorre il Sommo Pontefice S. Gregorio Magno (*a*) : Quid miraris, quia fallimur, qui homines, sumus ? An mente excidit, quod David, qui Prophetiæ Spiritum habere consueverat, contra Innocentem Jonathæ filium sententiam dedit, cum verba Pueri mentientis audivit ? Quid ergo mirum, si ore mentientium aliquando in aliud ducimur, qui Prophetæ non sumus ?

Questa possibilità di errare ne' Romani Pontefici, e di aver anzi errato non solo in cose esterne di piccolo momento, ma in materie gravi, e di aver commesso degli abusi, ed intraprese, lo confessano altri Pontefici.

Il Sommo Pontefice Pio II. confessa pur troppo candidamente tali corruttelle nella Corte Romana, attesa la inferma condizione de' Pontefici al pari di ogni altro Uomo (*b*). Fatemur in Romana Curia, quam homines regunt, non omnia esse nitida, & plurima fieri digna correctione. Nec ambigimus ipsos pri nos primæ Urbis Episcopos, cum Christi Dei nostri Vicariatum assumunt, homines remanere, ac propterea falli, errare, labi, decipi posse.

Nè ha ritegno Alessandro VI. d'individuarne alcuni gravi eccessi, ed abusi (*c*). Scimus in hac Sancta Sede aliquot jam annis multa abominanda fuisse, abusus in spiritualibus, excessus in mandatis, & omnia denique in perversum mutata.

Così quali, e quanti abusi fossero nella Corte Romana fu rappresentato abbastanza al Papa Paolo III. da que'

(a) Apud Paleofilum in lib. cui titulus *Imago Pontificiæ Dignitatis* in Epilogo.

(b) Pius Papa II. in Epis. ad Martinum Mayerum de Manibus Germaniæ.

(c) Apud Rainaldum Tom. 20.

que' Cardinali , e Prelati da lui scelti ad indagarli per il fine di emendarli .

Dicono essi dunque nel Consiglio presentato al Papa (a). Mandavit , ut nullius, aut commodi tui , aut cujuspiam alterius habita ratione tibi significaremus abusus illos , gravissimos, videlicet morbos , quibus jampridem Ecclesia Dei laborabat , ac præsertim hæc Romana Curia , quibus effectum prope est ut paulatim, ac sensim ingravescentibus pestiferis his morbis magnam hanc ruinam traxerit , quam videmus . *Conosceva dunque il detto Papa , che da un pezzo si erano introdotte delle corruttelle, e degli abusi nella Corte Romana , li quali a poco a poco si erano portati all' eccesso , e gli fu riferito esser tali* , quibus nunc conspicimus eam ad desperationem fere salutis laborasse .

Premesso dunque , che il Papa sia soggetto ai vizj , e alle Passioni degli altri Uomini , onde possa errare , e commettere degli abusi , ed intraprese , mostrerò nella seguente dissertazione con quella brevità , che richiede un Isagoga , *lo stato della Chiesa riguardo al Papa , ed insieme la vera , e genuina potestà , così del Primate , che de' Vescovi , e de' Principi , quali anche furono le Romane intraprese , e come vi si fece resistenza .*

Certa cosa è , che le massime , che stabilisco , sono troppo lontane , e discordanti dalle Romane ; ma non già dalla Dottrina Evangelica , e de' Padri : con tutto ciò le riguardo così lontano da impegno , che se potessi sentire la voce della Chiesa , nè abbandonarei interamente l'Idea , qualora le condannasse , disposto anche a ritrovarle a semplice giudizio di Uomini pii , e dotti .

Quanto però sia io impegnato per la più sicura Dottrina , costa evidentemente dall' aver voluto scansare qua-

(a) Apud Mansi Conciliorum Tom. 5. pag. 546.

qualunque condannata proposizione senza esaminare il merito di essè, da chi, e come sieno state proscritte, bastandomi di esser state in qualunque maniera condannate, per essere da me schivate, e dallo averne salvato sempre il Primato universale, fornito di Potestà corrispondente al di lui sommo grado, e persistente nella successione de' Romani Pontefici, non ostante anche qualunque vizio, ed errore nella particolar Persona di qualche Papa.

E' vero, che quasi sempre non si dice bene del Papa, e della di lui Corte Romana; ma è anche vero, che come non si può disgiungere le parole da' fatti, così almeno in segno del mio ossequio verso il Romano Pontefice nel riferire le altrui parole, ho stimato tal volta di non riferirle intere, perchè tropp' offensive del Pontificio decoro.

CAP.

CAPO I.

Stato puro, e pacifico della Chiesa, e suo turbamento per opera de' Romani Pontefici con arrogarsi per la di loro qualità di Primate, e Capo della Chiesa, non men tutta la Potestà, e Giurisdizione Ecclesiastica, ed il Dominio di tutt' i beni delle Chiese particolari, che il Dominato dell' Universo.

Odè là Chiesa per lo spazio di molti secoli il suo tranquillo, e pacifico stato nella diversità de' gradi della sua gerarchia, ne' di cui rispettivi Territorj si vide esercitata colla dovuta libertà da ciascun Vescovo, non men la sua potestà, e giurisdizione, che l'amministrazione delle rendite Ecclesiastiche a sol profitto della sua Chiesa, de' suoi Ministri, e de' Poveri della sua Diocesi.

Ma alla perfine non più contenti i Romani Pontefici delle sole prerogative, ch' essi godevano per la qualità di Primate, e di Capo della Chiesa universale sopra gli altri Pastori della Chiesa, si videro uscir da quel centro, in cui si erano contenuti per l'innanzi gli antecessori Pontefici, celebri in Santità, e Dottrina.

Su la base dunque delle false Decretali d' Isidoro Mer-

Mercatore si cominciò a piantar la gran mole della Pontificia potestà, a cui nè qualità alcuna di qualunque materia, nè estensione di Territorio potesse prefiggere alcun limite.

Nè per tanto fù difficile cavar profitto per tal impresa dalla ignoranza de' Popoli, dalle cattive circostanze de' Principi, e dalla negligenza o impotenza de' Vescovi, in maniera, che l'affare passò subito tant' oltre, che alla fine si pretese, che quanto di potestà, e giurisdizione lasciò Cristo nella sua Chiesa, tutta fosse del solo Romano Pontefice, da ampliarsi e restringersi a di lui arbitrio.

Ma come tali nuove massime non erano dirette soltanto ad un mero rispetto, e venerazione, così non furono oziosi essi Romani Pontefici di metterle in esecuzione, sempre vigilanti a carpire qualunque occasione per avocar bel bello alla di loro sola potestà tante materie, che per l'innanzi erano state gli oggetti della libera potestà Vescovile, fin tanto che si riducessero affatto privi di Giurisdizione, *ridotta a niente*, come dissero i Vescovi Spagnuoli nel Concilio di Trento (a) *per ambizione, ed avarizia di altri*, *ovvero per ignoranza*, *ed errore di fatto*, come dice il Fleury, giacchè credute vere le false Decretali, si credè antico ciò, che non lo era, e fu di questa falsa antichità stimarono i Romani Pontefici di dover rimettere in piedi la di loro caduta potestà: *Le mal est venu d'une erreur de fait, & de avoir pris pour ancien ce qui ne l'etoit pas*.

L'acquisto di una sì vasta, e dispotica potestà, e Giurisdizione su tutti gli affari Ecclesiastici portò anche in essi Romani Pontefici la credenza di esser la di loro condizione nell' esterno ancora la più maestosa del Mondo; Ma come ad una sì Nobile idea corrisponder non

(a) *Sarpi Concilio di Trento pag. 601.*

non potevano le rendite del Vescovado Romano, e del Patrimonio di S. Pietro, se bene amplissimo, si videro nella necessità di aprir gli occhj sulle rendite delle altre Chiese tutte.

Con quali colori dipinsero tal Romana Pontificia impresa, coloro i quali furono più vicini alle prime esazioni, basta per concepirli l'espressione, che ne fa Nicola Clemanges Dottore della Sorbona, e Secretario dell' Antipapa Benedetto XIII., a cui allora si prestava ubbidienza dalla Francia, la quale si legge presso Lenfant (a). Il detto Clemanges dunque parlando del motivo delle varie Romane esazioni, così dice: *voyant* (i Romani Pontefici) *quæ les profits de l'Eveque de Rome, & le Patrimoine de Saint Pierre plus ample pour tant que acun Royaume, quoique par leur negligence ils l'ayent beaucoup laissé diminuer, n'estoint pas suffisants pour soutenir leur etat, qu' ils pretendojent porter au dessùs des Empareurs, des Rois, & des toutes les Nations du Monde, il fallut se jetter a Corps perdu sur les autres bergeries, & depouiller les brebis de leur, fruit, de leur laine, & de leur lait.*

Si vedono per tanto le antiche Carte così piene di disordini, e di fatti, niente edificanti su tal materia, che il Fleury dovendo tessere la Storia Ecclesiastica, si protesta di rendersi impossibile, quantunque egli volesse, di abolire la memoria di ciò, che in infiniti monumenti viene conservato. *Quand même nous voudrions abolir la memoire de ces anciens desordres, ils nous seroit impossible: a moins que de supprimer tous les livres, & les autres monumens qui nous restent des six aux sept derniers siecles.*

Ma, perchè fu sempre stile di Roma di proccurar di appoggiare al diritto ciò, che anche per mera sorte, o forza si voleva, si cominciò ad avanzar alcu-

(a) *Jacques Lenfant Histoire du Concile de Pise lib. 1. §. 59.*

cune proposizioni, colle quali sostener si pretese, che come al Romano Pontefice per ragione di Capo, e di Primate della Chiesa Universale tutta la giurisdizione, e potestà gli apparteneva sopra la Chiesa tutta, così anche il Dominio della temporalità di essa, tanto è vero, che il Sommo Pontefice Bonifacio VIII. negli articoli, che fece presentare circa l' anno 1303. per mezzo del suo Legato al Re di Francia Filippo il Bello, rapportato dal Spondano, non ebbe ripugnanza di dire nel articolo IV., che intorno a' beni, e proventi Ecclesiastici, quantunque l'amministrazione fosse degli Ecclesiastici, la somma Podestà però alla Sede Apostolica apparteneva: *Ecclesiasticorum bonorum, & proventuum administrationem non alicui laico, sed Personis Ecclesiasticis attributum esse, summam autem potestatem ad Sedem Apostolicam pertinere.*

Da tali massime meglio indi assodate nacquero di mano in mano le annate, le Decime spesso imposte su de' Beneficii Ecclesiastici, lo spoglio, ed altre esazioni; così che la Camera Apostolica divenne alla perfine, giusta la definizione, che ne fece il succitato Clemanges, rapportata dal medesimo Lenfant, una voragine, in cui si abbissano tutte le ricchezze delle Chiese, e degli Stati della Cristianità: Un *Gouffre*, *ou s'abyment tou tes les richesses des Eglises, & des etats de la Chretienté*.

Vi era oltre ciò nella Chiesa di Cristo, o sia nella Repubblica Cristiana un' altra indipendente, e Suprema Potenza, qual' era quella de' Principi con suoi proprj distinti ufficj, ed oggetti, e sapevano pur anche i Romani, o per meglio dire Isidoro Mercatore, che questi, com' erano destinati da Dio al governo della Repubblica, ed agli affari dell' Imperio, così non erano tanto alieni dagli affari della Chiesa, la quale era nella Repubblica, che in qualche modo non appartenessero loro anche gli affari del Sacerdozio; anzi

che

che giusta le circostanze secondo l'insegnamento di S. Isidoro, *nonnunquam intra Ecclesiam potestatis adeptæ culmina tenent*.

Perchè pertanto una tale suprema potestà potea ostare a Romani progressi, fu facile ad intendere, che per formarsi l'Universale Romana Pontificia Monarchia era uopo, che si espugnasse quest' altra potestà.

Quali, e quante furono dopo la norma delle false decretali le espressioni cominciate ad avanzare da' Romani Pontefici, valevoli ad insinuare ne' cuori de' pii, ed ignoranti Fedeli la maggioranza, ed indi la superiorità della Spirituale Potestà sopra la Terrena, lo indicano troppo bene le di loro vere, e recenti Decretali; e fu indi con tal successo portato avanti un tal' affare, che per assodarne anzi una totale dipendenza, si volle, che la Spirituale fosse Giudice della Terrena. Ed infatti per sostenersi un tal punto, si videro allegate da S Gregorio VII. quelle parole della falsa lettera del Papa Giulio I. diretta alli Vescovi Orientali, *cui ergo aperiendi, claudendique Cæli data potestas est, de Terra judicare non licet?*

Non bastarono però alli Romani Pontefici tali semplici asserzioni, ed argomenti, poichè ben conoscevano, che mai si sarebbero potuti assicurare dell' effettivo, e pieno intento, se prima non si rovesciasse la base, la qual' era Dio medesimo, della Terrena Potestà; sicchè per farla assolutamente dipendente dalla Spirituale colla facoltà di giudicarla, si stimò come vien indicato da Alessandro de Ales nella sua Somma Teologica composta per ordine del Papa Innocenzo IV. di doversi avanzare la pretensione, che la Spirituale sia l'istitutrice della terrena, così che questa da quella il suo essere riconoscer dovesse (*a*)

quod

(*a*) *Alexander Alensis Summæ part. 4. quæst. 10. Tract. de Offic. Miss. par. 2.*

quod Spiritualis poteſtas Terrenam poteſtatem inſtituere debet , ut ſit ; & judicare debet , ſi bona non fuerit . Nelle quali maſſime, quali, e quante conſeguenze ſi conteneſſero , è troppo facile a concepirſi .

Ecco per tanto alzato il Romano Pontefice ſopra i Re della Terra con tanta Poteſtà ſopra di eſſi, quanta appunto era la Spirituale poteſtà voluta allora adorna delle più belle ſpecioſe , e pernicioſe prerogative, la quale tutta credeva di riſiedere preſſo di ſe, come l'unico principale Poſſeſſore .

La Bolla di Bonifacio VIII. , che comincia *unam Sanctam* fa conoſcere ſu tal propoſito , qual ſi voleva la Spirituale poteſtà , e come per eſſa il Romano Pontefice ſi vantava l'unico Monarca del Mondo, anche in riguardo del governo temporale , appoggiandoſi una tal Pontificia Monarchia per via di ſenſo accommodatizio a varj luoghi della Sacra Scrittura , quantunque foſſero pur troppo alieni dal preteſo ſignificato .

Dice dunque Bonifacio VIII. nella menzionata Bolla *unam Eccleſiam eſſe . . . . Vivum ejus caput Chriſtum Chriſtique Vicarium Petrum ac Petri Succeſſorem : duos eſſe gladios Spiritualem ſimiliter , & materialem : hunc etiam Petri eſſe dicente Domino : converte gladium in vaginam , ſed Regum , & Militum manu exerendum : tum gladium eſſe ſub gladio , & temporalem authoritatem ſpirituali ſubijci poteſtati , cum quæ a Deo ſint, ordinata ſint , neque ordinata futura eſſe niſi ſecundum Beatum Dyoniſium inferior reduceretur per alium in ſuprema.*

Viene indi il Pontefice al più preciſo intorno alla ſoggezione, e dipendenza dell' una , e della poteſtà Giudiziaria , e coattiva dell' altra aſſoluta , e Suprema: *Veritate teſtante ſpiritualis poteſtas Terrenam poteſtatem inſtituere habet , & judicare , ſi bona non fuerit , ut inde verificetur illud Jeremiæ : te conſtitui ſuper Gentes , & Regna : quare ſi deviat temporalis Poteſtas a ſpi-*

ſpirituali judicanda, ſi ſpiritualis minor a ſuo Superiore: Si ſpiritualis maxima a Deo ſolo, teſtante Apoſtolo: ſpiritualis Homo judicat omnia, ipſe autem a nemine judicatur; quæ quidem ſpiritualis poteſtas maximè Petro eſt tradita his verbis: quodcumque ligaveris: quicumque igitur, inquit, huic poteſtati a Deo ſic ordinatæ reſiſtit, Dei ordinationi reſiſtit, niſi duo, ſicut Manichæus, fingat eſſe principia, quod falſum, & hæreticum judicamus, quod quæ teſtante Moyſe non in principiis, ſed in Principio Cœlum Deus creavit, & Terram.

Quantunque per altro una tal Bolla, e da' Franceſi, e dal Papa Clemente V. foſſe ſtata in qualche maniera, ed in qualche ſenſo, ſoppreſſa, reſtarono però ſempre fiſſe, come da un pezzo prima coltivate le maſſime, e nelle occaſioni, come prima, così dopo ſe ne fecero ſperimentare gli effetti.

Onde ecco, che per mezzo di una tal nuova Pontificia Monarchia ſi vide ben toſto offuſcata quella chiara Teſtimonianza di Dio medeſimo: per *me Reges Regnant*; nè ſi vide dar più luogo a quella Dottrina dell' antica Chieſa affermata da Oſio celebre Veſcovo di Cordova a Coſtanzo Imperadore: *Tibi Deus Imperium commiſit, nobis quæ ſunt Eccleſiæ concredidit*, ſi videro nel tempo ſteſſo confuſi i limiti del Sacerdozio, e dello Impero; nè ſi atteſe più a quel precetto di Criſto medeſimo, *reddite, quæ ſunt Cæſaris, Cæſari, quæ ſunt Dei, Deo*.

Ond' è, che ſi videro anche confuſi gli oggetti, e gli uffizj aſſegnati da Criſto medeſimo all' una, ed all' altra Poteſtà, e ſi perdè in conſeguenza la memoria di quella conteſſione, che fu di ciò fece all' Imperadore Michele il Papa Nicola I. *Idem mediator Dei, & hominum homo Chriſtus Jeſus actibus propriis, & dignitatibus diſtinctis officia Poteſtatis utriuſque diſcrevit.*

Fu rovinato in ſomma quel ſiſtema fatto da Criſto di due diſtinte principali Poteſtà per il Governo del

del Mondo atteſtato dal Papa S. Gelaſio, ed Anaſtaſio Imperadore: *Duo ſunt, Imperator Auguſte, quibus principaliter Mundus hic regitur: Auctoritas ſacra Pontificum, & Regalis Poteſtas*,

C A P. II.

Della vera idea della qualità di Capo, e di Primate, che ſi ebbe ne' puri ſecoli della Chieſa; ben lontana di recar nel Romano Pontefice tali vantaggioſi effetti, così in riguardo della ſpirituale Poteſtà, e Giuriſdizione, che del Dominio dei Beni di tutte le Chieſe.

COme la baſe del menzionato ſconvolgimento ſi fu la nuova idea della qualità di Capo, e di Primate univerſale del Romano Pentefice, così non potrà mai apparire l'ingiuſtizia di qualunque Romana intrapreſa, ſe non ſi moſtrano i limiti della Poteſtà, che recò in eſſo la detta ſua particolar qualità di Capo, e di Primate.

Fu certamente una tale qualità conoſciuta nel Romano Pontefice fin da' primi Secoli della Chieſa, come donatagli da Criſto, e fu perciò anche vigoroſamente difeſa dagli antichi Padri; ma non era punto inteſa nè da' Padri, nè da' medeſimi Romani Pontefici nella nuova maniera, che oggi ſi pretende.

Confeſſo eſſer un affare troppo ſpinoſo il diſcorrere delle prerogative del Romano Pontefice, ed inſieme della vera Poteſtà, e Giuriſdizione de' Veſcovi, poichè, ò ſi dovrà reſtringere la Podeſtà dell' uno, o ledere la libertà degli altri; e confeſſo pur anche di eſſer pur troppo facile l'inciampare in qualche vizioſa opinione; giacchè fuori degli Eretici, i quali buttano interamente a terra qualunque particolare Pontificia poteſtà; vi ſono tra Cattolici coloro, i qua-

quali, o tirati dall' arte profittevole di adulare, o ingannati dalle nuove massime introdotte particolarmente dalle false Decretali, ò appoggiati alla cieca alle vere recenti Decretali formate su le false, tirano all' immenso la Potestà del Romano Pontefice; e vi sono anche di coloro, i quali impegnati alla Difesa di qualche contesa, si affaticano di restringerla più del dovere.

Per darne dunque una giusta Idea ben lontana dagli estremi viziosi degli Scrittori ne formaremo un vero sistema unicamente dalla Dottrina de' Padri, e de' medesimi antichi Romani Pontefici, sebbene ci atterremo sempre alla strada più sicura, e più vantaggiosa per il Pontificio decoro, per cui ogni Cattolico debb' esser impegnato, giacchè come scrisse S. Avito Viennese nella Lettera diretta a Fausto, e Simmaco Senatori: *Si Papa Urbis vocatur in dubium Episcopatus, jam videbitur non Episcopus vacillare.*

§. I.

Vera Idea della qualità, e dell' Essenza del Primato nel Romano Pontefice.

Scopo del Primato l'unità della Chiesa.

TRoviamo per costante Dottrina presso de' Padri, che il fine, per cui fu istituito da Cristo il Primato nella sua Chiesa, si fu per stabilire, e conservare l'unità di Essa, il quale come un legame tante particolari Chiese, tanti Pastori, e tanti Popoli unisse a formare una Chiesa, ed un Gregge.

Disse perciò S. Cipriano (a) *Primatus Petro datur, ut una Christi Ecclesia, & Cathedra una monstretur.*

Che

(a) *S. Cyprianus in libello de Unitate Ecclesiæ.*

Che che dicano di tal Testo intorno alla sua Genuinità il Rigalzio, e l'Autor delle note nella edizione Romana, dice altrove il medesimo Santo, che Cristo *ut unitatem manifestaret, unitatis ejusdem originem ab uno incipientem sua authoritate dispofuit*.

Lo stesso si dice anche da S. Ottato (a). *In qua una Cathedra unitas ab omnibus servaretur, ne cæteri Apostoli singulas sibi quisque defenderent ut jam Schismaticus, & peccator esset, qui contra singularem Cathedram aliam collocaret*.

Onde ben si vede, che il fine, per cui Cristo volle istituire il Capo, ed il Primate nella sua Chiesa, fu appunto per togliere le occasioni de' Scismi facili a nascere nella multiplicità de' Pastori, se tra se uguali si riputassero senza relazione al Capo; il che fu più distintamente insegnato da S. Girolamo contro Gioviano: *Propterea inter duodecim unus eligitur, ut capite constituto schismatis tollatur occasio*.

L'Essenza del Primato non può costare da' detti dei Padri, dalli quali sono nate varie opinioni.

Questo è lo scopo del Primato, in che poi consista l'essenza di esso, in ciò esiste la gran difficoltà.

Chi volesse attendere alli detti de' Padri, non altrimenti si trova espresso il Primato in S. Pietro dalla maggior parte di essi, che col chiamarsi *Caput, & primus Apostolorum*, ò come si disse da S. Basilio (b) *cæteris prælatus Discipulis*, da S. Ambrogio (c) *omnibus antefertur*, e da S. Leone Magno (d) *cunctis Ecclesiæ Patribus præponitur &c.*

Un tal linguaggio però de' Padri cotanto semplice

(a) *S. Optatus Milevitanus lib. 2.*
[b] *S. Basilius in Sermone de Judicio Dei.*
(c) *S. Ambrosius in cap. ultimo Lucæ.*
(d) *S. Leo in Sermone 3. in ann. Assumpt.*

ce ha dato motivo a varie opposte opinioni.

Giovanni Hus stimò il Primato esser così di sol nome, che volle non esservi affatto necessità, che vi sia il Capo per il Governo della Chiesa.

Richerio volle, che il Papa non sia altro, che un Capo simbolico, e figurativo, e che perciò possa esservi, e non esservi senza lesione della Chiesa.

Lutero non dà a S. Pietro, che il Primato di semplice onore.

Tali opinioni però si trovano condannate come niente confacenti alla conservazione dell' unità della Chiesa, anzi riputate distruttive di essa, nè perciò ci conviene porvi attenzione.

All' opposto i Romani Scrittori pretendono, che il Primato consista nell' esser il Papa un assoluto Monarca della Chiesa fornito di tutta la potestà di Cristo, così che ad ogni altro Vescovo porzione dal medesimo Pontefice se ne rifonda.

Ma se le prime opinioni si condannarono come lesive dell' unità della Chiesa, non si trovano meno lesive della medesima Chiesa, anzi distruttive del medesimo Primato le Romane pretensioni.

Dice infatti a proposito il S. Pontefice Sisto III. scrivendo agli Vescovi dell' Illirico, che come il Capo rege tutto il corpo, così il Capo senza il corpo perde il suo vigore, e la dignità, *sicut omne corpus capite regitur, ita ipsum caput nisi suo corpore sustentetur, firmitatem, & vigorem suum perdit, & non tenet, quam habuerat dignitatem*: Ed a questo riflettette S. Gregorio Magno, quando disse, che avrebbe fatto torto a se stesso, cioè alla sua dignità di Primate, se avesse turbati i diritti de' Vescovi (a) *mibi injuriam facio, si*

C *fra-*

(a) *S. Gregorius Papa I. lib. II. Epist. 37.*

fratrum meorum jura perturbo .

L'essenza del Primate ne pur si può fissare in alcuni detti di Cristo , come pretendono .

In vano si affatica, ch' intendesse provare l'essenza del Primate, consistere in tutto ciò, che Cristo singolarmente disse a S. Pietro, per esempio nel *tibi dabo Claves*, cioè, che il Primato consistesse nel possesso della intera potestà delle chiavi, ed in quelle altre parole *pasce oves meas*, in quanto consistesse nell' esser l'unico Pastor della Chiesa, ed in altri detti, e promesse di simil genere, giacchè oltre che si fatti detti furono in sostanza adempiuti in tutti gli Apostoli, come costa da' fatti, e detti del medesimo Cristo; anche giusta i Padri non si trova cosa data a S. Pietro, che non sia stata data anche agli Apostoli; nè vi è cosa, a cui sia succeduto il Romano Pontefice, che non sia succeduto anche ogni altro Vescovo fuori del Primato come lo dimostrerò nel §. seguente.

Tantoche neppure può consistere il Primato in ciò, che sopra ogni altra prerogativa pare, che possa distinguere S. Pietro da ogni altro Apostolo, quali sarebbero quelle parole di Cristo: *Tu es Petrus, & super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam*; in quanto, che consistesse il Primate nel esser esso solo fondamento della Chiesa, poichè la Città dell' Apocalisse, la quale appunto è la nostra Chiesa, anche si dice fondata sopra i dodeci Apostoli (*a*) *Murus Civitatis habens fundamenta duodecim, & in ipsis duodecim Apostolorum Agni*; il che dice anche S Paolo de' Fedeli (b) *ædificati supra fundamentum Apostolorum, & Profetarum*, nel numero de' quali S. Pietro, come dice S. Basi-

(*a*) *Apocalipsis cap.* 21.
(*b*) *D. Paulus Epist. ad Ephes. cap.* 2.

Basilio (a) non era, che uno di essi: *Ecclesiam ædificatam in Apostolis, quorum unus erat Petrus*.

Passa S. Cipriano dagli Apostoli ai Vescovi, e dice, che nelle dette parole di Cristo furono compresi anche i Vescovi (b), ed Origene spiegando le dette parole dice, che intender si debbono per ogni Discepolo di Cristo (c) *Petra enim est quilibet Christi Discipulus, & super talem petram construitur omnis Ecclesiastica Doctrina*.

Ecco dunque quanto è incerto, anzi falso il fissare l'essenza del Primato in certe determinate parole, o di Cristo, o de' Padri.

Abbiamo però di certo presso di essi, che da Cristo fu dato il Primato a S. Pietro, e c'insegnano ancora, che da S. Pietro passasse ne' Vescovi di Roma, ed abbiamo pur anche di certo, che Cristo medesimo sotto un tal Primato instituì il corpo de' Pastori, dotandolo della sua Divina potestà: sicchè ci resta a trovare in che consista il Primato per conservar l'unità della Chiesa con restar illeso il corpo de' Pastori colla sua intera Potestà.

Per conoscer l'essenza del Primato bisogna distinguere il Primato dal Vescovato.

Per ottener dunque tutto ciò fa duopo fissar la massima, che Cristo, e dopo Cristo i Padri distinsero il Primato dall' Apostolato, e dal Vescovato, così che come nell' officio di Apostolo a S. Pietro furono uguali gli altri Apostoli, come giusta la istituzione di Cristo vien insegnato da' Padri, e nell' officio di Vescovo al Papa giusta i medesimi Padri, sono uguali i Vescovi; così

(a) S. Basilius in cap. 1. ad Eph.
(b) S. Cyprianus Epist. 72.
(c) Origenes Tract. 1. super cap. 16. Matth.

così per ragion di Primate , il quale non può aver compagni , tanto S. Pietro , quanto il Papa furono e sono in grado , e prerogativa più eminente degli Apostoli , e de' Vescovi con distinta Potestà, ed officio ; in pruova di ciò

S. Girolamo riconosce in più luoghi il Primato , e pure, preciso il Primato, in riguardo del Vescovato fa il Romano Pontefice uguale al Vescovo di Gubio, allora di tenuissima Chiesa (a) *ubicumque fuerit Episcopus sive Romæ , sive Eugubii . . . . . ejusdem meriti , ejusdem est Sacerdotii.*

Ma meglio di ogni altro Padre spiega una tal Dottrina S. Cipriano . Dic' egli , che ciò che era S. Pietro in onore, ed in potestà, erano anche gli altri Apostoli ; ecco salvata intera la Potestà degli altri Prelati giusta la sua propria indole ; ma , perchè in una tale di loro perfetta uguaglianza non poteva sussistere la unità della Chiesa , soggiunge , che Cristo a tale effetto prepose uno a tutti , acciocchè da quell' uno l'unità della Chiesa derivasse ; ed ecco anco salvo il Primato , distinto dall' Apostolato , in cui , esistente il Primato , pur sono uguali gli Apostoli a S. Pietro in onore non meno , che in Potestà : *loquitur Dominus ad Petrum tibi dabo claves Regni Cælorum : & quamvis Apostolis omnibus post resurrectionem suam parem potestatem tribuat , & dicat : sicut me misit Pater &c. tamen ut unitatem manifestaret , unitatis ejusdem originem ab uno incipientem sua auctoritate disposuit : hoc erant utique , & cæteri Apostoli , quod fuit Petrus pari consortio præditi honoris , & potestatis , sed exordium ab unitate proficiscitur &c.*

Il che fù insegnato anche da S. Leone Magno (b) *inter Beatissimos Apostolos in similitudinem honoris fuit quæ-*

(a) S. Hyeronimus Epist. 85. ad Evagr.
(b) S. Leo Papa Epist. 88.

quædam discretio potestatis ; & cum omnium par esset electio , uni tamen datum est , ut cæteris præemineret .

Fissata una tale distinzione il Primato non è , che una Preminenza .

Fissata una tale Dottrina ne viene , che o si vuola considerare il Primato in astratto , ed altro non è , che una Preminenza dotata di una corrispondente Potestà da impiegarsi bensì , dove il richieda la conservazione dell' unità , e perfetto stato della Chiesa ; o in essenza, e certa cosa è , che al più non altro può conchiudersi, che il Primate sia tra Vescovi il principale , come la Chiesa Romana per l'accesso del Primato disse S. Cipriano esser tra le altre la Principale , scrivendo a S. Cornelio Papa (a) *navigare audent , & ad Petri Cathedram atque ad Ecclesiam principalem , unde unitas Sacerdotalis exacta est .*

Principale in vero , non in quanto sia soltanto le prima , o la più magnifica ec. , ma in quanto ancora vi risiede una maggior potestà , come fu indicato da S. Ireneo , (che che ne dica sull' interpetrazione di tal Testo Giovanni Clerc) dice dunque il Santo (b) . *Ad hanc enim Ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam &c.*

Potestà per altro , la quale , com' è annessa al Primato , nè deve , nè può esercitarsi , se non nell' officio , e circostanze appartenenti al solo Primato con lasciarsi illeso il corpo de' Pastori , le sue leggi , ed il suo Governo della Chiesa , perchè da Cristo medesimo istituito in se stesso perfetto , niente discendente da un arbitrio , e potestà dispotica del Primate , come meglio si anderà distinguendo il tutto ne' Paragrafi seguenti . Da

(a) Cyprianus Epist. 55.
(b) Ireneus lib. 3. cap. 3.

Da tale distinzione ne viene, che l'essenza del Primato non consista nell' esser Vescovo de' Vescovi.

Or una tale Dottrina appunto con distinguere il Primato dal Vescovato, fa ben conoscere, che alcuni Epiteti dati al Papa non siano tali, che indicar debbano, come si pretende, l'essenza del Primate, i quali si debbono attribuire a que' medesimi motivi, per i quali anche altri gli meritarono.

Si trova dato al Papa il titolo *Episcopus Episcoporum*, come dall' Editto di Vittore Papa, di cui fa menzione Tertulliano *Pontifex scilicet Maximus Episcopus Episcoporum dicit &c.* qual titolo se gli dà anche da altri Padri.

Ma non è il detto titolo di quel genere, che ora si vuole, quasi in esso consistesse l'essenza del Primate, giacchè come un tal titolo è stato comunicabile ad altri, così certamente non può essere il distintivo, ed il costitutivo del Primate.

Ritroviamo, che a S. Giacomo come Vescovo di Gerusalemme un tal titolo si diede, e su tal' esempio Sidonio Apollinare lo diede anche a Lupo rinnomatissimo Vescovo nella Francia, così a lui scrivendo (a). *Tu Pater Patrum, & Episcopus Episcoporum, & alter seculi tui Jacobus.*

Così S. Attanasio chiamò Osio Vescovo di Cordova *Patrem Episcoporum*, anzi nominandovi unitamente Liberio Papa, non lo chiama, che col solo titolo di Vescovo di Roma; *Liberius Romanus Episcopus, aut Pater Episcoporum Magnus Hosius.*

Così S. Girolamo scrivendo a S. Epifanio (b) lo chiama *omnium Episcoporum Patrem*; e simili titoli ad altri famosi Vescovi dati s'incontrano.

Tali

(a) *Sidonius Apollinaris lib. 6. Epist. 1.*
(b) *S. Hyeronimus Epist. 61.*

Tali titoli in vero darsi solevano ad alcuni Vescovi, o perchè insigni per le di loro rare personali qualità, e meriti, o perchè Vescovi di eminenti Sedi; e per tanto non vi è dubbio, che per l'uno, e l'altro verso con maggior diritto si debba un tal titolo al Romano Pontefice; ma il poter esser anche comune ad altri, opera certamente, che non sia tal titolo annesso intrinsecamente al Primato.

Nè consiste nell' esser Principe colla Dominazione della Chiesa.

Incontrasi anco dato a S. Pietro da' Padri il titolo di Principe degli Apostoli, ed al Romano Pontefice quello di Principe de' Vescovi della Chiesa dei Cristiani, della Cattedra Apostolica, del Sacerdozio ec., e nell' antichità è costante l'uso di un tal titolo, così ci attesta S. Agostino. (a) *In Romana Ecclesia semper Apostolicæ Cathedræ viguit Principatus*. E l'Imperador Valentiniano nella sua Lettera diretta all' Imperador Teodosio di lui Padre, la quale si legge nella parte prima del Concilio Calcedonese, dice: *Beatissimus Romanæ Civitatis Episcopus, cui Principatus Sacerdotii super omnes antiquitas contulit.*

Anzi vi si dee soggiungere, che un tal titolo giusta qualche più vantaggiosa espressione apparisce per un Principato non di solo nome, ed onore, ma bensì di Podestà, onde disse Beda parlando di S. Pietro in una sua Omilia di S Pietro, e S. Paolo, che S. Pietro *Judiariam Potestatem accepit*, ed il Concilio Lateranense sotto Innocenzo III. nel cap. V. disse, che alla Chiesa Romana fu dato dal Signore *Potestatis Principatus*.

E se è vero il Testo di S. Cirillo Alessandrino nel lib.

(a) *August. Epist. 43.*

lib. *Thesaurorum*, il quale sebbene spesso si vede citato, pure nella sua genuina opera non si trova, nè corrisponde al di lui stile, nè la materia lo permette, non trattandosi ivi, che *de Trinitate*, come avvertono gli eruditi; In esso si dice, che a S. Pietro fu dato dal Signore lo Scettro della Chiesa, e che pertanto a lui solo fu commesso da Cristo tutto ciò, che a lui apparteneva, *sicut Christus accepit a Patre Sceptrum Ecclesiæ sic & Petro, & ejus Successoribus plenissimè commisit, & nulli alii, quam Petro, quod suum est plenum, sed isti soli dedit*.

Ma qualunque sia il senso di tali espressioni, certa cosa è, ch' esse non importano punto, che risieda, nel Romano Pontefice un vero Principato, e che perciò egli, come Principe sia il Padrone, ed il dispotico di tutta la potestà, e governo della Chiesa, così che i Vescovi non siano, che semplici Ministri del Papa nella conformità, che si costituiscono i Ministri da ogni altro Principe temporale per il governo del suo stato; e siccome Cristo abborrì ogni Principato in senso di Dominato a forma de' Principi secolari nella sua Chiesa, dicendo espressamente *Reges Gentium Dominantur eorum, vos autem non sic*; così è molto più falso un tal Principato verso de' Vescovi, i quali non il Papa, ma *Supremus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei*.

Oltre a ciò il menzionato titolo di *Principe* non può far supporre affatto nel Papa un vero Principato, quando il medesimo titolo si ritrova anche comune agli altri Vescovi.

S. Girolamo spiegando quel Vaticinio d'Isaja (a) *dabo Principes tuos in pace, & Episcopos tuos in Justitia*, così dice, *in quo scripturæ Sanctæ admiranda Majestas, quod Principes futuros, Ecclesiæ Episcopos nominavit*.

Il

(a) *Isaias* 60. 17.

Il medesimo S. Girolamo in altro luogo chiama i Vescovi *Principes Ecclesiæ* (*a*), e tali anche sono chiamati presso Eusebio (b), Origene (c), S. Giovanni Grisostomo (d), ed altri: anzi S. Ottato li chiama Principi di tutti (e), *ipsi apices & Principes omnium Episcopi* .

Così i Vescovi medesimi nella più solenne, ed autentica Ecclesiastica funzione, qual' è quella di un Concilio Ecumenico, chiamarono se stessi Principi del Sacerdozio; i Padri dunque del Concilio Niceno II., Ecumenico VIII. nella azione VII. così dicono di se stessi: *Dominus Deus noster Nos Sacerdotii Principes beneficio suo undique convocavit, quatenus . . . . Catholicæ Ecclesiæ traditio comuni Decreto recipiat firmitatem.*

Nè può dedursi la pretesa conseguenza dal Testo di San Cirillo Alessandrino, in cui si dice, che sia stato dato a S. Pietro, ed al Papa lo Scettro della Chiesa, giacchè S. Epifanio dice, che a S. Giacomo come Vescovo fu dato da Dio il suo Trono in Terra (f) *primus ille Episcopalem Cathedram cœpit, cum et ante cæteros omnes suum in Terris Thronum Dominus tradidisset* .

Ma ci spiegano pur troppo bene i Padri, in qual senso intendevano un tal Principato, cioè per il grado di Primato, ed'il più eminente; ecco come S. Ambrogio parla del Principato de' Vescovi (g). *In Episcopo omnes ordines sunt, quia primatus Sacerdos est, Princeps Sacerdotum* . Nel medesimo senso dice il sopralegato S. Cirillo esser il Principato di S. Pietro, e del Papa; *præ aliis emicat ille cæterorum caput & Princeps.*

Il che si conferma ancora da S. Girolamo, il quale paragona il Principato di S. Pietro in riguardo degli

D

(*a*) *S. Hyeronimus in Psalm.* 49. (*b*) *Eusebius lib.* 6. *c.* 28. [*c*] *Origenes Homil. XI. in Hierem.* (*d*) *S. Joan. Chrisostomus de Sacerdot. lib* 3. *c.* 14. [*e*] *S. Optatus Milevitanus lib.* 1. *pag.* 39. [*f*] *S. Epiphanius haresi* 38. (*g*) *S. Ambrosius coment. in Eph.* 4.

gli Apostoli al Principato di Platone rispetto a' Filosofi, *ut Plato Princeps Philosophorum, sic Petrus Apostolorum fuit*. Or ben si sa, che non ha altrimenti Platone potuto meritare il titolo di Principe de' Filosofi, che in quanto, ch' egli per la sua eccellenza in tal genere meritò il primo luogo, ò in quanto divenne Capo della Setta degli Accademici; ma non già perchè acquistato avesse il Dominato sopra quelli, o altri Filosofi.

In tal senso dunque se ogni Vescovo ha meritato il titolo di Principe, con maggior giustizia, e con più particolar diritto conviene al Papa in riguardo anche della Chiesa Universale di tutt' i Fedeli, e di tutt' i Vescovi.

Si dee ammettere di più, che un tale Principato nel Romano Pontefice, qualora si voglia prendere in luogo del Primato, sia fornito della corrispondente potestà, ma che mai possa in qualunque maniera indicar esser nel solo Papa tutta l'autorità, che Cristo lasciò nella Chiesa, e di esser perciò in lui un Dominato.

Imperciocchè se S. Cirillo disse, che Cristo: *quod suum est ipsi soli* (Petro) *plenissimè commisit*, ciò non disse, che in beneficio della unità appartenente alla ragion del Primato; ma non già che realmente non avessero gli altri Apostoli, e Vescovi ricevuto da Cristo medesimo la potestà, e l'officio. Volle dire lo stesso S. Anselmo, ma si servì della frase più chiara per sostener insieme la ragione, così del Primato in conservazione dell' unità, come de' Vescovi in riguardo della di loro Divina autorità da Cristo medesimo loro conferita, dicendo (*a*) *eam potestatem quasi uni Petro concessit specialiter, ut ad unitatem nos invitaret. Ideo*

enim

(*a*) *S. Anselmus in cap.* 16. *Matth.*

enim eum Principem Apoſtolorum conſtituit, ut Eccleſia quaſi unum Principalem Vicarium haberet. Quando all' incontro tutto ciò, che apparteneva a Criſto, che diſſe S. Cirillo di eſſer ſtato commeſſo a S. Pietro ſolo, S. Giovanni Criſoſtomo dice eſſer ſtato commeſſo indiſtintamente a tutti gli Apoſtoli: (a) *Eorum animos erigit, & ſuam proponit authoritatem, ſiquidem ſuum eis relicturus erat Miniſterium*.

Qualunque dunque ſieno le eſpreſſioni de' Padri, e quali ſienſi li titoli, che ſi danno da eſſi all'i Romani Ponteſici, è indubitato, che l'eſſenza del Primato conſiſte in una preminenza fornita di tanta poteſtà, quanta biſognar può per la conſervazione della unità, e perfetto ſtato della Chieſa; ma non è punto vero, che tutta la poteſtà ſia laſciata da Criſto nel Primato, e che abbia egli nella Chieſa un Dominato. Il primo punto ſi dimoſtrerà diffuſamente nel §. ſeguente, baſtando ora indicare, che S. Bernardo nelle conſiderazioni dirette ad Eugenio Papa riprende, come un errore una tal pretenſione. (b) *Erras, ſi ut ſummam, ita & ſolam inſtitutam a Deo veſtram Apoſtolicam poteſtatem exiſtimas*.

Intorno poi al ſecondo punto certa coſa è, che nella Chieſa tale quale fu iſtituita da Criſto, Criſto medeſimo non vi volle alcun Dominato, dicendo, *Reges gentium dominantur eorum, vos autem non ſic ..... qui major eſt veſtrum, fiat ſicut minor &c.* E S. Pietro medeſimo, quantunque aveſſe conſeguito il Primato, pure ſeguendo le veſtigia di Criſto di lui Maeſtro, inſegna chiaramente, che niun Dominato debba eſſer nel governo della Chieſa: (c) P*aſcite* ...... *Non ut Dominantes in Cleris, ſed forma facti gregis ex animo*.

(a) *S. Joannes Chryſoſtomus Homil. 85. in Joannem.*
(b) *S. Bernardus de Conſil. lib. 3. cap. 4.*
(c) *D. Petrus Epiſt. 1. c. 5. v. 2.*

Venendo indi i Padri alla comparazione de' semplici Vescovi con quelli delle Sedi maggiori, e col Papa medesimo, niun dominio tra essi vi ammettono, riputandoli tutti eguali. Non poteva parlar meglio su tal proposito S. Girolamo, quando paragonando i Vescovi delle più piccole Chiese a quelle delle principali, fece uguale il Vescovo di Gubio al Pontefice Romano (a) *ubicumque fuerit Episcopus, sive Romæ, sive Eugubii, sive Costantinopoli, sive Rhegii, sive Alexandriæ, sive Tanis, ejusdem meriti, ejusdem est, & Sacerdotii*.

Il che disse anche S. Bernardo, parlando più precisamente del preteso Dominato di Roma, dicendo ad Eugenio Papa: *Non es Dominus Episcoporum, sed unus ex ipsis*.

Nè lascia pertanto il medesimo Santo di abbattere il Dominato ne' suoi primi Natali preteso da Roma per ragione del Primato avvalendosi della istituzione della Chiesa fatta da Cristo, dell' insegnamento di S. Pietro medesimo primo Primate, e dell' indole del Primate medesimo. *Non enim*, dic' egli, parlando ad Eugenio Papa nelle sue considerazioni, (b) *Tibi ille Petrus dare quod non habuit potuit, quod habuit, hoc dedit, sollicitudinem scilicet super Ecclesias* (ecco in che restringe S. Bernardo l'essenza del Primate, ed il suo officio) *Numquid dominationem? Audi ipsum non dominantes ait in Clero, sed forma facti gregis ex animo; & ne dictum sola humilitate putes, non etiam veritate, vox Domini est in Evangelio: Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic: planum est, Apostolis interdicitur dominatus &c. Ergo tu, & tibi usurpare audes, aut dominans Apostolatum, aut Apostolicus dominatu planè ab alterutro probiberis, aut si utrum-*

(a) *S. Hyeronimus Epist. 85. ad Evagr.*
(a) *S. Bernardus de Consid. lib. 2. cap. 6.*

si utrumque similiter habere velis, perdes utrumque: alioquin non te exceptum illorum numero putes, de quibus quæritur Deus: ipsi regnaverunt, sed non ex me. Principes extiterunt, & non cognovi eos. Jam si regnare sine Deo juvat, habes gloriam, sed non apud Deum, etsi interdictum tenemus, audiamus ædictum, qui major est vestrum, ait, fiat sicut minor, & qui præcessor est, sicut qui ministrat. Forma Apostolica hæc est, interdicitur dominatio, indicatur ministratio, quæ commendatur ipsius exemplo Legislatoris, qui sequutus adiungit. Ego autem in medio vestrum sum sicut qui ministrat, quis jam se titulo hoc in gloriam putat, quo se prior Dominus Gloriæ præsignavit. Meritò Paulus gloriatur in eo dicens: Ministri sunt, & ego, & addit ut minus sapiens dico plus ego in laboribus plurimis, in carceribus abbundantius, in plagis supra modum, in mortibus frequenter; o præclarum Ministerium.

Come dunque per diritto di Primato non è presso il Papa il dominato nella Chiesa, così non è pur diritto di Primato lo spedirsi dal Papa leggi, e precetti assoluti agli Vescovi, ed alla Chiesa, essendo perciò sempre ingiuriosa alla Chiesa la pretensione di un cieco ossequio verso qualunque Pontificio decreto, perch' è troppo aliena dalla ragion di Primato.

Ecco come venendo alla pratica, si mostra da S. Cipriano troppo alieno dal preteso indoveroso fasto S. Pietro, primo Primate (a): *Nec Petrus, quem primum Dominus elegit, & super quem ædificavit Ecclesiam, cum secum Paulus de circumcisione postmodum disceptaret, vindicavit sibi aliquid insolenter, aut arroganter assumpsit, ut diceret se primatum tenere, & obtemperari, ac novellis, & posteris sibi potius oportere.*

E ciò fu la causa, che S. Gregorio Magno considerando il Primato giusta la sua indole, quando riceve

(a) *S. Cyprianus Epist. 71.*

cevè la lettera di Eulogio Patriarca di Alessandria, in cui se gli significa di aver comunicato ad altri il sentimento di esso S. Gregorio colla espressione *sicut jussisti*, gli risponde, che tolga l'espressione di comando, perch' egli non è, che ciò, ch' è ogni altro Vescovo, nè perciò gli conviene il comandare (a) *vestra Beatitudo mihi loquitur dicens: sicut jussisti. Quod verbum jussionis peto a meo auditu removere; quia quis sum, qui estis. Loco mihi enim Fratres estis, moribus Patres; non ergo jussi, sed quæ utilia visa, sunt, indicare curavi.*

Varie Funzioni del Primate, e come debbono esercitarsi.

Tutto ciò è quanto riguarda l'essenza del Primate. Le principali poi, anzi le uniche sue funzioni sono intorno al conservarsi la vera Fede, e nel regolarsi la Disciplina, e come intorno al secondo punto ne discorreremo diffusamente nel §. terzo, dove dimostraremo a quali leggi sia tenuta la Pontificia potestà del Primato nel governo della Chiesa, così non è nostro assunto il parlar della prima funzione, non raggirandosi le nostre riflessioni nelle presenti contese in materia di fede.

Intorno a ciò per altro: se il Papa nelle contese di Fede rappresenti la sua persona, in qualità di persona pubblica sol tanto nel Concilio Universale, come dice S. Antonino Arcivescovo di Firenze, e se ciò sarebbe, come altri vogliono, il decidere *ex Cathedra*, e se allora decide irrefragabilmente coll'ajuto della Chiesa Universale; o se decidendo, come ora suol decidere per mezzo delle sue Decretali, le sue decisioni diventan regole di Fede, quando acquistato avessero

(a) *S. Gregorius Papa I. lib. 7. Epist. 30.*

ſero il conſenſo della Chieſa Univerſale adunata in Concilio, o ſparſa per il Mondo, ne diſcorrono a baſtanza molti Uomini dotti.

Deveſi per tanto avvertire, che ſi debbano far valere nel Romano Pontefice tutti gli Epiteti dati a S. Pietro, ed inſieme al Romano Pontefice da' Padri, cioè, ch' egli ſia, come dice S. Gio. Criſoſtomo: (a) *Columna Eccleſiæ*, *Fidei baſis*, o come dice altrove (b) *Firmamentum Fidei*, *Confeſſionis fundamentum*. Che egli ſia, come diſſe Filippo Legato Apoſtolico nel Concilio Efeſino, *totius fidei caput*, ch' egli ſia, come dice S. Epifanio: (c) *In quo ſtabilita fides eſt*; che ſia come dice Aſterio Veſcovo di Amaſea: (d) *Fidei Petra*; che ſia egli colui, il quale, come dice Teodoro Studita, *Fidei claves accepit*, e che ſia ancora *Magiſter*, *&* *Doctor Eccleſiæ*, come ſi dice ne' Concilj Lateranenſe, e Fiorentino, e ſi devono pure far valere nel Papa altri molti non diſſimili titoli.

Ma nel tempo ſteſſo è anche neceſſità di doverſi far valere per la Chieſa, ciò che diſſe di eſſa Criſto medeſimo *Portæ inferi non prævalebunt adverſus eam*, e ſi deve pur ammettere, ch' eſſa ſia come dice S. Paolo (e) *columna*, *&* *firmamentum veritatis*.

Si deve per tanto anche far valere a favore della autorità deciſiva de' Veſcovi, e de' Concilj ciò che diſſero gli Apoſtoli: *Viſum Spiritui Sancto*, *&* *Nobis*, ed in conſeguenza anche ciò, che diſſero i Padri del Concilio Generale VIII. nell' Azione LXI. *Spiritus enim Sanctus, qui loqutus eſt in Sancta Romana Eccleſia, credimus, quod, & in noſtris Eccleſiis loquutus extiterit; meminerant enim illud: viſum eſt Spiritui Sancto, & Nobis.* Nè

(a) *S. Joannes Chriſoſtomus Homil. 2. in Pſalm. 50.*
(b) *Joannes Chriſoſtomus Homil 4. de decem mil. tum debit.*
(c) *S. Epiphanius in Ancor. cap. 9.*
(d) *Aſterius Epiſcopus Amaſenus in orat. de Petro, & Paulo.*
(e) *D. Paulus Apoſtolus Epiſt. 1. ad Timotheum cap. 3.*

Nè si deve trascurare intorno alla necessità del Concilio nella materia di Fede l'ingenua confessione del Papa S. Martino I. (a) *Ideoque necesse habuimus cœtum Generalem Fratrum , & Coepiscoporum nostrorum in Romana Civitate congregare . In quorum præsentia memoratorum Hæreticorum scelerata conscripta examinata , atque denudata sunt , & Apostolico Mucrone ,* Patrumque *definitionibus uno ore , unoque spiritu condemnavimus .*

Nè dee disprezzarsi tra tanti altri il sentimento della Glossa del Decreto di Graziano su di tal proposito nel capitolo Anastasius dist. 19. , *videtur , quod* Papa *tenetur requirere Concilium Episcoporum , quod verum est , ubi de Fide agitur .*

Ed il Testo medesimo molto più comprova tal necessità ; tal quale si legge nel libro Pontificale , donde lo prese Graziano , che che ne dicono i Correttori Romani : *Anastasius secundus natione Romanus fuit temporibus Theodorici Regis . Eodem tempore multi Clerici , &* Præsbyteri *se a comunione ipsius abegerunt , eo quod comunicasset sine Concilio Episcoporum , vel* Presbyte*rorum , & Cleri cunctæ Ecclesiæ Catholicæ , Diacono Thessalonicensi , nomine* Photino *, qui comunicaverat Acacio &c.*

Nè dee punto trascurarsi la confessione , che ne fece il Sommo Pontefice Innocenzo III. scrivendo al Re Filippo Augusto , il quale chiedea lo scioglimento del di lui Matrimonio ; quantunque allora avevano già cominciato ad avanzar il passo le Novelle massime Romane , onde ciò non ostante dice il Pontefice : (b) *verum si super hoc absque generalis determinatione Concilii determinare aliquid tentaremus præter Divinam offensam , & mundanam infamiam , quam ex eo possemus incurrere , forsan ordinis , & officii nobis periculum immineret : cum contra præmissam veritatis sententiam nostra non posset authoritas dispensare .*

§ II.

(a) *Martinus Papa I. in Epist. ad Armandum Trajectensem .*
(b) *Innocent. Papæ III. lib. 3. Epist. 101.*

§. II.

Vera Idea della Poteſtà *de Veſcovi nel Governo della Chieſa .*

BIſogna confeſſare , che ſia tanto vera l'accennata diſtinzione del Primato dal Veſcovato , quanto è l'unico mezzo di conciliare tutto ciò , che di vario , e ripugnante ſembra eſſer nella preſente materia .

La detta diſtinzione per tanto è quella , che ſalva la ragion del Primato ed inſieme l'autorità de' Veſcovi , giacchè ſenza di eſſa s' incontrarebbono mille contraddizioni .

Ci fà eſſa dunque conoſcere, che quantunque il Primato di S. Pietro riguardaſſe tutta la univerſal Chieſa di Criſto , con tutto ciò , perchè l'eſſenza non conſiſteva nell' immediato governo di tutte le parti della Chieſa , non importò punto il Primato , che S. Pietro foſſe l'unico Paſtore iſtituito da Criſto , e che a lui ſolo , come ora ſi pretende contra la Teſtimonianza di Criſto medeſimo, e de' Padri, foſſe ſtata data la Podeſtà , e Giuridizione per il Governo dell' Univerſo, imperciocchè Criſto medeſimo v'iſtituì gli altri Paſtori forniti della opportuna poteſtà , tra quali v'iſtituì anche S. Pietro , dicendo loro indiſtintamente , *ſicut miſit me Pater & ego mitto vos* .

Al detto ſenſo dell' autorità di Criſto ſiegue la Teſtimonianza de' Padri , onde riflettendo S Giovanni Criſoſtomo alle dette parole di Criſto inſegna , che Criſto con tal formola di parlare diede agli Apoſtoli tutta la ſua poteſtà , e tutto il ſuo Miniſtero nel governo della ſua Chieſa (a) *quare hoc dicit ? eorum animos*

(*a*) *S Joannes Chriſoſtomus Homilia* 85. *in Joannem* .

mos erigit, & suam proponit authoritatem ; siquidem suum eis relicturus erat Ministerium .

Della stessa sentenza sono Teofilatto, ed altri Padri, onde disse a proposito S. Cipriano (a): *hoc erant utique, & cæteri Apostoli, quod fuit Petrus pari consortio præditi, & honoris, & potestatis .*

Il che è tanto vero, che ciò appunto fu la cagione, che nel primo esercizio del governo della novella Chiesa ugualmente S. Pietro, che gli altri Apostoli furono chiamati da S. Paolo Legati di Cristo, dicendo egli senza veruna distinzione: *pro Christo Legatione fungimur .*

Ma, perchè gli Apostoli non dovevano essere eterni, la medesima Divina Sapienza perciò dispose, che il di loro officio in governar la Chiesa passasse nei Vescovi, come assicura di ciò l' Apostolo ai medesimi Vescovi nell' avvertirgli ad adempiere il proprio officio, perchè commesso loro dallo Spirito Santo: *Attendite vobis, & universo gregi, in quo Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei .*

Passò per tanto nel Romano Pontefice la qualità, ed officio di Capo, e di Primate, il quale era nella persona di S. Pietro, giusta la Dottrina della nostra Chiesa Cattolica convalidata dal comun suffragio de' Padri.

Ma la Divina istituzione del governo della Chiesa richiese ancora, che passasse ne' Vescovi la potestà, ed officio Pastorale, ch' era negli Apostoli. Il che nella Chiesa fu così certo, che per cosa troppo manifesta fu da' Padri affermata: *Manifesta est sententia* disse perciò S. Agostino: (b) *Domini nostri Jesu Christi Apostolos mittentis, quibus nos successimus, eadem potestate Ecclesiam Domini gubernantes .* Nè S. Girolamo la-

---

(a) *S. Cyprianus in libello de Unitate Ecclesiæ .*
(b) *S. Augustinus lib. 7. de Baptism. cap. 43.*

lasciò di notarne la costante comune opinione dicendo (a) : *Apud nos Apostolorum locum Episcopi tenent*; il che dopo tanti altri Padri si confessò anche dal Sommo Pontefice Gregorio Magno il Santo : (b) *Apostolorum profectò nunc in Ecclesia Episcopi locum tenent*.

Il che avevano detto molto prima S. Cipriano, S. Firmiliano, ed altri Padri. (c)

Donde nacque, che ciascuna Sede Vescovile sia stata chiamata Sede Apostolica, e che la stessa dignità Vescovile godesse il nome di Apostolato; e perciò disse S. Agostino parlando di tutte le Chiese : (d) *Christiana Societas per Sedes Apostolorum, & successiones Episcoporum certa per orbem propagatione diffunditur*.

Ma in grazia della brevità tralasciando tanti altri antichi monumenti, basterà rapportare ciò, che notò su tal proposito Giovanni Filesac antico, e celebre Teologo di Parigi nel suo Trattato *de Sacra Episcoporum authoritate* (e); *nec illud præmittendum in iis, quæ nunc prolata sunt, Sedem Apostolicam vocari omnem Sedem Episcopalem, quod ex eo profectum : essè constet, quoniam Episcopi Apostolorum Successores esse dicantur. Concil. Telens. c. 1. Sedes Apostolica nuncupatur Sedes Primatis, & Metropolitani, hinc etiam factum, ut Episcopalis dignitas Apostolatus vocetur, ut apparet ex multis, & variis Epistolis, ad Episcopos scriptis, tantumque proferam Epistolam Braulionis ad Isidorum Hispalensem Episcopum, & Ruricii Episcopi Lemovicensis Epistolam ad Ævium, quæ est 8. lib. 2.*

Onde fù anche sentimento comune da' Padri, che come il Romano Pontefice, così ogni Vescovo fosse

---

(a) *S. Hyeronimus Epist. 54. Homil. 29. in Evangel.*
(b) *S. Gregorius Magnus.*
(c) *S. Cyprianus Epist. 89. ad Florent. S. Firmilianus Epist. 55. apud S. Cyprianum.*
(d) *S. Augustinus Epist. 47. ad Fratres Atadaurenses.*
(e) *Filesecus de Sacra Episc. authoritate cap. 9. §. 5.*

fosse Legato di Dio. S. Ignazio martire, e discepolo di S. Giovanni nella sua Lettera diretta a Filadelfiensi insegna, che l'officio del Vescovo sia diretto, *ut obeat ibi legationem Dei*.

Così conobbero gli Antichi PP. una uguale ragione, per cui tanto il Papa, come ogni Vescovo, Vicario di Cristo chiamar si dovesse, perch' essi egualmente la di lui persona rappresentano. Tale appunto fu la sentenza di S. Cipriano rapportata in molte sue Lettere, e trà le altre nella LV. diretta a S. Cornelio Papa: *Episcopus personam habet Christi*: disse anche S. Ambrogio (a) *& Vicarius Domini est*, e S. Agostino, o sia l'Autore delle questioni del vecchio e nuovo Testamento non lasciò anche di accennarlo: (b) *Antistitem puriorem cæteris esse oportet: Ipsius enim Christi habere Personam videtur: est enim Vicarius ejus .... quia necesse habet quotidie Christi vicem agere*: anzi dice S. Basilio (c), che il Vescovo sia così di propria indole Vicario di Cristo, che il detto Vicariato sia il proprio constitutivo di esso: *Nihil aliud Antistes quam is, qui personam Christi sustinet*.

Nè infatti stimarono i Vescovi medesimi, che il di lor Pastoral' officio fosse di altra ragione, che di quella del Vicariato, che Cristo aveva loro conferito: *Nos omnes, licet indigni*, dissero i Padri del Concilio Meldense, (d) *Christi tamen Vicarii, & Apostolorum ipsius successores consilium Dei adnunciamus*, e di nuovo (*d*): *Nos autem Dei Judicio sui ab illo Vicarii constituti juxta ministerium nostrum pro viribus decertare studebimus*.

E' ve-

(a) *S. Ambrosius in Car. II.*
(b) *Quæst. ult.*
(c) *S. Basilius Const. Mon. c. 22. Tom. 2. pag. 792.*
(d) *Conc. Melden. in Præpb.*
(e) *Idem cap. 18.*

E' vero che Cristo singolarmente disse a S. Pietro : *tibi dabo claves* : in che si fa consistere ogni , e qualunque Potestà (qual potestà delle chiavi diede indi anche agli Apostoli) : ma è vero altresì (per parlar precisamente di tal singolarità , su di cui si fa tutto il fondamento a favore dell' assoluta potestà del Romano Pontefice) che con ciò Cristo non volle altro , che provedere all' unità della Chiesa come San Cipriano ne assicura Jubejano : *Petro primum Dominus super quem ædificavit Ecclesiam , ut inde unitatis originem instituerer ,potestatem istam dedit* ; e come lo insegnò giusta lo spirito della Chiesa S. Anselmo (a): *eam potestatem , quasi uni Petro concessit specialiter , ut ad unitatem nos invitaret* .

Come poi col dirigere a S. Pietro solo la promessa della detta potestà , quantunque indi fosse data ad altri ancora , intese Cristo di provedere all' unità della Chiesa , ce lo spiegano parimente i Padri , i quali c'insegnano , che acciocchè i Pastori della Chiesa capissero la necessità di doversi mantenere nell' unità della Chiesa Cattolica , Cristo volle indicar loro , che la Potestà , ch' egli lasciava nel salire al Padre , la lasciava soltanto in quella Chiesa , che unita fosse al Capo , e perciò , disse Tertulliano contro i Cainiani : (b) *memento claves hic Dominum Petro , & per eum Ecclesiæ reliquisse* , o come disse altrove : (c) *per ipsum ipsa clavem imbuit* .

Ed infatti insegnano più precisamente su tal proposito i Padri , che tal Divino stabilimento importasse effettivamente , che qualunque Pastore fosse fuori della Chiesa unita al Capo, essendo egli perciò fuori dell' unità della Chiesa di Cristo , si dovesse riputare privo della

[a] *Anselmus in cap. 16. Matth.*
(b) *Tertull. Scorpiac. cap. 10.*
(c) *Idem de Pudic. cap. 21.*

della detta poteſtà : *Iſtam , quæ miſeri* , diſſe S. Agoſtino (a) , *dum in Petro , Petram non intelligunt , & nollunt credere datas Eccleſiæ claves Regni Cælorum, ipſi eas de manibus amiſerunt* .

Ma non è affatto vero , che , perchè Criſto diſſe a S. Pietro : *tibi dabo claves* : non aveſſe data ad altri la medeſima Poteſtà , il che ripugna al teſto Evangelico: anzi fu ſentimento de' Padri, che Criſto quelle medeſime parole , *tibi dabo* , ed altre , che diſſe ſingolarmente a S. Pietro , le direſſe alla Chieſa medeſima , perchè allora come diſſe più volte S. Agoſtino , San Pietro *Eccleſiæ gerebat perſonam* , ed in conferma di ciò il medeſimo S. Dottore parlando della collazione della detta poteſtà delle chiavi , quantunque a S. Pietro foſſe ſtato detto , *tibi dabo* , eſpreſſamente dice , che con tutto ciò la detta poteſtà non fu data a S. Pietro ſolo , ma bensì all' unità della Chieſa : (b) *has enim claves non homo unus , ſed unitas accepit Eccleſiæ* .

Di più , dice il medeſimo S. Agoſtino , che non altrimenti furono dirette a S. Pietro tali promeſſe , che per indicarſi di eſſer in lui il primato della Chieſa , onde furono dirette a lui , come a quello , che perciò tutta la Chieſa rappreſentava (c) : *referuntur ad Eccleſiam , cujus ille cognoſcitur geſſiſſe perſonam propter Primatum , quem in diſcipulis habuit* . Anzi perciò il medeſimo S. Dottore appoggiato a tal ragione , ſtimò , che il darſi la detta Poteſtà a S. Pietro foſſe una conſeguenza neceſſaria di eſſerſi data alla Chieſa (d) . *Petro enim figuram Eccleſiæ ſuſtinenti datas claves , atque hinc Eccleſiæ datas* .

Non già in quanto , che ſotto il nome di Chieſa in-

(a) *S. Auguſtin. de Agon. Chriſtian. cap. 31. apud Belam T. 6. p. 590.*
(b) *S. Auguſt. in Joann. de Natali Apoſt. Petri , & Pauli .*
(c) *Idem Epiſt. 165. ad Gener. Enarr. in Pſalm. 108.*
[d] *Idem de Agon. Chriſti c. 30.*

intender si dovesse la moltitudine, e la comunità dei Fedeli, e che perciò, avendo avuta questa la potestà delle chiavi, non fosse il Papa, che il Capo Ministeriale di essa comunità, da cui ricevesse la potestà, giusta la perniciosa opinione di alcuni Scrittori: ma in quanto, che Cristo volle, che quella medesima potestà, che promise a S. Pietro fosse anche negli altri Vescovi = Perchè in essi si contiene la Chiesa, come ce l'insegna S. Cipriano scrivendo a Florenzio Pappeano: *Scire debes Episcopum in Ecclesia esse, & Ecclesiam in Episcopo, ut si quis cum Episcopo non sit, in Ecclesia non esse.*

In fatti il medesimo S. Cipriano attesta di esser così certo, che S. Pietro in tal promessa di Cristo rappresentava la Chiesa, ch' egli non ricevè, che le chiavi della medesima Chiesa: *ad Ecclesiam*, dice, scrivendo a Jubejano, *quæ una est, & super unum, qui claves ejus accepit, Domini voce fundata est.*

E con tutto ciò insegna altrove parlando della medesima promessa di tal potestà, che intanto vi si rappresentava la Chiesa, in quanto veniva intesa per i suoi Prelati (a): *Dominus noster, cujus præcepta metuere, & observare debemus, Episcopi honorem, & Ecclesiæ suæ rationem disponens in Evangelio loquitur, & dicit Petro: Ego tibi dico &c. Tibi dabo claves &c. quæ ligaveris &c.: inde per temporum, & successionum vices Episcoporum ordinatio, & Ecclesiæ ratio decurrit, ut Ecclesia super Episcopos constituatur, & omnis actus Ecclesiæ per eosdem Præpositos gubernetur.*

Anzi il medesimo S. Agostino, il quale disse, che in riguardo di tal promessa S. Pietro rappresentava la Chiesa, insegnò ancora, che sotto il nome della Chiesa gli Apostoli, ed i Successori riceverono la Potestà (b): *Petrum, Paulum, Joannem, cæterosque Apo-*

(a) *S. Cyprianus Epist. 26.*
(b) *S. August. serm. 26. de Div. cap. 6.*

Apostolos claves accepisse , easque adhuc in Ecclesia esse sed omnes in Petro accepisse, ut Ecclesiæ figuram .

Onde disse a proposito S. Gregorio Nisseno (a): *per Petrum Episcopis dedit claves*, ed insegnò anche S. Giovanni Crisostomo (b), che il nome di Chiesa s'intende per coloro, *qui præsunt Ecclesiæ* .

Ed ecco, che fu un tratto ammirabile della Divina sapienza di Cristo per provedere all' unità della Chiesa sua il commettere al Capo di essa quella Potestà, che voleva comune agli altri Pastori, cioè, acciocchè questi non si alienassero da quello, in cui erano stati essi compresi, e rappresentati. *Bono unitatis*, disse perciò S Ottato celebre Vescovo di Milo contro Parmeniano, *Beatus Petrus . . . . claves Regni cælorum comunicandas cæteris solus accepit* .

Così fu anche effetto della medesima Divina Providenza di Cristo in beneficio dell' unità della sua Chiesa il dire singolarmente a S. Pietro, *pasce oves meas*: su le quali parole notò S. Bernardo: *certe præsentes cæteri condiscipuli erant, cum committens omnes uni unitatem omnibus commendaret in uno grege, in uno Pastore* .

Ma anche allora furono dette tali parole a S. Pietro, come rappresentante la Chiesa, cioè il Ceto dei Pastori. Onde disse S. Ambrogio (c): *Quas oves, & quem gregem non solum tunc Beatus suscepit Petrus, sed & nobiscum eas suscepit, & cum illo eas nos suscepimus omnes* . Anche S. Agostino dice lo stesso (d): *quod Pastor est* (Christus) *dedit, & membris; nam & Petrus Pastor, & cæteri Apostoli Pastores, & boni Episcopi*; e più acconciamente dice altrove il medesimo Santo, che Cri-

[a] *Gregorius Nysenus Tract. in eos, qui ægrè castigari ferunt* .
(b) *S. Joan. Chrisost. in Matth.* 18.
(c) *S. Augustinus Tract.* 47. *in Joannem* .
(d) *Idem ibidem* .

Cristo la parola *pasce* non la disse a S. Pietro solo, ma al suo Corpo, cioè alla sua Chiesa (a): *non ipso Petro, sed in corpore suo, ait Petro, amas me, pasce oves meas*.

Considerò pertanto S. Leone Magno la qualità di Pastore negli altri Apostoli, e considerò ancora la qualità di Capo in S. Pietro, onde stimò di confessare per salvare le rispettive qualità, che la cura Pastorale non fu data a S. Pietro solo, ma che a lui più degli altri fu commessa: *Beato Apostolo Petro supra cæteros, hoc est præ cæteris post Regni claves Ovilis Dominici cura mandatur*.

Abbiamo dunque giusta la Dottrina Angelica, ed il comune sentimento de' Padri, che non sia il Romano Pontefice l'unico Pastore istituito da Cristo; nè che la qualità di Capo, e di Primate importa, che a lui solo sia stata commessa tutta la potestà, e tutto il governo della Chiesa; ma che anche gli Apostoli, ed i Vescovi di loro Successori, i quali sono anche Vicarj di Cristo, siano stati dal medesimo istituiti Pastori di essa forniti di podestà, e giurisdizione, quantunque riservate a S. Pietro, ed indi al Papa le prerogative, che porta seco la ragion di Primate, così che quanto sarebbe lesiva dell' unità della Chiesa la destruzione del Primato, tanto lo sarebbe il negare ai Vescovi quella Potestà, che fu da Cristo loro concessa.

Tali verità, che deduco dall' autorità de' Padri le trovo anche sostenute dal Clero Gallicano in una antica dichiarazione, e rinnovata nell' anno 1682., la di cui somma si è:

Neminem Orthodoxum dubitare, quin Papa sit Caput, Pastor, & Primus universalis Ecclesiæ, uti loquitur Concilium Florentinum, cujus Potestatis jure posse eum in casi-

(a) S. Leo Serm. 72.

casibus , & forma in jure præscriptis providere Regimini omnium Ecclesiarum , omnique Pastorali functioni . Verum ea Doctrina non destruit Jus Episcopale , neque propterea admittit in delegatis , ut sine Episcoporum licentia omnia eorum munia obire possint : Hierarchiam nihil esse aliud quam subordinationem quamdam membrorum ad Caput ; eo esse comparatum , ut membra conservet sub capitis regimine , ac licet utrique , & caput , & membra potestatem , & vitam ducant ab eodem Christo , non tamen eâdem vi , neque pari auctoritate : Apostolos , haud minus Petro fuisse subjectos , quamquam æque , ac Petrus a Christo missionem habuissent , ita Episcopos , qui Apostolis successerunt , haud minus a Christo habere potestatem , licet eam exercere sub Papa Petri successore debeant . Cæterum violari Episcopatum secundum Cyprianum , nisi Episcopus agnoscatur a Spiritu Sancto præpositus gregi ; qui se ab ejus auctoritate segregaverit , ab eo id pati Ecclesiam , quod Sol erepto radio , obstructo rivo fons , detracto uno ramo arbor tota pateretur . Ac neminem Ecclesiæ verè esse conjunctum , qui non agnoscat , & superiorem in totius corporis capite potestatem , & quæ in subjectis particularium Ecclesiarum capitibus vigeat , & Papam quidem instar Petræ esse , in qua fundetur Ecclesia : Episcopos verò columnarum instar , qua portetur , atque omnino ad substentandam tanti ædificii structuram , & Petram , & columnas æquè conservari oportere .

E' dunque un errore detestabile quella falsa massima , che ha tanta voga presso de' Romani Scrittori , tanto nuova , perchè inudita per dodeci secoli , quanto perniciosa per i suoi sperimentati cattivi effetti , di aver i Vescovi la Potestà di Giurisdizione dal Papa , e di essere di lui Vicarj , come se nè gli Apostoli fossero stati istituiti Vescovi da Cristo , nè gli altri Vescovi ne fossero i successori ; ond' è , che la facoltà Teologica di Parigi dopo varie condanne di simili pro-

po-

posizioni, non lasciò di condannare anche quelle, che si contenevano nel libro intitolato la *deffense de l' autorité de notre Saint Pere le Pape ec.*, stampato sotto il nome di Giacomo Vernanzio l'anno 1658. nella di cui censura, che fu altra volta confermata, tali proposizioni furono dichiarate false, e contrarie all' Evangelio: *Hæ propositiones, quarum duæ priores asserunt, Apostolos non fuisse constitutos Episcopos a Christo: Cæteræ verò, potestatem jurisdictionis Episcoporum non esse immediatè a Christo, falsæ sunt, verbo Dei contrariæ, & olim a Sacra Facultate reprobatæ.*

Conviene dunque ai Vescovi, tanto perchè ad essi spetta la cognizione degli errori, quanto perchè essi sentono gli effetti del pregiudizio, così in se stessi, come ne' di loro Sudditi, e Diocesi, conviene, dico di abborrire tali massime, nè di permettere almeno, che s'insegnino ne' di loro Seminarj, nè di aver essi scrupolo di far nelle occorrenze, quando esteriormente la forza non gl'impedisse, ciò, che il di loro Pastorale officio, ed economia richiederebbe, con esercitare la di loro innata potestà, quantunque certi atti si pretendano esser proprj del Papa, giacchè i stabilimenti fatti da Cristo per il governo della sua Chiesa non ammettono prescrizione.

Conviene anche ai Principi, a' quali è stata commessa la difesa della Religione, e della Chiesa, se vogliono, come devono, mantener illeso, e lontano da ogni pregiudizio il di loro Regno, di far valere, e di far, che sia illesa quella Potestà, che Cristo diede ai Vescovi.

L'esempio si dà alli Principi dell' Imperadore Carlo Magno, quando col suo Capitolare ordinò, che niun ardisse di ledere la Potestà de' Vescovi, perciò che ridondava in pericolo di tutto il suo Impero, e che

che la credenza fu di ciò esser dovesse, di esser nei Vescovi quella Potestà, che Cristo diede a S Pietro, di cui (non solamente il Papa), ma anche i Vescovi fanno le veci (a). *Præcipimus, atque jubemus, ne forte, quod absit, aliquis circa Episcopos leviter, aut graviter agat, quod ad periculum totius Imperii nostri pertinet. Et ut omnes cognoscant nomen, potestatem, vigorem, & dignitatem Sacerdotalem, quod ex verbis Domini facilè intelligi potest, quibus Beato Petro, cujus vicem Episcopi gerunt, ait: quodcumque ligaveris &c.*

Nè mancano per altro degli Editti de' Re di Francia per l'osservanza delle dichiarazioni, e censure del Clero, o de' Teologi contra simili massime.

Prima però di chiudere il presente Paragrafo, fa duopo avvertire, che, acciocchè il Vescovo goda la Potestà, che Cristo lasciò nella Chiesa, non debba così strettamente esser unito al Roman Pontefice, che distaccandosi per qualche legitima causa, non sia più nella Chiesa Cattolica, e perda in conseguenza la sua Potestà delle Chiavi. Il caso appunto sarebbe, quando il Papa ordinasse cosa, che o fosse un errore in Dottrina, ò ripugnasse ad ogni dovere, ed in un tal caso, quantunque i Vescovi non ubbidissero, come non sono tenuti ubbidire, pure niente ciò impedisce, che persistano essi nella Chiesa, e godano la detta Potestà, quantunque anche dal Papa, come disubbedienti fossero espressamente privati della sua comunione.

E' vero pertanto, che il Papa può errare, e commettere degli eccessi, come gli esempj non permettono, che se ne dubiti.

Ma

(a) *Capitularium lib. 5. cap. 315.*

Ma è anche vero, che, come dice S. Leone Magno (a): *aliud ſunt Sedes, aliud Præſidentes*; e che ſebbene il merito de' Prelati ſia diverſo, reſtano con tutto ciò ſempre le ſteſſe le prerogative delle Sedi, come dice altrove il medeſimo S. Leone (b): *etſi diverſa nonunquam ſunt merita Præſulum, tamen jura permanent ſedium*.

E perciò è anche vero giuſta le promeſſe di Criſto, che quantunque il Papa erraſſe, reſta con tutto ciò ſempre illeſa la Chieſa Cattolica, la Fede Romana, e la Sede Apoſtolica capo della Fede, e vincolo della comunione Eccleſiaſtica, come anche reſta illeſa la ragion di Capo, e di Primate nella ſucceſſione dei Romani Pontefici, ſicchè baſterà eſſer unito collo ſpirito alla Fede Romana, alla S. Sede, ed al Primate per continuare nell' unità della Chieſa, e poſſedere la poteſtà delle Chiavi, quantunque per qualche tempo eſteriormente non foſſe unito al Papa. Non mi affatico nel provar tutto ciò, perchè oltre che non ſpetti alle noſtre materie ſuſſeguenti, è ſtato anche diligentemente maneggiato, e provato da uomini dotti.

Non ſtimo però di tralaſciare il Baronio, il quale puol far conoſcere alla Corte di Roma, in qual peſſimo ſtato per opera di alcuni Pontefici ſia ſtata tal volta ridotta la Chieſa, e quanto il loro eſteriore la deformaſſe preſſo i Fedeli, e puole nel tempo ſteſſo far anche conoſcere agli Eretici, che vi reſta con tutto ciò intatta la dignità, vi perſiſte la Sede di S. Pietro, e vi rimane Criſto medeſimo; baſtando perciò ai Fedeli di ſtarvi uniti collo ſpirito, ſenza che ſieguano il Pontefice in ciò, che poſſa aver in ſe ſteſſo di cattivo. Ecco com' egli parla nella ſua ſtoria del ſecolo

X. num.

(a) *S. Leo PP. 1. Epiſt. 53. ad Anaſt.*
(b) *Idem Epiſt. 62. ad Maxim.*

X. num. VIII. *Quæ tunc facies sanctæ Ecclesiæ Romanæ? Quam fœdissima, cum Romæ dominarentur potentissimæ æque ac sordidissimæ Meretrices? Quarum arbitrio mutarentur Sedes, darentur Episcopi, & quod auditu horrendum, & infandum est, intruderentur in Sedem Petri earum Amasii pseudo Pontifices, qui non sint, nisi ad consignanda tanta tempora in Cathalogo Romanorum Pontificum scripti. Quis enim a scortis hujusmodi intrusos sine lege legittimos dicere posset Romanos fuisse Pontifices? Nusquam Cleri eligentis, vel postea consentientis aliqua mentio, Canones omnes præssi silentio, decreta Pontificum suffocata, proscriptæ antiquæ traditiones, veteresque in eligendo Summo Pontifice consuetudines, sacrique ritus, & pristinus usus prorsus extincti. Sic vindicaverat omnia sibi libido sæculari potentia freta, insaniens æstro percita dominandi. Dormiebat tunc plane alto (ut apparet) sopore Christus in navi, cum hisce flantibus validis ventis, navis ipsa fluctibus operiretur, dormiebat, inquam, qui ista non videre dissimulans sineret sic fieri, dum non exurgeret vindex. Et quod deterius videbatur, deerant, qui Dominum sic dormientem clamoribus excitarent Discipuli. Quales delectos ab hisce monstris Præsbyteros, & Diaconos Cardinales fuisse putandum: cum nihil tam naturæ insitum sit, quam unumquemque sibi similem generare? Quos in omnibus iis, a quibus delecti fuerint, consensisse dubitare quis poterit, imitatosque ipsos esse, sectatosque eorum vestigia quis non facile credat?*

Questo è il cattivo stato della Corte Romana descritto dal Baronio, il quale tanto più mi è piaciuto quì rapportare, in quanto in esso si trattò non solo del caso, che da un Pontefice si proferisse, e s'insegnasse qualch' errore, ma anzi del caso, che la Sede Apostolica si tenesse da' Pontefici quasi illegitimi, e per ogni verso pessimi colla sovver-

ver-

versione di ogni dritto, acciocchè vieppiù si confermi il mio assunto.

Seguita dunque a dire il Baronio: *Sed una reliqua consolatio piis, quia etsi Dominus dormivit, in eadem tamen navi dormivit, in eadem navi, quæ typum Ecclesiæ gerit, constitit, nec ab ipsa recessit, semperque in Ecclesia mansit, in qua (ut ita dixerim) tenetur suis promissionibus vinctus, & suis verbis arctius alligatus, cum dixit, vobiscum sum usque ad consumationem sæculi, obligatusque sponsionibus suis, ita Petro navis hujus Archinautæ clavum tenenti pollicitus: Rogavi pro te, Petre,, ut non deficiat Fides tua, & Tu es Petrus, & super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam, & Portæ Inferi non prævalebunt adversus eam". Qui ergo dormit ad tempus Dominus, tandem vigilat, ut perficiat verbum suum. Ut hac ex parte dici possit: Ecce non dormitabit, neque dormiet, qui custodit Israel: Justus igitur qui ex fide vivit, ista considerans, securitate Domini promissionum, & certitudinum fidei securus cum Domino dormit, vigilans præcibus ad interpellandum ipsum, ut justificetur in sermonibus suis, ut quæ promisit, adimpleat.*

Scandalum vero ille tantum patitur in hac horrida tempestate, qui fidei expers ad fluctus obruentes navim intentus oculis, Domini in eadem commorantis navi penitus obliviscitur, atque inesse non putat illud impium mente volvens: Quomodo scit Deus, etsi est scientia in excelso: sicut impii novatores Evangelicæ fidei, quam profitentur, exortes talibus fluctibus obrui videntes Petri Naviculam, non esse in ea Christum impiè blasphemabant, posseque eam mergi, immo demersam contra Christi promissiones obganniunt; planè cæci.

§. III.

§. III.

Che qualunque potestà si voglia ascrivere al Romano Pontefice per ragion di Capo, e di Primate, non possa esercitarsi, che giusta il prescritto de' Canoni, i quali obbligano ugualmente il Papa, che gli altri Vescovi.

PRetendono gli Scrittori Romani, che per ragion di Capo, e di Primate, e per diritto in conseguenza di Pastor Universale spetti al Papa la pienezza di Potestà immediata di tutta la Chiesa, la quale da niun limite possa esser ristretta, e trattenuta, e che gli altri Vescovi chiamati *in partem sollicitudinis*, sono ristretti ne' limiti della propria Diocesi con quelle limitazioni, che loro prescrivono i Sacri Canoni: e passò tant' oltre l'adulazione, che per togliere l'importante ostacolo de' Sacri Canoni al libero esercizio della pretesa assoluta potestà del Papa, vi sono stati degli Scrittori, i quali hanno avuta la sfrontatezza di asserire di potere il Papa distruggere tutto il diritto Canonico con farne un altro a suo modo.

Dalla adulazione pertanto si passò facilmente alli fatti, sicchè si vide tenacemente abbracciata una tal massima da' medesimi Romani Pontefici, perchè troppo confacente, e profittevole al di loro vantaggio.

Ecco dunque come il Papa Eugenio IV. in una sua Bolla diretta a tutt' i Fedeli su tal proposito la discorre, condannando la contraria sentenza, come un errore non lontano dalla Eresia, e per un delitto di Sacrilegio. *Nam hoc de Jure notissimum est, quod possumus quæcumque statuta, declarata, sive sancita per quoscumque prædecessores nostros, vel per quæcumque Concilia, dummodo in ipsis fidei fundamenta non existant, sive ex hoc universalis Ecclesiæ bonum principaliter non turbetur,*

ut

ut Vicarius Christi , & irreprehensibiliter pro nostro amovere , & corrigere lubitu voluntatis , & contra sentire non esse procul ab haresi , & velle ligare manus Vicarii Jesu Christi , & in Terris Dei Legati , sive ipsius gesta judicare , vel improbare , quod sacrilegii crimen est .

Ma quì occorre di doversi riflettere .

Primo , che la pienezza di Potestà di tal fatta nei Romani Pontefici , non fu nota agli antichi Padri , nè se ne intesero gli effetti , che dopo le novelle Romane massime sbuccate dalle false Decretali .

Secondo , che Cristo istituì la Chiesa , ed il corpo de' Pastori in tal forma , e con tale Potestà , che da se stesso si formasse le leggi dell' esterior governo, come in fatti costa in pratica , che da' primi suoi natali cominciò a formare de' Sacri Canoni , ed ha continuato sempre per tutt' i secoli : come dunque è stato ispezione , ed officio de' Vescovi lo stabilire la general disciplina per mezzo de' Sacri Canoni , così ugualmente , anzi maggiormente il Romano Pontefice , come più considerabile, vi si vide soggetto .

Ma , perchè i Sacri Canoni , e l'Ecclesiastica disciplina riguardano lo stato generale della Chiesa ; ed all' incontro è particolar ispezione del Primato , il quale risiede presso del Papa, l'invigilare sulla conservazione del perfetto stato della Chiesa , perciò non altro spetta al Papa per ragion del Primato intorno ai Sacri Canoni, che proccurarne l'osservanza . Onde varj Sommi Pontefici si vantarono custodi de' Sacri Canoni ; nè dar loro si potè più onorato titolo di questo , come consta da infiniti antichi documenti , sebbene poi intorno ad interpretarli, si è fatto sempre maggior conto del Romano Pontefice .

Sicchè non è assolutamente vero , che appartenga al solo Primate , o sia al Papa lo stabilire nuovi Canoni, avendo tal podestà il Corpo de' Pastori, e perciò ne anche

che dee dirsi affisso alla potestà del Vicario di Cristo, cioè del Primato l'impediri, il distruggerli, o mutarli *pro lubitu voluntatis*, come pretende Eugenio IV.; mentre il far ciò farebbe anzi contro l'officio intrinseco del Primato medesimo, diretto unicamente alla di loro indennità, e conservazione, e farebbe un' ambizioso attentato, perchè estraneo alla genuina potestà del Primato.

Quanto dunque sia perniciosa, ed indegna nella Chiesa di Cristo la Dottrina di poter il Papa distruggere l'intero diritto Canonico, ce l'indica la facoltà Teologica di Parigi, la quale censurando l'anno 1482. tale proposizione, la dichiarò scandalosa, bestemmiatoria, notoriamente eretica, ed erronea: *Quod Papa possit totum Jus Canonicum destruere, & novum constituere: Hæc propositio est scandalosa, blasphematoria, & notorie hæretica, & erronea.*

Quanto poi sia lontana dalla mente degli antichi Romani Pontefici l'indicano essi medesimi.

Attesta S. Giulio I. scrivendo agli Orientali, essere ferma costumanza de' Romani Pontefici di non far cosa, che non sia giusta i Canoni: *Nos omnia secundum Canones facimus*, il che dissero molti altri antichi Pontefici.

Tal costume, che si tenne religiosamente da' Romani Pontefici, non era già un effetto del di loro arbitrio, ma era appunto un effetto di quella necessità, che astringeva essi sopra tutti alla esecuzione de' Canoni abbracciati della Chiesa, come si fece gloria di confessarlo il S. Pontefice Gelasio VII. scrivendo agli Vescovi della Dardania: *Uniuscujusque Synodi constitutum, quod universalis Ecclesiæ probavit assensus, nullam magis exequi Sedem præ cæteris oportere quam primam.*

La causa dunque, per cui crederono di esser essi tenuti ad osservare gli stabilimenti Canonici, appunto si fu, perchè si conoscevano inferiori ai Padri in uno

con-

congregati. Non potè spiegar meglio la Dottrina, che su di ciò professano i Romani Pontefici, che il Papa Leone III. quando disse nel Dialogo, ch' ebbe con li Legati dell' Imperadore Carlo Magno: *quia me illis Patribus Costantinopolitani Concilii, non dico præferam, sed absit, ut coæquare præsumam.*

Conobbero pure i Romani Pontefici di appartener loro la sottomissione a i Canoni, e non il dominato di essi. Ecco come assicura di ciò il Santo Pontefice Celestino VII. li Vescovi dell' Illirico, scrivendo loro: *dominentur nobis regulæ, non regulis dominemur, simus subjecti Canonibus, cum Canonum præcepta servamus.*

Da tal Dottrina nacque l'altra come una necessaria conseguenza nella mente de' Romani Pontefici, che intorno alli stabilimenti Canonici non solo essi riputarono, che non fosse loro lecito di derogarvi, ma che nè meno avessero affatto tal potestà, e basterà in pruova di ciò la testimonianza, e la confessione di due zelanti, e Santi Pontefici. Dice dunque S. Zosimo Papa (a) *contra statuta Patrum concedere aliquid, vel immutare, ne hujus quidem Sedis potest auctoritas.*

Ed il Papa S. Martino I. nella sua Lettera quinta, diretta a Giovanni Vescovo di Filadelfi, attesta di esser il Papa talmente privo di tal potestà, che non potrebbe derogarvi senza nota di Prevaricatore: *Canones Ecclesiasticos solvere non possumus, qui Defensores Divinorum Canonum, & custodes sumus, non Prævaricatores.*

Dal difetto di tal potestà conobbero anche i medesimi Romani antichi Pontefici, che ciò, che si facesse contro i Canoni, sarebbe nullo, ed irrito per se stesso. Scrive dunque S. Leone ad Anatolio: *ut om-*

(a) *Zosimus Papa Epist. VII.*

omni penitus auctoritate sit vacuum quidquid ab illorum Canonum fuerit Constitutione diversum , e nella sua Lettera diretta alli Padri del Concilio Calcedonense dice, *infirmum, atque irritum erit quidquid a præteritorum Patrum Canonibus discreparit* .

Ciò dunque, che crederono i Romani Pontefici di poter render glorioso il di lor governo , appunto si fù, l'essersi contenuti ne' limiti de' Sacri Canoni , nè aver pregiudicato all' altrui potestà , Giurisdizione , e Privilegj .

Ecco come Liberio Papa in una sua Lettera diretta all' Imperador Costanzo dimostra, qual sia il suo Pontificio governo : *Secutus morem ordinemque majorum nihil addidi Episcopatui Urbis Romæ , nihil minui passus sum* .

Lo stesso dice S. Gregorio Magno : (a) *sicut nostra defendimus, ita singulis quibuscumque Ecclesiis Jura servamus* ; Anzi il medesimo S. Pontefice attesta , che ridondarebbe ad ingiuria di se medesimo , se turbasse contra gli statuti Canonici gli altrui diritti (b) : *Absit hoc a me , ut statuta majorum consacerdotibus meis in qualibet Ecclesia infringam , quia mihi injuriam facio, si fratrum meorum jura perturbo* .

Riputavasi infatti da' Romani Pontefici tanto alieno dalla di loro potestà,qualunque di loro atto contra gli stabilimenti Canonici in pregiudizio altrui,quanto appunto lo sarebbe stato il metter la falce nell' altrui messe : *Itaque* , disse a proposito il Sommo Pontefice Silvestro II. (c): *In causa Roberti Abbatis* . . . . *hæc tria consultan-*

(*a*) *Gregorius Magnus lib. II. Epist.* 39.
(*b*) *Idem lib. II. Epist.* 37.
(*c*) *Sylvester Papa II. Epist.* 145.

fultando proponimus, primum non esse nostri Juris falcem in alienam messem ponere.

Ben si vede dunque, che la opinione degli antichi Romani Puntefici fu troppo aliena dalla moderna, di esser in essi una dispotica podestà sopra de' Canoni; ma che anzi crederono, che qualunque potestà loro spettasse per ragion di Capo, e di Primate, non potesse esercitarsi, che giusta il prescritto de' Canoni con lasciar intatta l'altrui potestà, e gli altrui privilegj riconosciuti da' medesimi Sacri Canoni; e tal' è stata sempre l'opinione tenuta anche nella Chiesa, che per non esser prolisso, tralascio di mostrare.

Perciò i Greci adunati nel Concilio Ecumenico di Firenze convocato l'anno 1434. dal Papa Eugenio IV. per l'unione della Chiesa Greca, e Latina, trà quali vi fu l'Imperador Giovanni Paleologo, quantunque confessassero nella di loro opinione posta in carta nella Sessione 25., che il Papa sia il Sommo Pontefice, Vicario di Cristo, e Pastore di tutt' i Cristiani col diritto di amministrare la Chiesa, vollero con tutto ciò spiegar nel tempo stesso, che ciò intender si debba, salvi i Privilegj, e diritto de' Patriarchi; *Papam esse Summum Pontificem, Vicarium Christi, omnium Christianorum Pastorem, & Magistrum cum Jure administrandæ Ecclesiæ Dei, salvis Privilegiis, & Juribus Patriarcharum Orientis*. Il che si ottenne.

Vi fu per tanto una lunga differenza per parte de' Latini, cioè de' Romani, che si spiegasse nel Decreto, che i privilegj del Papa si dovessero riconoscere giusta la determinazione della Sagra Scrittura, ed i detti de' Santi: *ut habeat illa juxta determinationem Sacræ Scripturæ, & dicta Sanctorum*.

Ma vi si oppose l'Imperador de' Greci, come che si darebbe troppo ampio campo al Papa, se si dovesse attendere alli detti de' Santi, giacchè se qualche Santo, diceva egli, avesse voluto onorare il Papa

con

con qualch' espressione, non per questo se gli è recato un Privilegio: *An si quis Sanctorum in Epistola honorat Papam, excipi, & hoc Privilegio*. Fece dunque sentire al Papa, che se non si fosse tolta dal Decreto una tal' espressione, sarebbe partito dal Concilio, volendo, che il Primato del Papa intender si dovesse, non già *secundum dicta Sanctorum*, ma bensì, *juxta tenorem Canonum*.

Ma l'affare fu poi composto con mettersi nel Decreto quella doppia espressione, *quemadmodum & in gestis Œcumenicorum Conciliorum, & in Sacris Canonibus continetur*.

Il senso del qual Decreto così si rapporta da Pietro de Marca (a): *sententia hujus Decreti hæc est, summam, & plenam administrandæ Ecclesiæ potestatem a Christo fuisse Pontifici traditam ea lege, ut ea utatur juxta modum, qui & in actis Conciliorum Oecumenicorum, & in canonibus continetur. Itaque Græci obtinuerunt, quod tantoperè urgebant, scilicet privilegia Papæ secundum Canonum præscriptum esse interpetranda*. Con tal senso lessero in Latino un tal decreto anche il Blondo Notajo di Eugenio IX. (b) Ekio (c), ed altri antichi Scrittori.

Nota quì intanto il medesimo Pietro de Marca, che al senso Greco non corrisponde la versione latina comune, la quale dice: *quemadmodum etiam in gestis &c.*, giacchè, o per incuria dell' Amanuense, o per arte del traduttore, il quale diede alla luce la sua traduzione Latina l'anno 1526, accozzando le parole *quemadmodum* in *quem ad modum*, diverso senso ne sia nato, poichè come presso i Greci significa, che è Pri-

(a) *Petrus de Marca de Concordia Sacerd., & Imperii lib. 3. c. 8. n. 5.*
[b] *Blondus lib. 3. Decade 10.*
(c) *Ekius lib. 2. de Primatu Petri cap. 25.*

Privilegj del Papa si devono intendere, ed esercitare giusta il prescritto de' Canoni, e secondo gli atti dei Concilj, così presso i Latini per la depravata lezione significa, che sia nel Papa la pienezza di potestà, siccome si pruova dagli atti de' Concilj, e da' Canoni. *Quod discrimen alienam a pactis conventis cum Orientalibus sententiam Decreto affingit, cum è græco contextu conficiatur Papæ privilegia esse explicanda, & exercenda secundum Canones, & secundum acta Conciliorum Oecumenicorum, idest octo Conciliorum, quæ ex occidentali, & Orientali Ecclesia constabant. At e contextus Latini depravata lectione eruitur plenam esse Papæ potestatem, idque probari actis Conciliorum, & Canonibus.*

Anzi non lascia di soggiungere di esservi anche motivo di dubitare, che i Greci siano stati delusi dai Latini col modo ambiguo di scrivere. *Si quis sibi malit delusos a Latinis Græcos ambigua scribendi ratione, per me licet; præcipuè cum apud Antoninum eadem lectio Latina repræsentetur.*

Che che ne sia di tal opinione di Pietro de Marca, il quale nella seconda sua Prefazione la mitiga, meglio spiegandola: certa cosa è, che sebbene i Greci confessassero liberamente una piena Potestà per ragion del Primato nel Romano Pontefice; pure con tutto ciò intesero di esser tale, e di doversi esercitare in tal modo, che dovessero esser secondo i Sacri Canoni, intatti, ed illesi i diritti de' Patriarchi ec., come in fatti in fine del menzionato Decreto espressamente fu spiegato: *Salvis privilegiis omnibus, & Juribus eorum.*

Così nella Francia, dove con somma venerazione si riconosce il Primato universale del Romano Pontefice con i suoi Privilegj, anche al pari de' Greci, non si ammette altro esercizio di Potestà, che quello, ch' è uniforme a i Sacri Canoni, e salvi i diritti, e le libertà della Chiesa Gallicana, come lo notò il me-

medesimo Pietro de Marca. *Verba autem Græca in sincero sensu accepta modum exercitio potestatis Pontificiæ imponunt ei similem, quem Ecclesia Gallicana tuetur. Imo vero Græci videntur formulâ nostrâ pene simili juribus Ecclesiæ suæ cavisse. Etenim Decretum illud liberam Papæ administrationem agnoscit his verbis . . . . . salvis privilegiis omnibus, & Juribus Patriarcharum, quemadmodum solemne est in Gallia Summi Pontificis auctoritatem colere salvis juribus, & libertatibus Ecclesiæ Gallicanæ.*

Da tal sistema di Governo, e da tal' idea della Potestà del Romano Pontefice per ragion di Primato riconosciuti fin dal principio della Chiesa nacque quella odiosità della pienezza della potestà Pontificia, nella conformità, ch' ora si pretende, che non possa sentirsi senza ribrezzo, e condanna.

Ecco ciò, che a tal proposito notò Monsieur Charles Faye nel suo discorso rapportato nel Tomo primo della libertà della Chiesa Gallicana, in occasione delle Bolle Monitoriali del Papa Gregorio XIV. contro i Francesi, in cui egli mostra, che tal pienezza di Potestà sia condannata da' Teologi, come falsa, e tirannica: *Ceux de Rome respondent, que le Pape est l'Evêque universel de la Chrestienté, & que les autres sont seulement appellés in partem sollicitudinis, & non in plenitudinem potestatis: mays ces maximes ont taujours esté tenues fausses, & tiranniques, & comme telles de tout temps reprouveés mesmement en France . . . . Nos Theologiens ont condamné cette pleine puisance des Papes appellans plenam potestatem, &c.*

A tale proposito dice il mellifluo Dottore S. Bernardo. Dirige egli le sue considerazioni ad Eugenio Papa, sicchè parlando ad un Papa gli accorda, è vero, la pienezza di Podestà, ma non lascia nel tempo stesso di accusarlo d'ingiustizia, qualora giusta le novelle massime

me esercitar la volesse contra i Canoni in pregiudizio altrui (a): *probatis vos habere plenitudinem potestatis, sed justitiæ fortè non ita .... Tu ne denique tibi licitum censeas suis Ecclesias mutilare membris, confundere ordinem, perturbare terminos, quos posueruut Patres tui? Si Justitiæ est jus cuique servare suum, auferre cuiquam sui justi quomodo poteris convenire?*

Sono dunque certamente ingiuste le tante dispense, e le tante deroghe de' Canoni, le tante riserve di tanti punti di Vescovile Giuridizione, e potestà, e li tanti, e diversi atti di potestà, che il Papa esercita nelle altrui Diocesi, e chi sa, se presso Dio siano anche validi. Nulli, ed invalidi per altro sarebbono giusta la soprammentovata dichiarazione di S. Leone, tanto per mancanza di autorità, come attestarono altri Santi Pontefici, quanto per mancanza di Territorio, qual è il metter la falce nell' altrui messe, come disse Silvestro II.

Tanto è vero, che nè anche la lunga pratica di tal sorta di piena potestà è stata valevole a far deporre il dubbio dell' invalidità di tali atti, che fin anche ne' tempi da noi non molto lontani se n' è inteso qualche mormorio.

Basterà su di ciò in riguardo delle dispense il Manifesto di Enrico II. Re di Francia, come un Monumento il più strepitoso, ed il più solenne, verificato nel Parlamento, e presentato al Concilio di Trento, in cui dice quel Principe, come vien rapportato nella Storia del medesimo Concilio (b): *esser meglio per i Sudditi del Regno conservare i soldi proprj, e non curarsi di dispense, le quali non sono bastanti ad assicurar* la

(a) S. Bernardus de Considerat. lib. 3. cap. 4.
(b) Sarpi Concil. Trid. lib. 4. pag. 330.

H

la coscienza , nè altro sono , che un colore agli occhi degli Uomini , il quale presso Dio non può occultar la verità .

Sembra , che col volere astretto il Papa ugualmente , che ogni altro Vescovo alla osservanza degli stabilimenti Canonici , si renda inutile il di lui Primato , e vaga ogni di lui potestà . Ma non l'intesero così , nè gli antichi Romani Pontefici, nè gli antichi Fedeli , giacchè i primi ben capirono , che la ragion del di loro Primato consisteva nella special cura di essi nel far osservare gli stabilimenti Canonici in tutte le Chiese dell' Universo per mezzo delle di loro Decretali , che dirigevano , dovunque ne fosse il bisogno ; ed i Fedeli ben anche sapevano , che perciò la di lui voce era di un Pastore , *dignum* , come dissero i Padri del Concilio di Milano sotto S. Ambrogio, *quem oves Domini audiant , & sequantur .*

In fatti gli antichi Romani Pontefici nel fare le Decretali premettevano pur troppo chiaramente la ragion di Primato , e per essa la cura, che loro apparteneva di tutte le Chiese, ma in esse niente di nuovo prescrivevano ; ma solamente mostravano ciò , che i Canoni avevano stabilito , e ne inculcavano l' osservanza .

Esaminò Incmaro di Rheims l'indole delle antiche Decretali , e le trovò (a) : *Decreta Sedis Apostolicæ ex iisdem Canonibus promulgata .*

Perciò il S. Pontefice Sisto III. scrivendo ai Vescovi dell' Illirico (b) , ed avvertendoli di non scostarsi dalle Apostoliche Decretali , assegna per causa , perchè erano ricavate da' medesimi Canoni : *A Canonum præceptis vestrum nemo discedat , nec ab his deviet*

(a) *Hieronimus Remensis Epist. 41. ad Andrian.*
(b) *Sixtus III. ad Illiric. Episc.*

viet, quæ juxta regularum ordinem frequens ad vos directa Sedis Apostolicæ decrevit auctoritas.

Così anche i Fedeli riconoscevano pur essi nel Papa il Primato, e l'autorità annessavi col prestargli il tributo d'ubbidienza, quando loro mandava tal sorta di decreti, credendo, come tutti avvertì il Gersone (a), *subesse rationabili voluntati Papæ, quæ rationabilitas regulanda est per determinationes Conciliorum Generalium*: ed in conseguenza per debito d'ubbidienza delle Chiese particolari vi era anche la facoltà di esaminare i precetti Pontificj, se ragionevoli fossero, cioè se fossero giusta i Canoni, perchè altrimenti non dovevasi loro l' ubbidienza.

Onde fu, che quando uscì in campo quella Sentenza, *quod quicumque contradicit voluntati Papæ, paganizat, & sententiam excomunicationis incurrit ipso facto, a nullo Papa reprehendi potest, nisi in materia hæresis*, fu condannata dalla Facoltà Teologica di Parigi l'anno 1482. con quella censura: *Hæc propositio est falsa, scandalosa, & sapiens hæresim manifestam*.

§. IV.

Vera Idea del Governo della Chiesa, precisi i Canoni.

SI è dimostrato finora, che la Potestà quantunque pienissima del Romano Pontefice verso il Governo della Chiesa, pure sia tale, ch' esercitar si debba giusta il prescritto da' Canoni, così che restano illese le prerogative, e la potestà di ogni altro Vescovo. Ma se anche considerar si voglia precisi

(a) *Gerson de statu Ecclesiæ Consid.* 4.

i Canoni , nè anche è tale, che ad essa sola appartenga il governo della Chiesa universale ; appartiene in vero ad essa in più sublime grado; ma non fu istituita solo da Cristo per un tal governo, come ne avvertì S. Bernardo, il Papa Eugenio III. (a). *Erras, si ut summam, ita, & solam institutam a Deo vestram Apostolicam potestatem existimas.*

Nè può intanto meglio conoscersi l'indole del governo istituito da Cristo, che dalle parole di Cristo medesimo, e dal sentimento degli Apostoli, e degli antichi Padri.

Ed in vero fuori delle promesse, che Cristo diresse a S. Pietro per indicar in lui la qualità di Capo, e di Primate, quando fu per istituire il Vescovato, ed il governo dell' unica sua Chiesa a tutti gli Apostoli indistintamente disse: *accipite Spiritum Sanctum*, e tutti, e ciascuno spedì per il governo, dicendo a tutti *ite*, non già partitamente in varj luoghi, ma per l'Universo: *Ite in universum Mundum, prædicate Evangelium omni creaturæ*, e tutti spedì per l'Universo, cioè per il governo della Chiesa universale, forniti di quella Potestà, di cui egli era stato fornito dal Padre: *sicut misit me Pater, & ego mitto vos.*

Ecco dunque, che il Vescovato istituito da Cristo non fu che uno in tutto l'Universo, quantunque fossero molti i Vescovi, ed una perciò era la Chiesa, la quale a tutt' indistintamente apparteneva.

E' vero, che le sopradette parole furono dette da Cristo agli Apostoli; ma è anche vero, che lo stesso significava allora la voce di Vescovato, che quella di Apostolato, e tanto quella di Apostolo, che quella di Vescovo. In fatti negli Atti degli Apostoli parlandosi dell' Apostolato di Giuda, Vescovato fu chiamato. *Episcopatum ejus accipiat alter.*

Perciò S. Paolo riguardando il Vescovato, ed il suo officio tal qual' era stato istituito da Cristo, non dis-

(b) S. Bernardus de Consid. lib. 3 cap. 4.

disse, che lo Spirito Santo aveva posto i Vescovi a reggere le Chiese: *sed regere Ecclesiam Dei*; Nè avvertì perciò i Vescovi, che ciasceduno badasse soltanto al suo proprio Gregge giusta la separazione delle Diocesi già cominciata dalla Divina prudenza degli Apostoli, ma bensì che badassero all'universo gregge: *attendite vobis, & universo gregi*.

S. Agostino, il quale certamente ben intese il linguaggio di Cristo, e dell' Apostolo, pur ben capì, che quella medesima missione degli Apostoli per l'Universo, e quella medesima potestà senza limiti di giuridizione, e di territorio intendersi dovevano anche per i Vescovi, il governo de' quali perciò riguardar debba non soltanto le Chiese particolari, ma l'unica Chiesa di Cristo (a): *manifesta est sententia Domini nostri Jusu Christi, Apostolos mittentis, & ipsis solis potestatem a Patre sibi datam permittentis, quibus nos successimus eadem potestate Ecclesiam Domini gubernantes.*

Considerò S. Cipriano la Dottrina di Cristo intorno alla istituzione del Vescovato, e suo governo, e considerò anche l' esterior governo della Chiesa in tante parti diviso, e ne rilevò quella sublime, ed espressiva deffinizione (b): *Episcopatus unus est, cujus a singulis Episcopis pars tenetur*.

Venendo indi egli alla pratica di tal Dottrina in certi casi particolari espressamente, dice scrivendo a S. Stefano Papa, che quando si trattasse di bisogno di riparare la Religione nel caso appunto di eresia del Vescovo, possa ogni Vescovo supplire alla di lui cura Pastorale, in qualunque anche rimotissima Diocesi, e ne assegna per ragione, perchè quantunque siano molti i Pastori, uno però è il gregge, che tutti pascano

(a) *S. August. lib. 7. de Baptismo contra Donatistas cap. 43.*
(b) *Cyprianus in libello de Unitate Ecclesiæ.*

no, e tutti sono tenuti alla cura di tutte, e l'universe pecorelle, che Cristo redense col suo sangue (a): *Copiosum corpus est Sacerdotum, concordiæ mutuæ, glutine, atque unitatis vinculo copulatum, ut si quis ex Collegio nostro hæresim facere, & gregem Christi lacerare, & vastare tentaverit, subveniant cæteri ...... Nam etsi Pastores multi sumus, unum tamen gregem pascimus, & oves universas, quas Christus sanguine suo, & Passione quæsivit, colligere, & fovere debemus.*

Ch' egli in fatti nelle occasioni di bisogno straordinario abbia fatto da Vescovo universale ce lo attesta S. Basilio scrivendo a S. Atanasio (b), anzi S. Gregorio Nazianzeno nella orazione in lode del medesimo Santo, fra le lodi vi mise, *quod Episcopus Universalis fuerit* (c).

Così in altri bisogni non mancò S. Atanasio di esercitare parimente la cura universale, quando egli ritornando dall' esilio volle girare per varie rimote regioni, acciocchè la Chiesa non restasse oppressa dall' Arianismo, giusta la testimonianza di Socrate (d): *In quibusdam Ecclesiis ordinationem fecit*; e dice per tanto di S. Atanasio, e S. Gregorio Nazianzeno (e): *Cum Alexandrino Populo Præfectus fuerit, idem sit, ac si universo Terrarum orbi præfectus fuerit.*

Racconta anche Teodoreto di Eusebio celebre Vescovo Samosatense, che questi avendo avuta la notizia, che per causa dell' Arriana persecuzione sotto Valente Imperadore, molte Chiese erano restate prive di Vescovi, di Sacerdoti, ed altri Ministri, vestitosi egli di abito militare, girò per la Fenicia, e per

(a) *S. Cyprianus Epist. 68. ad Stephan.*
(b) *Basilius Epist. 52. ad Athan. Tom. 3.*
(c) *S. Gregorius Nazianzenus in oratione 18.*
(d) *Socrates lib. 2. cap. 22.*
(e) *S. Gregorius Nazianz. in Oratione 22.*

e per la Palestina, e vi fornì le Chiese di Vescovi, e Sacri Ministri (a): *Qui cum multas Ecclesias Pastoribus carere didicisset, militari habitu indutus, & tiara capiti imposita, Syriam, Phœniciam & Palestinam peragravit, Præsbyteros ordinans, & Diaconos, aliosque sufficiens ordines Ecclesiasticos &c.*, e quali, e quanti Vescovi vi avesse ordinati lo accenna altrove (b): *Magnus Eusebius ab exilio reversus Acacium, cujus celebris est fama, Beroensem ordinavit Episcopum, Hierapoli vero Theodotum ... Chalcidis porro Eusebium, & Cyri nostræ Isidorum .... sed & Eulogium ... ab eodem ferunt Edessæ Pastorem fuisse ordinatum .... Postremum omnium Marim Divinus Eusebius Dolichiæ creavit Episcopum.*

In una grave necessità ancora, riguardante la causa di Dio, non mancò S. Epifanio di servirsi della medesima universal potestà in costituire in un Monistero quantunque fuori della sua Diocesi, Paoliniano Fratello di S. Girolamo, prima per Diacono, ed indi per Sacerdote, ed accusandosi un tal fatto da alcuni di lui Avversarj, come ripugnante a Sacri Canoni; egli così si difese (c): *Nam etsi singuli Ecclesiarum Episcopi habent sub se Ecclesias, quibus curam videntur impendere, & nemo super alienam mensuram extenditur; tamen præponitur omnibus charitas Christi, in qua nulla simulatio est, nec considerandum quid factum sit, sed quo tempore, & quo modo, & in quibus, & quare factum sit.*

S'incontrano nella Storia Ecclesiastica altri si fatti esempj di altri zelanti, e Santi Vescovi, i quali in certi precisi bisogni della Chiesa, servendosi della ragione di Pastor universale, non si astennero punto di eser-

(a) *Theodoretus lib. 4. cap. 12.*
(b) *Idem lib 5. cap. 4.*
(c) *S. Epiphanius ad Joan. Hyerosol.*

esercitare qualunque funzione pastorale in qualunque luogo fuori delle di loro Diocesi.

Può sembrare a qualchuno, che la ragion di Pastor universale in ciascun Vescovo vada a distruggere il Primato del Papa, ma non sembrò però ciò agli antichi Padri.

Bisogna dunque su di ciò sentire S. Agostino, il quale nel tempo stesso, che sostiene la ragione della general cura Pastorale ne' Vescovi, salva anche il Primato nel Romano Pontefice, sicchè scrivendo egli a Bonifacio Papa (a) dice, che la cura Pastorale di tutta la Chiesa sia comune a tutt' i Vescovi, ma al Papa (perchè Primate) in grado più preciso, e più eminente. *Communis est nobis omnibus, qui fungimur Episcopatus officio (quamvis ipse in eo celsiore fastigio praeemineas) specula pastoralis.*

Tale fu anche la Dottrina di S. Atanasio, il quale quantunque, come abbiamo poco prima osservato, facesse egli medesimo da Pastore universale, pure salvo egli mantenne il Primato del Papa; anzi spiega egli scrivendo a Felice Papa, in che consista per ragion di Primato il grado più eminente della Universal cura Pastorale nel Romano Pontefice, cioè, che dove giusta le circostanze, si rendesse inutile l'opera degli altri Vescovi, debba egli soccorrergli: *Ob id vos, Praedecessoresque vestros, Apostolicos videlicet Praesules, in summitatis arce constituit, & omnium Ecclesiarum curam habere praecepit, ut nobis succurratis.*

A tenor infatti di tal Dottrina si videro in certi disperatissimi casi chiesti da' Vescovi, e Vicarj Apostolici a supplire la cura Pastorale di alcuni luoghi, e se ne vide fatta la spedizione, come fu fatta a petizione de' Vescovi di Oriente, da Liberio Papa nella Chie-

(a) *S. August. Epist. contra Epist. Pelagii in praefat. ad Bonifacium.*

Chiesa d'Antiochia giusta la' testimonianza di Socrate, Sozzomeno, e di Teodoreto, e di nuovo da S. Damaso a petizione di S. Basilio, il che fu anche fatto a petizione de' Vescovi d'Oriente per la medesima Chiesa di Antiochia, e di Gierusalemme dal Papa Martino I. come costa da molte di lui Lettere.

Non si deve pretender pertanto, che ogni Vescovo considerato, come distinto dall' altro possa propriamente dirsi Vescovo, e Pastor della Chiesa universale; giacchè ben si sa, che a tenore della prima istituzione de' Vescovati particolari fatta dagli Apostoli, furono i Vescovi addetti a certe Chiese, ed a certi separati Territorj, come ben costa dalla ordinazione di S. Giacomo nomato Giusto Fratello del Signore in Vescovo per la Chiesa di Gerusalemme; dalla ordinazione di Tito in Vescovo per l'Isola di Creta; da quella di Timoteo per la Chiesa di Efeso, e da tanti altri Vescovati, che si leggono istituiti dagli Apostoli: onde a tali Vescovi particolari disse S. Pietro *pascite, qui in vobis est gregem*, e su un tal sistema certa cosa è, che niun Vescovo può chiamarsi Vescovo della Chiesa universale.

Ma tal ragione par debba, che correre, anche per il Vescovo di Roma, giacchè niente dissimile è l'istituzione della Chiesa di Roma fatta da S. Pietro.

Ciò maggiormente si comprova dalla serie delle successioni de' Vescovi delle Chiese particolari, dalle quali niente differisce quella di Roma. In fatti Tertulliano volendo mostrare nuove, e perciò false, ed adulterine le Chiese degli Eretici per esser prive della Successione de' Vescovi, che avessero origine dagli Apostoli, e da Uomini Apostolici, così parla della Successione de' Vescovi delle Chiese Cattoliche particolari, tra le quali anche della Chiesa Romana (a): *Edant*

 (cioè

(a) *Tertull. de Praescript. cap. 32.*

(cioè gli Eretici) *origines Ecclesiarum suarum : Evolvant ordinem Episcoporum suorum , ita per successiones ab initio decurrentem , ut primus ille Episcopus aliquem ex Apostolis , vel Apostolicis viris , qui tamen cum Apostolis perseveraverint , habuerit auctorem , & antecessorem . Hoc enim modo Ecclesiæ Apostolicæ census suos deferunt : sicut Smyrnæorum Ecclesia Polycarpum a Joanne collocatum refert : sicut Romanorum Clementem a* Petro *ordinatum edit. Proinde utique , & cæteræ exhibent , quos ab Apostolis in Episcopatum constitutos Apostolici seminis traduces habent .*

Così S. Agostino parlando della successione della particolar Chiesa Romana dice (a), *Si ordo Episcoporum sibi succedentium considerandus est , quanto certius , & verè salubriter ab ipso* Petro *numeramur ? . . . . . . Petro enim successit Linus , Lino Clemens , Clementi Anacletus &c.* Nella qual conformità avevano anche parlato prima S. Ireneo (b), S. Girolamo (c), S. Ottato (d), ed altri de' Vescovi Romani , come di una Chiesa , la qual' era tra le particolari istituite dagli Apostoli .

Sicchè per tal verso , perchè ad un tal sistema , sopra cui nacquero tanti Apostolici , e Canonici stabilimenti per regolar il governo di tante Chiese col possibile miglior ordine nella diversità de' gradi , anche la Chiesa Romana fu soggetta , non può certamente il Vescovo di Roma dirsi Vescovo , e Pastore della Chiesa Universale .

Ma perchè gli Apostoli col sistema de' Vescovati particolari circoscritti da' limiti de' rispettivi Territorj , non intesero , come non dovevano , nè potevano distruggere l'istituzione dell' unico Universal Vescovato , fatta da Cristo nella sua unica Chiesa , anch'

(a) *S. August. Epist.* 165.
(b) *S. Ireneus lib.* 3. *cap.* 3.
(c) *S. Hyeronimus Catal. Script. in Clemen.*
(d) *S. Optatus lib.* 2. *pag.* 48.

ch' essi considerarono, e confessarono, che non lasciasse ciascun Vescovo, quantunque particolare, di appartenere alla Chiesa universale, e ch' esercitarne anche potesse il governo in caso di necessità, la quale esclude ogni legge, e di ciò non volle mancar S. Paolo di avvertire i Vescovi, loro dicendo, *attendite vobis, & universo gregi; Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*, e per l'adempimento di un tal dovere non mancarono tanti Santi Padri di assumerne il governo, dovunque li chiamasse il bisogno, come costa dagli esempj sopra allegati.

Sò, che vi sono alcuni Teologi, i quali appoggiati alla ragion allegata da S. Episanio pretendono, che un Vescovo possa in una estrema necessità esercitare fuori della sua Diocesi l'officio Vescovile per motivo di carità, ma non per proprio diritto, e per propria Giurisdizione.

Ma ciò niente conchiude, giacchè come la carità non opera, affinchè sia valido quell' atto, che nullo, ed invalido sarebbe per difetto di giurisdizione, e potestà, ed all' incontro gli allegati esempj sono di ordinazione di Vescovi, di Sacerdoti, e di altri Ministri Ecclesiastici, la quale acciocchè non sia invalida, e nulla, vi si richiede assolutamente la giuridizione, così non essendo stato mai alle dette ordinazioni imputato un tal vizio, anzi commendate, e lodate d'altri Santi Padri, è argomento indubitato, che siano state fatte in virtù di proprio diritto, e giurisdizione, in adempimento del proprio dovere eccitato dalla carità, come disse S. Episanio, e non dall' ambizione.

La somma dunque del discorso si è, che attesa l'istituzione del Vescovato, perchè in ciò S. Pietro non fu distinto dagli altri, perchè Cristo disse a tuttti gli Apostoli *accipite Spiritum Sanctum*, e quando ne fece la missione anche a tutt' indistintamente disse *prædica-*

te

te per Universum Mundum, tutti appartengono alla Chiesa universale, senza, che da S. Pietro qualche prerogativa di più allora si acquistasse.

Così anche attesa l'istituzione delle Chiese particolari, come niun Vescovo può dirsi Vescovo, e Pastor della Chiesa universale, così nepur anche il Papa come Vescovo di Roma.

Ma vi è di più nel Vescovo di Roma il Primato, il quale fu separatamente da Cristo medesimo istituito, senza che avesse niente di comune colla general missione degli Apostoli, nè coll' istituzione de' Vescovi particolari; e quantunque non consistesse propriamente nella totale cura Pastorale universale, consiste però in una certa preminenza di potestà concernente alla integrità, perfetto stato, e buon governo della Chiesa universale, come abbiamo altrove osservato; e siccome un tal Primato toccò a S. Pietro, ed alli Romani Pontefici, così per ragion di esso può troppo bene convenire a questi il titolo di Vescovo, e di Pastor universale in quel solo officio spiegato altrove, che porta seco il Primato.

§. V.

Che la Potestà, e Giurisdizione del Romano Pontefice intorno all' attuale, ed ordinario Governo della Chiesa sia ristretta ne' limiti del proprio Territorio al pari degli altri Vescovi.

DAlla divisata Divina istituzione di governo nella pluralità de' Pastori, nacque appunto nella Chiesa fin da' suoi primi Natali una certa Divisione di Territorio, in cui ciascun Vescovo esercitar potesse, e dovesse liberamente, ed indipendentemente la sua Potestà, e Giurisdizione con varj gradi ancora di superiorità, con certi assegnati limiti di Pro-

Provincie Metropolitiche, e Diocesi Patriarchali, con varia rispettiva giurisdizione: qual divisione fece sì, che fuori della qualità di Primato, e sua Potestà particolare, il qual' è distinto del Vescovato, si vide il Romano Pontefice, come Vescovo sottoposto alle medesime leggi, a cui erano soggetti gli altri Vescovi: tanto è vero che dall'esempio del Romano Pontefice, già sopra ogni altro dagli antichi Padri venerato, distinto, e dotato di Privilegj, si videro da' Sacri Canoni regolati, e convalidati gli altrui diritti uguali a quelli del medesimo, come di ciò ci porge la più autentica testimonianza il primo General Concilio Niceno celebrato nel primo riposo della Chiesa sotto l'Imperador Constantino, il di cui Canone VI. così determina intorno alla Potestà de' Patriarchi di Alessandria, e di Antiochia, al pari del Roman Pontefice, nelle di loro rispettive Diocesi: *Decernimus, ut antiqui mores serventur, qui sunt in Ægypto, Lybia, & Pentapoli, ut Alexandrinus Episcopus horum omnium habeat potestatem, quandoquidem & Episcopo Romano hoc est consuetum* (o come si ha nella versione di Dionigi, e d'Isidoro) *quandoquidem, & Episcopo Romano parilis mos est: similiter, & in Antiochia, & in aliis Provinciis sua Privilegia, ac suæ dignitates, & auctoritates Ecclesiis serventur*.

Alla osservanza di tali leggi di separato Territorio si videro i Romani Pontefici così ugualmente, che gli altri, obbligati, ed astretti nello esercizio de' suoi rispettivi proporzionati diritti, giusto, perchè tal preminenza, e costituzione di Diocesi Patriarcali, non meno ne' Romani Pontefici, che negli altri, da concessione degli antichi Padri provenne, come lo affermarono i Padri del Concilio Generale di Calcedonia, quando nel Canone XXVIII. stimarono di dare i medesimi Privilegj al Vescovo di Costantinopoli: *Antiquæ Romæ Throno quod Urbs illa imperaret; Patres haud immeri-*

meritò privilegia tribuerunt eadem consideratione moti centumquinquaginta Dei amantissimi Episcopi Sanctissimo Novæ Romæ Throno æqualia privilegia tribuerunt, rectè judicantes &c.

Ma i Romani Pontefici stessi erano ben persuasi non men della giustizia di doversi contener ciascuno ne' limiti dell' assegnato territorio per l'esercizio della Giurisdizione delle maggiori Dignità, da' di cui limiti essi punto mai si partirono, che dalla giustizia ancora del diritto di ciascun Vescovo nel privativo esercizio della ordinaria Giurisdizione nel proprio rispettivo Territorio da non ledersi punto dalle maggiori dignità.

Infatti su l'osservanza di tali leggi furono essi così diligenti, che mostrano abbastanza, quanto sia falsa la moderna pretensione degli Scrittori Romani, che tutto il Mondo sia la Diocesi della ordinaria Giuridizione del Papa; quando all' incontro S. Gregorio Magno confessò, che col turbare gl' altrui diritti avrebbe fatto ingiuria a se stesso, cioè, alla sua dignità, alla sua moderazione, ed alla sua Giustizia: nè fu dissimile la confessione, che fecero altri Santi Pontefici come si è dimostrato nel §. terzo.

Perciò essi nel deputare nelle rimote parti i suoi Vicarj, e Legati Apostolici per que' bisogni, che appartenevamo alla di loro Superiore ispezione, costumarono di avvertirli a guardarsi di ledere in menoma parte la giurisdizione degli Ordinarj.

S. Leone, il quale certamente per la sua Santità, e Dottrina è più noto degli altri, così su di ciò avverte il suo Vicario in Oriente. *Sequestrata earum actione caussarum, quæ in quibusque Ecclesiis Præsulum suorum debent cognitione firmari, hanc specialem curam vice mea functus, assumas, ne hæresis, vel Nestoriana, vel Euthychiana in aliqua parte revirescat &c.* E per

esser

esser Anastasio Vescovo di Tessalonica Vicario Apostolico nell' Illirico uscito da' limiti prefissi, S. Leone acramente lo riprende, ricordandogli del suo dovere: *præminente quidem in illis Provinciis Episcopatus tui fastigio, sed amputato totius usurpationis excessu*.

Ma quì fa duopo avvertire, che quantunque il diritto Patriarcale, e Metropolitico, vengano talvolta espressi sotto nome di Primato, con tutto ciò per questo non debba confondersi col Primato universale del Romano Pontefice; nè certamente i privilegj di tal Primato universale consistono in que' medesimi privilegj, giusta la opinione de' Protestanti: giacchè il Primato universale è immediatamente da Cristo, all' incontro i privilegj de' diritti Patriarcali ec. il detto Canone XXVIII. del Concilio di Calcedonia, ed un altro del Concilio Costantinopolitano parlano, come provenuti dalla concessione, ed arbitrio de' Padri; così anche il Dupino abbondantemente prova, che ne' detti Canoni non si parli, che de' diritti Patriarcali, e non già del Primato, che fu dato da Cristo a S. Pietro (a).

§. VI.

Che i beni, e le rendite Ecclesiastiche fin da' primi Natali delle Chiese particolari restarono circoscritte da' limiti di ciascuna Diocesi sotto l'amministrazione del proprio Vescovo, senza che per ragione di qualunque Dignità superiore vi si potesse acquistar da altri alcun dritto.

AL divisato stato della spirituale potestà, e giuridizione non fu punto dissimile quello delle rendite Ecclesiastiche. Ed in vero è pur troppo noto nella storia Ecclesiastica, che divisa la Chie-
sa

(a) *Du Pin de Antiqua Ecclesiæ disciplina dissert. I. §. II.*

sa in Diocesi, come il governo di ciascuna di esse, o sia l'esercizio della Potestà, e della Giurisdizione ordinaria, restò circoscritta ne' termini del rispettivo Territorio, così ancora i beni, e le rendite Ecclesiastiche, quasi divisi, e separati da' medesimi limiti, restarono al pari addetti a ciascuna Diocesi, appartenendo all'unica disposizione del rispettivo Vescovo. Tale ne fu certamente la pratica, e tale fu lo spirito della Chiesa fin dal primo nascere delle Chiese particolari, su di che furono così gelosi gli antichi Padri, che non trascurarono di munirne l'osservanza co' suoi Santi Decreti per rimoverne ogni abuso, e corruttela.

In pruova di ciò leggasi il Canone Apostolico XLI., in cui il precetto, e la ragione insieme se ne adduce. *Jubemus Episcopum rerum Ecclesiæ potestatem habere; si enim prætiosæ hominum animæ sunt ei credendæ, multò magis committendæ sunt pecuniæ, ut in ejus sit potestate omnia administrare &c.*

Il qual dritto di ciascun Vescovo fu convalidato anche dal Concilio di Antiochia celebrato l'anno 341. con i suoi Canoni XXIV., e XXV.. Nel primo dunque leggesi giusta la versione di Dionigi il piccolo: *Quæ sunt Ecclesiæ sub omni sollicitudine, & conscientia bona, & fide, quæ in Deum est, qui cuncta considerat, judicatque, serventur*. Ecco come i Padri del Concilio intendono in primo luogo procurar l'indennità de' beni, e delle rendite donate, e spettanti a ciascuna Chiesa particolare, ed indi intorno al diritto del Vescovo Diocesano soggiungono: *Quæ etiam dispensandæ sunt Judicio, & potestate Pontificis, cui commissus est Populus, & animæ, quæ in Ecclesia congregantur*. Ed il Canone XXV. dice: *Episcopus Ecccesiasticarum rerum habeat potestatem ad dispensandum erga omnes, qui indigent, cum summa reverentia, & timore Dei.*

Cerca

Cerca quì il Beveregio nel vindicato Codice de' Canoni della Chiesa primitiva contro il Dalleo, perchè i Padri del Concilio Antiocheno abbiano rinnovato il rapportato Canone Apostolico, ed egli riflettendo, che nel Canone Apostolico in generale si dice: *quæcumque ad Ecclesiam pertinent*: e nel Canone XXV. Antiocheno si fa menzione distinta delle rendite della Chiesa, e de' frutti delle possessioni: *Ecclesiæ reditus & agrorum fructus*; E pensando perciò egli, che il Canone Apostolico sia stato fatto, quando la Chiesa non aveva, che le sole obblazioni, e primizie dei Fedeli, ed all' incontro il Canone Antiocheno fu fatto, quando già la Chiesa cominciava ad abbondare di beni stabili, stima egli, che i Padri del Concilio Antiocheno rinnovarono, o per meglio dire, ampliarono il Canone Apostolico, per sottomettere a quelle medesime leggi, alle quali il Canone Apostolico avea sottoposto le semplici obbligazioni, e i diritti de' Vescovi intorno ad esse, anche i beni stabili, e suoi frutti, onde conchiude (a): *Et hæc quidem unica nobis videtur ratio, quare Patres Antiocheni Apostolicum istum Canonem repararint & de novo ediderint, quod nimirum bona tantum Ecclesiæ, non item reditus, agrorumque fructus in eo commemorentur: de quibus tamen, non minus quam de reliquis Ecclesiæ bonis, necesse erat, ut Canon ederetur.*

Nè mancarono inoltre altri Concilj, come nè anche mancorono i Romani Pontefici particolarmente Gelasio, e Simmaco d'impiegar anche la di loro autorità per il medesimo diritto, ed uso di qualunque sorta di beni, e rendite delle Chiese, o sia Diocesi particolari.

Si sti-

(a) *Beveregius in Codice Canonum Ecclesiæ primitivæ vindicato lib. 1. cap. 4. num. 6.*

Stimaronsi per tanto così propriamente addette a ciascuna Diocesi le proprie rendite, che gli antichi Padri conoscendo di non esservi affatto ragione alcuna, per cui si potesse legittimare in qualche maniera l'attribuirle ad un altra, imposero fin anche la pena della scomunica, se un Vescovo ardisse per qualunque pretesto tirare nella sua Diocesi ciò, che apparterebbe all' altra. Sotto la detta pena dunque i Padri del Concilio VI. di Parigi nel Canone IX. proibiscono, *quodque neque Episcopus Clericorum alterius Episcopi, seu Ecclesiæ, seu privatas res competere, aut retinere præsumant*.

E quantunque in tempo di Sede vacante non vi sia il Vescovo, conobbero però i Padri, che vi sia con tutto ciò la Diocesi, e la Chiesa, a cui appartener debbano le rendite, e succeder vi debba il nuovo Prelato, a cui spettar dovrebbe il disporne giusta i bisogni, ed i prefissi usi; sicchè vollero anche in tal caso provedere alla sicurezza delle medesime rendite, con ordinare, che tutte intiere si conservassero da un Economo fin alla provista del nuovo Prelato: la qual disciplina, acciocchè si rendesse più stabile, vuole il Concilio Generale Calcedonese munirla col suo Canone XXV., tradotto dal Greco da Dionigio il piccolo in questi termini: *Reditus verò viduatæ Ecclesiæ integros reservari apud Oeconomum ejusdem Ecclesiæ placuit*. Il che non mancarono d'inculcare altri susseguenti Concilj.

Ma, perchè divenne un diritto de' Metropolitani l'aver cura delle Chiese vacanti della sua Provincia, si passò da qualcuno di essi all' obbligo di disporre di quelle rendite, e beni lasciati da' defunti Vescovi; ma ne esclamarono i Padri, e vi s'interessò fin anche la Chiesa Universale, la quale congregata l'anno 692. nel Concilio Costantinopolitano detto il *Quinisesto*, e *Trullano*, volendo porre il dovuto riparo ad un tal nascen-

nascente abuso , come niun grado di Superiorità era valevole ad acquistar menomo dritto sopra i beni , e rendite di tal sorta, così nel Canone XXXV. proibì espressamente qualunque distrazione di detti beni , e rendite per ragione di superiorità , inculcando di conservarsi essi interi sotto la custodia del Clero fin alla promozione del nuovo Vescovo . *Nulli omnium Metropolitanorum liceat mortuo Episcopo , qui ejus Throno subest, res ejus , vel ipsius Ecclesiæ sibi vindicare , sed sint sub custodia Cleri Ecclesiæ usque ad alterius Episcopi promotionem .*

Dalla indole dunque di tali beni , e rendite , da tali disposizioni Conciliari , e dalla costante pratica della Chiesa , costa evidentemeute di non restar al Papa veruna ragione , onde possa ascrivere a se il dominio di tali beni , e rendite , e costa in conseguenza , che non sia punto lecito al Papa di tirare a se tali rendite , ò di disporne ad altrui beneficio; onde, perchè l'opinione di poter il Papa senz' allegar motivo , dare ad un Ecclesiastico la metà della rendita di un beneficio ad un altro , potrebbe aver per fondamento , che il Papa come Padrone , il quale non è ligato da causa , potrebbe disporne a suo arbitrio , stimò la facoltà Teologica di Parigi l'anno 1482. di condannarla , come pericolosa , e degna di esser soppressa . La proposizione dunque si fù : *Papa posset ab uno Ecclesiastico tollere mediam partem reddituum beneficiorum suorum , & uni alteri dare non exprimendo aliquam causam* ; E la censura si fu : *Hæc propositio est periculosa , & nullo modo prædicanda .*

CAP. III.

Quanto nuove, tanto ingiuste parvero alla Chiesa le prime Pontificie intraprese sopra la podestà, e giurisdizione de' Vescovi: come si fece resistenza, e qual' è stato sempre lo spirito della Chiesa intorno all' esercizio di una sì vasta Pontificia Podestà.

COme la Chiesa era stata avvezza a goder per lungo tempo un buon' ordine di cose per rapporto alla varietà de' gradi della sua Gerarchia nelli rispettivi Territorj, così certamente non le erano punto noti i pretesi moderni diritti Pontificj, i quali ne hanno sconvolta l'antica armonia; onde fù, che mirando i Vescovi pieni di stupore le prime Romane intraprese crederono esser del di loro dovere a non starsi oziosi per impedire il progresso di un nascente falso diritto, che tendeva a diminuire la lor podestà.

In fatti non fu certamente nota all' antica Chiesa fin al secolo IX. la nuova Romana Dottrina, che l'Universo tutto fosse il territorio dell' ordinaria pastoral cura del Romano Pontefice, in modo che l'estensione del territorio, non meno de' semplici Vescovi, che delle altre maggiori Dignità Ecclesiastiche dal suo arbitrio dipenda ampliarsi, o restringersi, o vindicarla tutta a se stesso su la pretensione, che qualunque Prelato della Chiesa non faccia altra figura, che di di lui Vicario.

Che poi un tal preteso diritto sia stato fin allora ignoto nella Chiesa, ce lo conferma la grave contesa insorta tra S. Ignazio Patriarca di Costantinopoli, ed il Sommo Pontefice Adriano II. per causa della Bulgaria.

Esercitavasi allora nella Bulgaria una piena Podestà

destà dal Romano Pontefice, facendosi governare dai Preti Latini; ma perchè un pezzo prima era stata una Provincia del Patriarcato Costantinopolitano, pretesero i Greci, che se ne dovesse reintegrare il detto Patriarcato, il quale ne restò dismembrato per causa, che la Bulgaria abbracciò il Paganesimo.

Onde fu, che terminato il Concilio Ecumenico VIII. in Costantinopoli proccurorono i Greci, che dai Vicarj de' Patriarchi d'Oriente si dichiarasse con loro Decreto di appartenere quella Provincia al suo antico Patriarca, e se bene ne riclamassero i Legati del Papa; pure in esecuzione della determinazione Conciliare, scacciati da' Greci i Sacerdoti Latini con autorità di S. Ignazio, si vide Teofilatto assunto a quella Sede Arcivescovile, come consta dalla testimonianza di Anastasio Legato Pontificio, e dalle lettere di Adriano Papa dirette all' Imperadore Basilio, le quali si leggono dopo gli atti del menzionato Concilio.

Ma, perchè i Greci vollero sostenere la di loro ragione, la causa passò avanti sotto il Sommo Pontefice Giovanni VIII. Contuttociò la controversia sempre si raggirò ne' termini di Giustizia: il Papa pretendeva quella Provincia, perch' essendo stata per sua opera richiamata alla Fede, si doveva avere, come un suo acquisto: all' incontro il Patriarca di Costantinopoli pretendeva esser sua, come antico membro del suo Patriarcato, e che perciò *quasi Jure postliminii* se gli dovesse restituire.

Ed ecco, che fin al Secolo IX. non era affatto in campo la pretensione, che all' unico governo del Romano Pontefice appartenga tutto il territorio della Chiesa universale, e di poter restringere perciò, ed ampliare a suo arbitrio quello, che si tiene dagli altri Vescovi; giacchè se fosse stata nota una tal Dottrina, non avrebbe dato motivo ad una sì lunga con-

tesa

tesa, e se nata fosse, sarebbe stata anche subito estinta, tanto più, che trattavasi con un Vescovo Santo, qual' era S. Ignazio, non solo ben informato delle prerogative del Romano Pontefice, ma ben anche difensore.

Nè anche fu per moltissimi Secoli conosciuta la pretesa potestà del Papa di poter esercitare per se stesso, o in vigore di sua delegazione qualunque atto di funzione Vescovile nell' altrui territorio, senza il consenso dell' Ordinario: giacchè nel Secolo XI., avendo il Papa Giovanni XVIII. delegata la Consecrazione di una Chiesa nella Diocesi di Tours ad istanza del Conte d'Angiò, il quale l'aveva edificata, se ne dolsero altamente, e vi ostarono Ugone Vescovo Diocesano, ed altri Prelati Francesi, condannandola per una sacrilega presunzione, come viene distintamente rapportato dal Glaber (a): *quod utique audientes Galliarum quique Præsules, præsumptionem sacrilegam cognoverunt ex cæca cupiditate processisse.* Ed aggiunge il medesimo Storico, che un tal Romano attentato, non solo inasprì i Vescovi, ma che, anche scandalizzò la nazione tutta nel vedere, che il Papa, il qual' era il primo tra' Vescovi fosse anch' egli il primo a sconvolger i Canoni, ne' quali si vieta a ciascun Vescovo l'esercitare veruna funzione nell' altrui Diocesi senza il consenso del Diocesano: *Universi etiam pariter detestantes, quoniam nimium indecens videbatur, ut is, qui Apostolicam regebat Sedem, Apostolicum primus, ac Canonum transgrederetur tenorem. Cum igitur multiplici sit antiquitus auctoritate roboratum, ut non quisquam Episcoporum in alterius istud Diœcesi præsumat exercere, nisi Præsule, cujus fuerit, compellente, seu permittente.*

Nè trascurarono per tanto i Francesi di considerare

(a) *Glaber Hist. lib. 2. cap. 4.*

rare in tale occasione le prerogative del Romano Pontefice sopra ogni altro Vescovo; ma conobbero nel tempo stesso, come accenna il medesimo Scrittore, che quelle siano tutt' altre, che di entrare nell' altrui territorio contro il prescritto de' Canoni, a cui è soggetto indistintamente ogni Vescovo: *Licet namque Pontifex Ecclesiæ Romanæ ob dignitatem Apostolicæ Sedis cæteris in orbe constitutis reverentior habeatur, non tamen licet ei transgredi in aliquo Canonici moderaminis tenore; sicut enim unusquisque Orthodoxæ Ecclesiæ Pontifex, ac Sponsus propriæ Sedis uniformiter speciem gerit salvatoris; Ita generaliter nulli convenit, quidpiam in alterius procaciter patrare Diæcesi.*

Chechè per tanto se ne voglia sentire di una tale narrazione, è certo però, che come cosa nuova, e pregiudiziale alla giurisdizione dell' Ordinario, la detta Consecrazione fu contrastata da' Vescovi della Francia, al qual' effetto si portò in Roma il Vescovo di Tours, ed è certo, che non fu eseguita la commissione Apostolica, se prima non vi dasse il consenso il detto Vescovo Diocesano, com' è certo ancora, che il Papa allora Sergio IV., il qual' era succeduto a Giovanni per sostenere la delegazione Apostolica della Dedicazione di quella Chiesa, non allegò già il preteso moderno general diritto Pontificio, ma soltanto proccurò, di sostenerla in termini di Giustizia, allegando, che come il menzionato Conte nell' edificarla la sottopose alla Chiesa Romana, così alla medesima, perchè le apparteneva la proprietà, appartener anche dovesse la Consecrazione, *quia cujus est hæreditas, ipsius, & consacratio*, come di tal' allegazione ce ne fa fede Pietro de Marca dalle autentiche carte da lui osservate, e conchiude dall' esempio di tal fatta il Bossuet (a), che allora non si credeva punto,

(*a*) *Bossuet Def. Cl. Gall. part. 2. lib. II. cap. 7.*

to , che potesse il Papa intraprender cos' alcuna contro la Giurisdizione de' Vescovi in pregiudizio de' Sacri Canoni .

Nè anch' era conosciuto di esser nel Papa la potestà di assolvere da qualunque colpa , e pena gli altrui Diocesani colpevoli di delitti capitali ; giacchè come tal sorta di uomini per sfuggire le penitenze , che dovevansi imporre da' di loro proprj Pastori in emendazione di essi , ed in edificazione del Popolo scandalizzato , se ne andavan a Roma per esser assoluti , stimarono i Vescovi di dar riparo ad un tale abuso : perciò i Padri del Concilio di Selgenstad tenuto l'anno 1023. chiamaron pazzia la credenza, che dal Papa si possa a chi che sia concedere l'assoluzione de' peccati, e dichiararon pertanto, che tale Romana Indulgenza niente loro giovava : *Quia multi tanta mentis suæ falluntur stultitia , ut in aliquo capitali crimine inculpati pœnitentiam a suis Sacerdotibus accipere nolint in hoc maximè confisi , ut Romam euntibus Apostolicus omnia sibi peccata dimittat* ; *sancto visum est Concilio , ut talis indulgentia illis non prosit , sed prius juxta modum debiti, pœnitentiam sibi datam a suis Sacerdotibus adimpleant , & tunc Romam ire si velint, ab Episcopo suo licentiam, & literas ad Apostolicum ex eisdem rebus deferendas accipiant* . Onde a proposito ricava da tal Canone il Fleury , che non si credè fin allora , che avesse il Papa una Giurisdizione immediata nelle altrui Diocesi, e Sudditi .

Neppure fu conosciuta ne' tempi antichi la Pontificia potestà di dispensare , ed assolvere da qualunque censura , e pena imposta dagli Ordinarj ; ond' è , che avendo il Papa Benedetto IX. assoluto in Roma il Conte d'Alvernia colpevole di grave delitto , per il quale era stato scomunicato da' Vescovi , se ne lagnò con molto spirito Stefano Vescovo di Clairmont : ma, perchè

non

non era uſcita ancora in campo, o almeno non era aſſodata la moderna vaſtiſſima, ed aſſoluta Pontificia poteſtà, quel Pontefice, ſapendo il ſuo dovere, da cui non voleva punto ſcoſtarſi, ſi ſcusò, ſcrivendo al detto Veſcovo, ch' egli non inteſe mai di aſſolvere da quella ſcomunica, che con malizia ſe gli era occultata, e che per tanto, come lo aveva aſſoluto ignorantemente, così dichiarava caſſa, e nulla la detta aſſoluzione, confeſſando eſſer del ſuo dovere di confermare, come correva la diſciplina, e non ſciogliere il legame impoſto dagli altri Veſcovi; poichè egli ſi guardava bene d'indurre un ſciſma tra ſe, ed i Veſcovi; come ſi ha dalla di lui Lettera, che fu letta nel Concilio di Limoges l'anno 1031., in cui così ſcrive il detto Pontefice. *Profiteor omnibus meis ubique terrarum adiutorem me potius, & conſolatorem eſſe, quam contradictorem. Abſit enim ſchiſma a me, & Coepiſcopis meis. Itaque illam pœnitentiam & abſolutionem, quam tuo excomunicato ignoranter dederam, & ille fraudolenter accepit, irritam facio, & caſſam.*

Così parve ad Enrico Veſcovo di Liegi una novità troppo pregiudiziale alla ſua Giuriſdizione, quando inteſe, ſebben per errore, che da S. Gregorio VII. era ſtato aſſoluto un ſuo Dioceſano l'anno 1078, e ſtimando perciò di non dover ſtarſi indifferente ad un tanto pregiudizio, gli ſcriſſe con que' termini di aſprezza, che ſtimò convenire ad uno, il quale contro i Canoni, e la giuſtizia ſi uſurpava l'altrui Giuriſdizione; ma già ſul fondamento delle falſe Decretali, che dappertutto ſi erano ſparſe, ſi era cominciato ad erigere la gran mole della vaſtiſſima podeſtà del Romano Pontefice; così che quantunque il detto Pontefice non lo aveſſe direttamente aſſoluto, pure per riſpondere al ſuppoſto del Veſcovo lo riprende d'irriverenza, perchè aveva ſcritto con mordacità ſu di un' Atto, che ſarebbe un eſercizio della ben nota

Pon-

Pontificia Podestà ; *Mirati sumus non ea te, qua decuit, ad Apostolicam Sedem reverentia scripsisse : sed nos ab absolutione illius Parochiani tui, qui olim ad nos venit, mendaci invectione reprehendisse, tanquam Apostolicæ Sedi non esset auctoritas, quoscumque, & ubicumque vult ligare, & absolvere.*

Nè anch' era nota la pretesa Pontificia podestà di esimere i Regolari dalla Giurisdizione degli Ordinarj; giacchè i Monaci Cluniacensi, essendosi fatti ordinare dall' Arcivescovo di Vienna in vigore di Privilegio Apostolico in pregiudizio del Vescovo di Mascon Diocesano, questi ne espose le sue lagnanze nel Concilio Ansano l'anno 1025., ed i Padri del Concilio considerato l'affare per quel verso, che dovevano, dichiararono di non doversi aver per rato quel privilegio, perchè contrario a Sacri Canoni : *Relegentes sancti Calcedonensis Concilii & plurimorum authenticorum Conciliorum sententias, quibus præcipitur, qualiter per unamquamque Religionem Abbates, & Monaci proprio subesse debeant Episcopo, & ne Episcopus in Parochia alterius audeat ordinationes, vel Consecrationes absque licentia ipsius Episcopi facere, decreverunt chartam non esse ratam, quæ Canonicis non solum non concordaret, sed etiam contradiceret sententiis. Archiepiscopus ratione convinctus de Gausleno (Episcopo) veniam petit.*

Neppur era conosciuta la podestà del Papa di spedire i suoi Legati e Nunzj forniti di Giurisdizione nelle Provincie del Mondo Cattolico, ed avendo voluto spedire Papa Giovanni VIII. un suo Legato in Francia, per aver il detto Legato tentato soltanto occupar tra li Vescovi il primo luogo, parve una novità così strana, che Incmaro Arcivescovo di Reims stimò di dovervisi opporre, come ad uno attentato contro i sacri Canoni : *Rhemorum Archiepiscopo reclamante, audientibus omnibus hoc factum sacris regulis obviare.*

Nè

Nè anch' era punto nota la pretesa podestà Pontificia intorno alli mandati, e riserve de' beneficj dell' altrui Diocesi, giacchè, questi su la di loro prima origine parvero così nuovi, ed ingiusti, che Roberto celebre Vescovo di Lincoln, troppo noto nel suo tempo per la sua Dottrina, e bontà di vita, non ebbe ripugnanza di scrivere ad Innocenzio IV., giusta la testimonianza di Matteo Paris (a), che tali mandati erano ripugnanti all' Apostolica Santità: *Non est igitur literæ tenor Apostolicæ sanctitati consonus, sed absonus plurimùm, & discors*.

Nè in somma era nota la Pontificia Podestà di derogare a Sacri Canoni, ed alle antiche Apostoliche Costituzioni; poichè il medesimo Vescovo di Lincoln scrivendo al medesimo Innocenzo IV., chiama la pretensione di tale deroga un diluvio d'incostanza, di arroganza, d'inverecondia, d'inganni, e di altri infiniti vizj, e perturbatrice della purità della Religione, e della tranquillità della Società: *Ex non obstante scatet cathaclysmus incostantiæ, audaciæ, & procacitatis, inverecundiæ, mentiendi, fallendi, diffidenter alicui credendi, & ex his consequentium vitiorum, quorum non est numerus, Christianæ Religionis puritatem, & socialis conversationis hominum tranquillitatem commovens, & perturbans*.

Su di tali però intraprese Romane qual fosse la meraviglia, ed il sentimento del Mondo Cattolico, non lo farò dire dagli Ecclesiastici; ma bensì da un Principe secolare, cioè da Filippo IV. Re di Francia, il quale così ne scrisse al Papa Clemente V., quando per altro non ancora la pretesa cotanto ampia Podestà Pontificia aveva fatto l'intiero suo gran progresso: *Gravis*

(a) *Matthæus Paris ad an.* 1253.

Gravis, quod absit, fieret injuria, si sine justa causa ministerium a Deo sibi traditum, & defensionis Fidei meritum auferretur ab eis (Episcopis). Nec Prælati talem injuriam meruerunt, nec Rex salvo suo Juramento posset hoc tolerare, essetque peccatum gravissimum spernere eos, quos Deus misit; qui vos enim spernit, me spernit, ait Dominus. Quis ergo sacrilegus vobis, Pater sancte, præsumet consulere, quod vos eos spernatis, imo potius Jesum Christum mittentem.

Nè mai pertanto crederono i Vescovi, quantunque si fosse già resa stabile per pratica la riserva di molti punti al Romano Pontefice, che ad essi non competesse più la perduta giurisdizione, cioè gli oggetti di essa, giacchè, se si dasse un' occhiata alla storia de' Concilj particolarmente di Pisa, di Costanza, di Basilea, di Francoforte, e di tanti altri, fin anche del Concilio di Trento, si troverebbe piena delle gravi lagnanze de' Vescovi, e di trattati, acciocchè fossero rimessi nella di loro pristina podestà, e giurisdizione, a tenore de' Sacri Canoni.

Nè mai pur anche si fecero perciò scrupolo i Vescovi di ostare alle Pontificie determinazioni, e precetti, e di far essi ciò, che arroga a se il Romano Pontefice, quando, o l'appoggio de' Principi, o qualche circostanza li resero sicuri, che non soccomberebbono alla Romana Potenza, quantunque l'ordine di Roma accompagnato fosse colla minaccia della scomunica, o di altra censura, perchè ben sapevano esser di niun valore, ed effetto quella censura, che s'imponesse per l'esecuzione di quel comando, il quale fosse discorde da' Sacri Canoni, e per tralasciarne gli esempj, basterà quì allegare il solo famoso Incmaro Arcivescovo di Reims, il quale dopo varj ordini, che alla giornata uscivano da Roma in nuove materie, alla perfine scrivendo al sommo Pontefice Nicolò I. con modestia sì, ma con altrettanta chiarezza gl'intuonò, ch'

ch' egli perdeva il tempo nel minacciarlo di ſcomunica ne' ſuoi ordini, ſe prima non lo trovaſſe violatore dei Sacri Canoni: *Mihi verò neceſſe erit me taliter gerere, ne toties auctoritatis veſtræ Epiſtolas excomunicationes intentantes, & objurgationes (quas rarò, & magna neceſſitate fiendas in Apoſtolicorum virorum literis legimus) ferentes de reliquo accipiam, ſicut iſtis temporibus peccatis meis merentibus frequenter accepi. Quod ſi ſanctitati veſtræ placuerit non vobis opus agere inpoſtmodum erit, donec Apoſtolica veſtra juſſio me inobedientem in aliquo contra regulas ſacras per contemptum, quod abſit, invenerit.*

E quale ſu di ciò foſſe anche la ſentenza de' Teologi illuminati, ce la dice Pietro Regis Abbate di S. Michele nell' Aſſemblea tenuta avanti il Re di Francia, in cui ſi trattò dell' unione della Chieſa in tempo dell' Antipapa Benedetto XIII., che quelle parole di Criſto: *quodcumque ligaveris ſuper Terram, erit ligatum, & in Cælis*, erano condizionate, ſignificando, che doveſſero produrre il di loro effetto, quando il Papa opraſſe giuſta la ſua podeſtà, e che pertanto ſia neceſſario, che il Papa fondi nella ragione ciò, che opera; poichè altrimente ſarà nullo il di lui precetto, e la di lui ſcomunica, mentre il poter far male non è una vera podeſtà. Ecco dunque, com' egli ſi eſprime nelle ſue parole rapportate da Lenfant (a): *les paroles de J.C.* quodcumque &c.*ſont condizionelles, c'eſt a dire quand le Pape fait ſelon ſa puiſſance. Il faut que le Pape fonde en raiſon ce qu' il fait, autrement ce qu' il fait, eſt nul. Pouvair mal faire n'eſt pas puiſſance.*

CAP.

(a) *Jacques Lenſant Hiſt, du Conſile de Piſe livre* 1. §. 59.

CAP. IV.

Quanto nuove , tanto ingiuste parvero alla Chiesa le prime Romane esazioni su le rendite delle Chiese particolari , come la Chiesa le riprovò , e come cercò di fermarne il corso colla sua autorità .

ESsendosi già dimostrato a quanto falso fondamento per ragione della qualità di Capo sia appoggiata la Pontificia pretensione di essere il Romano Pontefice il dispotico dispensatore della Ecclesiastica podestà, e giurisdizione , ben si conosce nel tempo stesso , che la medesima qualità sia anche un falso , ed inefficace fondamento per ascrivere a se anche la proprietà , o sia il dominio de' beni di tutte le Chiese colla podestà di disporre delle di loro rendite a suo arbitrio .

Parvero perciò tanto nuovi , ed ingiusti i primi esempj di tal dispotico Pontificio maneggio sulle rendite Ecclesiastiche , che quantunque non si trascurasse per parte di Roma mostrarlo giustificato , e plausibile , pure ciò non bastò a mitigar l'orrore , che ne recarono le prime esazioni .

Ce ne porge una troppo chiara pruova il Re di Francia Ludovico VII. il quale giusta il racconto , che ne fa il Walsinghan (a), ricevendo verso l'anno 1148. un Privilegio Pontificio, in cui se gli concedeva la prima vacanza in ogni Chiesa Cattedrale colla rendita del tempo della vacanza, egli stimò piuttosto bruciar tal privilegio, che dannarsi con tali vantaggi : *Ludovicus Rex Francorum de Hyerusalem est regressus , cui cum quidam Clericus Papale Privilegium attulisset , quod in*

(a) *Thomas VValsing. in Hyppodigmate Neustriæ .*

in omni Cathedrali Regni sui primam vacaturam haberet cum fructibus medio tempore provenientibus, ille confestim combussit literas, dicens, se malle tales comburere literas, quam animam suam in Inferno torqueri.

Era dunque fin allora ignoto tal Dominio del Romano Pontefice sopra i Beni Ecclesiastici, e ne ributtò la donazione quel Principe, perchè proveniente da mano, la quale non ne era la Padrona.

Con tutto ciò la pretensione Pontificia fece tali progressi, che oltre certe determinate esazioni, si udirono spesso delle straordinarie ancora, le quali riducevano le Chiese in tali povertà, che si mosse la Chiesa Universale a mettervi del freno.

In fatti il Concilio Generale di Costanza, compassionando lo stato delle Nazioni stimò di non dover trascurare una tale importante materia. Entrò per tanto nella considerazione della dignità suprema del Romano Pontefice, e del di lui officio in riguardo della Chiesa Universale, e che perciò potrebbe occorrergli tal volta il bisogno di grande spesa per il bene di essa Chiesa, e conobbe in conseguenza di esser cosa giusta, che dalle Chiese particolari, se gli dasse il soccorso; ma conoscendo pur anche di non esser conveniente, che ciò dipendesse dal solo artibrio del Papa, decretò nel tempo stesso, che il bisogno giudicar si dovesse, non già dal Papa, ma dal Concilio Generale. Tal' è dunque il suo Decreto emanato nella Sessione XLIII. dopo la elezione del Pontefice Martino V. *Declarat sancta Synodus non licere Summo Pontifici indictiones, sive exactiones quascumque supra Ecclesias, vel Ecclesiasticas Personas imponere per modum Decimæ, vel alio quovis modo, si vera sit causa necessitatis, propter quam esset eidem debitè subveniendum, vocato Generali Concilio, secundum quod expediens videbitur, & utile secundum Decretum Concilii provideatur eidem.*

Così

Così non furono meno diligenti le Chiese Nazionali a mantener qualche freno alle Romane imposizioni con apporvi la condizione del consenso, almeno di ciascuna Chiesa delle Nazioni. Ci porge di tal provvidenza un' autentico documento la Prammatica Sanzione di S. Ludovico Re di Francia, nel di cui Articolo V. si determina di non doversi permetter affatto in quel Regno qualunque Romana esazione, se non per urgente, e pia causa, e senza uno spontaneo consenso del Re, e della Chiesa del Regno: *Item exactiones, & onera gravissima pecuniarum per Curiam Romanam Ecclesiæ Regni nostri impositas, vel imposita, quibus Regnum nostrum miserabiliter depauperatum existit, sive etiam imponendas, vel imponenda levari, aut colligi nullatenus volumus nisi dumtaxat pro rationali, pia, & urgentissima causa, vel inevitabili necessitate, ac de spontaneo, & expresso consensu nostro, & ipsius Ecclesiæ Regni nostri.*

Simile providenza osservasi ancora presso qualche altra Nazione, e si trovano anche gli effetti presso di esse, reclamando da tali imposizioni al Concilio Generale.

Così l'Università di Parigi appellò dalla imposizione delle Decime per un anno in vigore di un Decreto d'Innocenzo VIII., emanato l'anno 1491. sopra i beneficj di Francia sul pretesto della Guerra contro il Turco, appellò, dico, dal Papa non bene informato alla Sede Apostolica, al Concilio Generale, ed a chiunque appartenesse (a). Nè dissimile fu l'appellazione interposta dal Capitolo della Chiesa Cattedrale di Parigi all' imposizione delle Decime ordinata da Alessandro VI. l'anno 1501. (b). Così parimente, come rapporta Pietro

(a) *Libert. Eccl. Gallic. Tit. n. 5.*
(b) *Ibid. Tit. 22. n. 29.*

tro de Marca (a). Il Clero di Spagna l'anno 1523. appellò dall' imposizione della quarta parte delle rendite de' beneficj di quel Regno ordinata da Adriano VI.

Vestigj più antichi di tali appellazioni si ritrovano in Inghilterra, quando pur anche era perfettamente Cattolica, la quale gravata da immense Romane esazioni, la Chiesa Anglicana, così scrisse sotto Innocenzo IV. al Legato Apostolico giusta la testimonianza di Matteo Paris (b). *Cum igitur huic exactioni contradicat Ecclesia Anglicana per procuratores, hanc contradictionem communem Domino Papæ insinuare velitis pro statu Ecclesiæ Anglicanæ præsentiam Domini nostri Jesu Christi appellantes, & Concilii Universalis aliquo tempore per Dei gratiam convocandi*. Così parimente essendo gl' Inglesi l'anno 1246. gravati di molte esazioni dal Legato di Urbano IV., come vien rapportato dal medesimo storico (c); *Appellant ad Sedem Apostolicam, & etiam ad Generale Concilium, vel si necesse foret, ad summum Judicem*. Lo spirito dunque della Chiesa intorno alle Romane esazioni è stato di riprovarle tutte interamente, come indoverose per se stesse, con ammetter bensì soltanto qualche sovenzione in caso di necessità, da esaminarsi, ed approvarsi dalla Chiesa Universale, ò almeno da ciascuna Chiesa Nazionale, di ostarle altrimenti, e di appellarsene come da cosa ingiusta.

Nè mai fu riconosciuta per vera, e legittima causa di qualunque esazione l'ordinario, e cotidiano sostentamento del Romano Pontefice, come dalla conformi-

---

(a) *Petrus de Marca de concordia Sacerdotii, & Imperii lib. 6. cap. 12. num. 9.*

(b) *Matthæus Paris Hist. Anglic. in Henricum III. ad annum 1246. pag. 691.*

(c) *Idem ad annum 1263. pag. 1003.*

M

formità del Sommo Sacerdote de' Giudei, a cui i Leviti dovevano contribuire le Decime per il di lui sostentamento, vollero dedurre, e sostenere il Cardinal Pietro de Ailli, ed altri adulatori della Corte Romana; giacch' è stato sempre noto alla Chiesa, che come la condizione di quel Sommo Sacerdote era di non possedere, nè amministrare la menoma rendita, e perciò il di lui sostentamento doveva darsi da' Leviti, i quali godevano delle molte ricche possessioni; così al Romano Pontefice per esser stato sempre abbondante di rendite, non si deve veruna prestazione di sussidio, e per non fare più lungo un tal discorso, con mostrare la condizione del Romano Pontefice riputata sempre ricca, e vieppiù splendida, non solo bastevole per un Sommo Sacerdote, ma anche per un Potentato, basterà sentire Pietro de Marca, il quale così in accorcio ne unisce le prove a differenza della condizione del Sommo Sacerdote de' Giudei (a), *Iis quibus cordi fuere Romanæ Ecclesiæ negotia, contenderunt ei competere jus percipiendi Decimam redditum Ecclesiasticorum, ad exemplum videlicet Pontificum veteris Testamenti, quibus Levitæ contribuere tenebantur decimam suorum redituum; adeo ut Petrus de Alliaco in sententiam illam tractus sit, quam amplexi sunt Universi Doctores Itali. At decretum Concilii Constantiensis contrariam sententiam confirmavit ad eruendam ex animis hominum falsam illam doctrinam, petitam ex comparatione Pontificum Judeorum cum Romano Pontifice, ut ait Capitulum Parisiense in Actis appellationis anni millesimi quingentesimi primi. Discriminis autem ratio manifesta est. Pontifices namque legis Judaicæ nullo alio reditu fruebantur. At disciplina Ecclesiæ Christianæ alia ratione providit sub-*

(a) *Petres de Marca de concordia Sacerdotii, & Imperii lib. 6. cap. 12. §. 10.*

ſubſtentationi ſui Cleri ; diſtributis Eccleſiis in Diœceſes , ea Methodo , ut omnes reditus Diœceſeos in poteſtate eſſent Epiſcopi , juxta Canones Antiochiæ , & Chalcedonis , decretaque Pontificum Gelaſii , & Symmachi . In hac generali inſtitutione portio quoque ſua Romanis Pontificibus tributa eſt in Diæceſi Romana , qua portione ſibi ſatisfactum putarunt , nullum præterea auxilium implorantes , etiam tum , quando ſolis Matronarum oblationibus potiebantur , ut loquar cum Ammiano . Satis quippe id erat ſub Paganis Imperatoribus pro ſubſtentatione Cleri Romani , & mille quincentorum Pauperum ; ſufficiebatque inſuper ſubſidiis , quæ a Summis Pontificibus mittebantur ad Eccleſias remotas , ut teſtatur Euſebius lib. 4. c. 12. & lib. 6. cap. 35. Hyſtoriæ Eccleſiaſtichæ . Potentia porrò eorum crevit ex redditibus Latifundiorum , quæ Eccleſiæ Romanæ in diverſis Provinciis collata ſunt ab Imperatore Coſtantino , & Senatoribus Romanis ; quorum numerus ab Anaſtaſio Bibliothecario recenſitus eſt . Tantum autem abeſt , ut ea patrimonia non ſufficerent alendo Epiſcopo Romano , ejuſque Clero , ut etiam ex iiſdem redditibus Priſci Pontifices alerent in Provinciis ingentem pauperum numerum præter eos , qui eorum quoque cura alebantur in Urbe , ut conſtat ex diverſis locis Epiſtolarum Sancti Gregorii . Quin etiam teſtatur Papa Martinus in Epiſtola XVI. eos magnificè exercuiſſe jus hoſpitii erga peregrinos omnes . Potiori itaque ratione Romana Eccleſia cenſenda eſt . Hodie poſſidere ultra id , quod neceſſarium eſt Summo Pontifici , & Eccleſiæ Capiti alendo , poſtquam liberalitate Chriſtianiſſimorum Regum Pipini , Caroli Magni , & Ludovici Pii locupletata eſt ob conceſſum Sedi Apoſtolicæ Exarchatum Ravennæ , Ducatum Romanum , itemque Spoletanum , aliaque ingentia patrimonia . Niſi fortaſſe adverſus hæc dicatur, Pontificem quidem Romanum ad Principis dignitatem evectum fuiſſe his donis ſed eodem tempore præbitas novas prodigendi cauſas

sas. Verum Clerus non tenetur in eo agnoscere dignitatem Principis Sæcularis; quamquam si reddituum Pontificiorum dispensationi modus adhiberetur, sufficerent haud dubie huic magnificentiæ, & his sumptibus, neque necessarium esset subjectos Romanæ Sedis, aut Personas Ecclesiasticas Tributorum onere opprimi.

CAP. V.

Quale sia stato il sentimento del Mondo Cattolico intorno al potersi resistere lecitamente al Romano Pontefice senza mancarsi di rispetto alla Sede Apostolica.

MOlti sono i motivi soliti ad allegarsi, ma due sono i principali, per cui si è creduto di potersi lecitamente far fronte alle intraprese Romane, senza mancarsi al dovuto rispetto verso la Santa Sede Apostolica.

Il primo si è, che come la podestà, che diede Cristo al Capo della sua Chiesa, fu data unicamente da esercitarsi giusta le regole della giustizia, e fu perciò unicamente diretta alla edificazione della Chiesa; così perchè siffatte intraprese Romane non sono guidate dalla giustizia, e tendono alla destruzione della Chiesa, e perciò non provenienti dalla legittima, e genuina podestà, si possono liberamente impedire senza taccia d'irreverenza, perchè non si viene ad ostare alla sua vera podestà.

Fu certamente una tale Dottrina conosciuta fin dall' antica Chiesa, come ben appoggiata alla ragione, e non mancò d'insegnarla anche S. Leone Papa, dicendo espressamente, che in que' Pontificj Decreti esiste il Privilegio di S. Pietro, cioè il debito d' ubbidienza, i quali sono diretti dalla giustizia di S. Pietro me-

medesimo (a): *manet ergo Petri privilegium, ubi ex ipsius æquitate fertur Judicium.*

Di tale ragione stimò doversi servire l'Imperadore Carlo Calvo regolato dal notissimo Incmaro di Reims contro la novità, che tentava il Sommo Pontefice Adriano II. nelle materie Ecclesiastiche, oppugnandole, come quelle, che non uscivano *ex privilegio Beati Petri*, e soggiunge perciò nella sua Lettera diretta al Papa medesimo, che qualora volesse esigere il debito d'ubbidienza, comandasse cose giuste. *Ergò jubete, & judicate ex privilegio Magni Petri juxta æquitatis ejus judicium, quæ jubenda, & judicanda sunt: ne, ut dicit ejus Coapostolus, vituperetur Ministerium vestrum: quia & Nos secundum Regium Ministerium nostrum, quantum ex nobis est, cupimus servare, quod scriptum est: filii obbedite Parentibus vestris in Domino NB. quod fuerit justum, vel judicatum a Domino.*

Fu per tanto comune Dottrina della Chiesa, che non altra podestà diede Cristo a S. Pietro, ed alli di lui Successori, come ad ogni altro Prelato, che quella, la quale amministrata fosse con giustizia in edificazione della Chiesa, con riputarsi ogni altra per adulterina, e da disprezzarsi, se tendesse alla destruzione di essa, come della sua Podestà attesta S. Paolo scrivendo a' Corinti (b): *secundum Potestatem, quam dedit mihi Dominus in ædificationem, & non in destructionem.*

S. Bernardo, il quale mal vedeva, ed odiava giustamente le novelle Romane intraprese, per non apparire nel tempo stesso irrispettoso verso la Santa Sede, non trascurò di affacciare una tale nota Dottrina

---

(a) *S. Leo Papa I. Serm. 3. Anniversf.*
(b) *D. Paulus Epist. 2. ad Corinth. cap. 13.*

trina nelle sue considerazioni dirette ad Eugenio Papa (a): *Non sum tam rudis, ut ignorem, vos positos dispensatores, sed in ædificationem, non in destructionem.*

Così colla medesima ragione Roberto Vescovo di Lincoln famoso a suo tempo per la pietà, e Dottrina si oppose al Papa Innocenzo IV. per le Pontificie proviste, e riserve de' Beneficj delle altrui Diocesi, dicendo, che quest' essendo in distruzione della Chiesa non provenivano dalla legittima podestà, che gli era stata data da Cristo, soltanto in edificazione, e che perciò tali proviste, e riserve non erano ammesse dalla Santità della Sede Apostolica (b): *Apostolicæ Sedis Sanctitas non potest, nisi quæ in ædificationem sunt, & non in destructionem. Hæc enim est potestatis plenitudo omnia posse in ædificationem: Hæc autem, quas vocant Provisiones, non sunt in ædificationem, sed in manifestissimam destructionem. Non igitur eas potest Beata Sedes Apostolica acceptare: quia caro, & sanguis, quæ Regnum Dei non possidebunt, eas revelavit.*

Così l'Università di Parigi allegò anche la medesima causa per legittimare la sua opposizione all' imposizione delle Decime, imposta sopra i beneficj di Francia per Decreto d'Innocenzo VIII., dicendo nell' Istromento d'appellazione rapportato da Pietro di Puy nelle pruove della libertà della Chiesa Callicana: *Quamvis enim secundum Apostolicam doctrinam Papæ potestas a Christo immediatè sit, est tamen ad Ecclesiæ ædificationem.*

Per tralasciare intanto altr' infiniti esempj di tal fatta, quale ne fosse la Dottrina anche presso degli antichi illuminati Teologi, ci viene espressa dal menzio-

(c) *S. Bernad. de consid. lib. 3. cap. 4.*
(b) *Apud Matth. Paris ad annum 1253.*

zionato Pietro Regis (a): *Toutes fois , & quantes que le Pape fait quelque chose, qui ne convient pas par la fin pour la quelle il a été ordonné, on ne lui doit point obeir , comme on n'obeit point a un juge , s' il fait , ou sententie aucune chose outre la jurisdiction* .

L'altro motivo , per cui si è creduto di potersi ostare alle operazioni perniciose del Papa senza mancarsi di rispetto alla Sede Apostolica , si è , perchè piacque distinguere la Sede Apostolica dalla persona del Papa .

Così vogliono, che l'abbia distinta S. Paolo, quando lodò la fede de' Romani . La distinse anche S. Clemente Papa , quando mandò una Lettera dogmatica alli Corinti, in nome della Chiesa Romana .

La distinsero ancora i Padri de' Concilj Generali Efesino II. , e Calcedonense , con esprimere la varia qualità , e carattere de' Legati .

Come pure ne' tempi a noi più vicini si è veduta espressamente praticata la medesima distinzione in varj stromenti di appellazione con appellarsi dal Papa alla S. Sede Apostolica .

Così si servì di tale distinzione il Re di Francia Enrico II , quando proibendo tutte le esazioni Romane con intimar quasi una Guerra al Papa , si protestò nel tempo stesso di portare tutta la dovuta venerazione alla Sede Apostolica .

Distinzione in fine sostenuta da' Vescovi Francesi nel Concilio di Trento , quando ; essendo insorta una grave meraviglia , come il menzionato Re protestando contro il Papa, dicesse ciò non ostante di conservar la dovuta venerazione verso la Sede Apostolica , provarono essi di esser pur troppo vera una tale distinzione , conosciuta , ed abbracciata anzi da' medesimi Sommi

(a) *Presso Lenfant loc. cit.*

Sommi Pontefici, come si ha dalla di loro risposta, rapportata nella Storia del medesimo Concilio dal Sarpi: *Non potevano sopportare nè a Roma, nè in Trento, che il Re protestasse contro il Papa, e volesse anco fargli Guerra, e tuttavia dicesse, che conservava la medesima riverenza verso la Sede Apostolica, non essendo la Sede Apostolica altro, che il Papa. Al che i Francesi rispondevano, che l'antichità non ebbe questa opinione; anzi Vittor III., che fu pur tra' Papi di quelli, che molto si assunsero, disse, che la Sede Apostolica era sua Signora. L'istesso fu detto innanzi lui da Steffano IV., e da' più vecchj Vitaliano, e Costantino appare chiaro, che per Sede Apostolica vien intesa la Chiesa Romana, altrimente, quando fosse una stessa cosa col Papa, anco gli errori, e difetti del Papa sarebbono della Sede Apostolica.*

CAP. VI.

Quali, e quanti mezzi credè il Mondo Cattolico di esservi per impedire le Romane intraprese, e come si videro efficacemente praticati.

DAll' ingiustizia delle Romane intraprese ricavò la Chiesa il suo diritto di propria difesa. Già infatti conobbe, ch' era pur lecito a ciascuno, il quale ne riceveva il pregiudizio, di reclamarne, e di ostarvi per quanto lo permettevano le di loro forze, e già abbiamo osservato, che molto spesso ne hanno i Vescovi reclamato, e quando loro riuscì, ne impedirono l'esecuzione.

Conobbe per tanto anche il Mondo Cattolico due esser i mezzi, onde gli oppressi potessero rilevarsi dalli Ponteficj aggravj; uno esser quello dell' autorità della Chiesa Universale, e già infatti, quando si vide adunata in Concilio, non lasciò, come si è sopra

nota-

notato, di porvi il dovuto freno con i fuoi facrofanti Decreti; l'altro effer quello della protezione del Principe; e ficcome la Chiefa non è fempre congregata, anzi molto di raro ha potuto congregarfi; e perchè non fempre hanno potuto i Vefcovi per fe fteffi refiftere con fucceffo alla Pontificia Potenza, a cui anzi fi fono veduti foccombere; così fi fono vedute troppo fpeffo le Chiefe Nazionali cercar il di loro fcampo nella Potenza Secolare.

Non fa di meftieri ripetere le tanto note, e divulgate ragioni, con cui moftrar fi debba effere li Principi in virtù del di loro intrinfeco ufficio, protettori non meno della Repubblica, che della Chiefa, e Cuftodi de' Sacri Canoni, e della difciplina, e che perciò fian tenuti giufta il fentimento de' Padri ad impiegar a di lor favore quella podeftà, ch' è ftata loro da Dio a tal' effetto data, dovendo effi ricordarfi, come dice S. Ifidoro (a): *fe effe Deo redituros rationem propter Ecclefiam, quam a Chrifto tuendam fufceperunt.*

Così è pur anche noto, che tal' officio del Principe non fi raggira foltanto nel difendere la Religione, ma nel difender anche ciafcuna Chiefa nel fuo efterno da tutto ciò, che turbaffe, e diffipaffe il perfetto, e genuino ftato di effa, i fuoi diritti, le fue prerogative, e le fue foftanze.

Come anch' è al pari noto, che i Principi tanto più pronti effer debbano a foccorrere la Chiefa, quanto più priva di altro ordinario ajuto fi conofceffe, come farebbe appunto nel cafo, che foffe oppreffa dal fuo Capo.

Tralafcio fu tal particolare le ragioni per effere a cia-

(a) *S. Ifidorus de Summo Pon.*

a ciascuno ben note, e tralascio anche in grazia della brevità gli esempj de' ricorsi contro il Papa, e della prestazione del braccio de' Principi, bastando soltanto d'indicare di non essersi mai dubitato di un tal diritto del Principe.

Ecco come Giovanni Gersone parla del diritto de' Vescovi oppressi di ricorrere tra varj mezzi anche alla protezione del Principe (a): *Status Episcopalis, si nimis attentetur in suis juribus essentialibus quoad restrictionem usus vel exercitii passim communiter per Papam absque majori utilitate Ecclesiæ, sive hoc esset in exemptionibus subditorum ab eo, sive in reservationibus casuum in foro pœnitentiæ, sive in restrictione stipendiorum temporalium, sive in reservatione beneficiorum Ecclesiasticorum sub eo, seu per inductionem onerosam privilegiatorum, aut modis similibus: Ille inquam status Episcopalis posset rationabiliter deferre querelam, ne dum ad Papam, & generale Concilium, quod est convenientissimum medium, sed ad Principes Orthodoxos, implorando juvamen opportunum*. Questo sentimento, perch' è comune a' Scrittori, basta di essersi qui indicato.

Quanto però sia l'indispensabile obbligo del Principe di soccorrere la Chiesa contro il Papa ce lo insegnano anche gli Scrittori.

Nell' Arringa, che fece Pietro Regis alla presenza del Re di Francia nell' assemblea, in cui intervennero gli Oratori dell' Antipapa Benedetto XIII., dopo che il detto Oratore Francese ebbe divisati gli aggravj, e le indebite esazioni, che soffrivano le Chiese per opera del Papa, conchiuse, che non essendovi altro efficace mezzo, sia obbligo del Principe impedirle: *c' est a vous, Sire, a vous opposer a ces exces. Il n' est point besoin d'un Concil general, que le Pape*

(a) *Tract. de Statibus Eccl. de Statu Prælatorum consid. 9.*

Pape ne veut point assembler . On depuille l'Eglise de ses biens ; il faut resister a l'usurpateur .

Così Pietro de Marca , Scrittore certamente fornito della più perfetta cognizione di un tal diritto de' Principi , e della pratica di esso , non tira dai fatti il diritto, ma bensì dall' intrinseco ufficio, ed autorità medesima del Principato . In riguardo dunque dei Principi in generale dice (a) : *Principes summam habent auctoritatem impediendi exactionem Curiæ Romanæ in Regnis suis* . E parlando precisamente del Re di Francia , dice : *Rex tanquam Protector libertatum Ecclesiæ Gallicanæ , & vi etiam Regiæ auctoritatis prohibere potest quæcumque tributa , quæ Summus Pontifex sive titulo Annatarum , sive alio quolibet modo imperare vellet Personis Ecclesiasticis , ac etiam prohibere , ne ea , quorum exactioni consensus jam est adhibitus , augeatur inposterum .*

Potrà passare presso taluni , come sospetta la fede de' detti Scrittori , ma si degnino almeno prestar fede ad un S. Ivone Vescovo di Chartres , il quale in occasione de' varj Romani aggravj , che si esercitavano da' Legati Apostolici , così risponde al Re di Francia Filippo I. : *Si quis eos (scilicet Episcopos) ultra terminos a Patribus constitutos angariare voluerit, vos habito cum eis comuni consilio injustis oppressionibus pro persona vestra resistito .*

Ed è tanto per altro certo un tal diritto del Principe , che i medesimi acerrimi difensori della Podestà del Papa si sono veduti astretti di confessarlo .

Troppo distesamente confessa ciò il Cardinal Gaeta-

(a) *Petrus de Marca de Concordia Sacerdotii , & Imperii lib. 6. cap. 12. §. 13.*

tano nel suo Trattato: *de auctoritate Papæ, & Concilii cap. 27.*, e dopo la di lui autorità dice Domenico Soto, il quale fu uno de' Teologi, che intervennero nel Concilio di Trento (a): *quamquam, uti ait Cajetanus in Apologia de Potestate Papæ* c. 27., *non sit principibus neganda illa Tiranidi resistendi potestas, quam jure naturali, & gentium habent etiam in rebus Ecclesiasticis. Etenim si* (quod absit) *Summus Pontifex vel Episcopi Ecclesiastica bona manifesta tirannide dissiparent, & Sacerdotia in perniciem Ecclesiæ, providerent; possent Principes possessiones prohibere, & Ecclesiæ ipsi contra hujusmodi pestem adiutrices manus porrigere.*

Anzi Andrea Duvallio, il quale ben si sà, quanto era impegnato a favore della Pontificia Podestà, per cui fece quel suo Trattato: *de suprema Romani Pontificis in Ecclesia potestate*, costantemente afferma, che per gli eccessi del Papa non sia necessario il Concilio, a cui egli vuole non esser lecito appellare; poichè vi sono i Principi, i quali per se stessi possono impedirli (b): *Dices Principes, & Respublicas graviter nonnunquam conqueri se a Pontificibus graves injurias pati, nullumque ad has depellendas efficacius remedium esse, præter provocationem ad Concilium Generale. Respondeo non licere propterea ad Concilium provocare; cum Principes sibi, suisque rebus possint alia via consulere, scilicet non obediendo mandatis Pontificis: Imo si aliter non possunt, sibi succurrere strenuè, prudenterque resistendo & cum ea moderatione, quam superiori quæstione, ubi de iniquis, & Ecclesiæ perniciosis dispensationibus assignavimus.*

Insegnano, e confessano un tal diritto del Principe altr' infiniti Scrittori, e la differenza, che tra essi giusta

(a) *Soto in 4. sentent. dist. 25. q. 2. art. 2. conclus. 2.*
(b) *Duvall. loc. cit. part. 4. qu. ult.*

giusta il di loro vario partito verte, si è, se, o in virtù della Regia autorità, o per modo di rimedio, e difesa possa il Principe ostare alle intraprese Romane; ma come queste sono questioni da scuola, al nostro assunto niente importano, purchè costi, che in qualunque maniera vi sia il diritto del Principe.

Fin dove poi possa estendersi il Principe, per reprimere le ingiustizie del Papa basta sentire tra gli altri il rinomato Giovanni Parisiense detto Teologo Domenicano: *Licitum est Principi abusum gladii spiritualis repellere, eo modo, quo potest etiam per gladium materialem, præcipuè ubi usus gladii spiritualis vergit in malum Reipublicæ, cujus cura Regi incumbit: aliter enim gladium sine causa portat.*

CAP. VII.

Del Principato politico, e delle Romane intraprese sopra di esso.

PEr discorrere in tutte le sue parti dello stato alterato della Chiesa per opera del Romano Pontefice, dopo che abbiamo parlato della Chiesa in quanto si distingue dal Ceto de' Laici, e dallo stato profano, fa di mestieri parlar anche della Chiesa, in quanto vien compresa sotto il nome di Repubblica Cristiana. E perchè in essa ha il suo distinto luogo, la sua distinta Podestà, ed i suoi distinti oggetti il Principato terreno, il quale di più, perchè accolse nel seno del suo Stato la Chiesa di Cristo, ne divenne il Custode, e il Protettore. Ma come anche il Principato fu dal Papa attaccato; onde potesse Roma sacra vantare l' intera Monarchia del Mondo, così fa duopo mostrare lo sconvolgimen-

to

to di quell' armonico governo, che Cristo volle nella Repubblica Cristiana colla confederazione della spirituale, e terrena Potenza in due distinte Persone, e sopra i suoi rispettivi oggetti insegnato con diligenza, e premura da' Padri, e da' medesimi Romani Pontefici. Su di che a proposito disse S. Bernardo (a): *Summus, & Sacerdos, & Rex, & commiscuit ea nihilominus, ac confœderavit in suo corpore, quod est Populus Christianus.*

O come con maggior chiarezza disse Lupo Abbate di Ferrieres uno de' più dotti, e pii uomini del Secolo IX. (b): *Rex Regum idemque Sacerdos Sacerdotum, qui solus potuit Ecclesiam regere, quam redemit, postquam humanitatem suam in Cœlum evexit semper cum sua futurus Divinitate, potestatem suam ad eandem gubernandam Ecclesiam in Sacerdotes divisit & Reges.*

E per abbreviarla come scrisse il Sommo Pontefice Nicolò I. a Michele Imperadore rapportato anche da Graziano nella distinzione *96.* cap. *Cum ad verum: Idem mediator Dei, & hominum homo Christus Jesus actibus propriis, & dignitatibus distinctis officia potestatis utriusque discrevit.*

§. I.

Vera Idea del Principato.

TAle spirito di ambizione si vide dominar in quei della Corte di Roma sotto il Pontificato di S. Gregorio VII., che per sottomettere per ogni verso alla Podestà, e cognizione del Papa i Principati, persuasero il Pontefice, come si legge in un Con-

---

(a) *S. Bernard. Epist.* 244.
(b) *Lupus Ferrariensis Epist.* 8.

Concilio Romano di esser le supreme Podestà, *agitante Diabolo cæca introductas cupiditate, & intolerabili præsumptione dominandi super pares*.

Ma ciò è tanto falso, quanto è vero, che il Principato sia un opera di Dio, e che il sommo Imperante faccia le veci di Dio nel dirigere, e governare le società degli Uomini.

In fatti conobbero le antiche Genti, che quantunque il Principato sia di umana invenzione, non come dice il Concilio Romano: *agitante Diabolo, & cæca cupiditate*; ma come dice Socrate presso Senofonte (a), *ut beate viverent*, e come dice Cicerone (b): *Justitiæ fruendæ causa*, fosse anche nondimeno un opera inspirata loro da' Numi, così che da essi l'istituzione del Sommo Imperante riconoscer si dovesse. Ond' ebbe a dire Climaco: *ex Jove sunt Reges*.

E sebbene le forze della moltitudine commesse al cenno del Principe, erano quelle, che constituivano la di lui Potenza, come a conformità di tante antiche Nazioni fecero i Romani nella persona di Augusto in vigore della Legge Regia, di cui fa menzione Vulpiano (c): *lege Regia, quæ de ejus Imperio lata est, Populus ei, & in eo omne suum imperium, & potestatem transtulit*; con tutto ciò col lume di natura conobbero ancora, ch' essendo la Potenza un' attributo de' Dei, da essi ancora venga comunicata a' Principi per mezzo di esterna umana azione, in maniera che dopo costituito da' Sudditi il sommo Imperante, altro ad essi non resti, che la gloria di obbedire: *Principi*, dice Tacito (d): *Summum rerum judicium dederunt: subditis obsequi gloria relicta est*.

Nè

(a) *Apud Xenofontem lib. 3.*
(b) *Cicero de Officiis lib. 2. cap. 12.*
(c) *Leg. 1. ff. de constit. Princ.*
(d) *Tacitus IV. Annal.*

Nè discrepanti dal sentimento delle genti furono le Sacre Carte: nel cap. sesto del libro della sapienza, Dio medesimo insegnar volle, che la podestà del Principe si debba da lui medesimo riconoscersi: *Audite Reges, quoniam data est a Domino potestas vobis & virtus ab Altissimo*.

Qual Dottrina non mancò di ripetersi nel nuovo Testamento da S. Paolo nella sua Lettera diretta a' Romani, dicendo loro: *Non est potestas nisi a Deo*.

Da ciò nacque, che i Padri tenessero per vera, e costante Dottrina, che il Principato fosse un' opera di Dio. San Giovanni Grisostomo spiegando le parole di S. Paolo: *Non est potestas, nisi a Deo*, dice, che il Principato sia un' opera della Divina Sapienza (a): *Divinæ sapientiæ opus esse dico*. E S. Isidoro di Pelusio Discepolo di S. Giovanni Grisostomo dice (b): *potestatem, hoc est Imperium, & Regnum a Deo formatum atque institutum esse profitendum est, ut ne ornatus in statum inornatum degeneret*. Non è dunque punto vero, che il Principato, il quale si vuole dai Padri esser un' opera di Dio, sia come vuole il Concilio Romano un' opera inventata da iniqua cupidigia ad istigazione del Diavolo.

Di più, come il Principato terreno è stato da Dio istituito, così vogliono i Padri, che i Principi da Dio medesimo ricevano il Principato. Disse però S. Ottato celebre Vescovo di Milo (c): *Deus facit Imperatorem*; ed Osio rinomatissimo Vescovo di Cordova, disse a Costanzo Imperadore (d): *Tibi Deus Imperium commisit*.

D'onde anche nacque, che il Principe terreno Vica-

(a) *S. Joannes Chrisostomus Homil. 23. in Epist. ad Romanos*.
(b) *S. Isidorus Pelusiota Epist. 216.*
(c) *S. Ottatus Milevitanus c. Parmenianum lib. 3.*
(d) *Apud S. Athanasium in Epist. ad Solitarios*.

Vicario, e Ministro di Dio fosse; il che s'insegna da Dio medesimo nel capitolo VIII. de' Proverbj: *Per me Reges regnant, & legum conditores justa decernunt. Per me Principes imperant, & potentes decernunt justitiam*: il che fu ripetuto da S. Paolo nel nuovo Testamento, il quale parlando del Principe disse: *Dei enim Minister est*: onde nelle leggi Ecclesiastiche del Re S. Eduardo presso Arduvino si legge: *Rex, qui Vicarius Summi Regis est*, e in una Assemblea Generale di Francia (a) fu chiamato il Re *Dominus noster Franciæ Rex Domini nostri Jesu Christi in Regno suo temporalis Vicarius*; e nel proemio della seconda parte delle ordinanze di Alfonso Re di Spagna detto il *Savio*, si legge ancora, che il Re nel suo stato *es Vicario de Dios en el Imperio para hazer justicia en el temporal*.

Di più il medesimo Governo del Principe fu riputato un mistero, ed opera di Dio. Onde San Gregorio Nazianzeno dice (b) di conoscere ne' Re *Dei Misterium*.

E' stato infatti così sempre riputato il governo, o sia l'officio di governare ne' Principi un opera di Dio, e sono stati perciò i Principi medesimi così riputati vicegerenti di Dio, che le di loro persone per la sola ragione del Principato, non già per le di loro particolari qualità, sempre anche sono state sacrosante, e di tanta venerazione, che fù sempre creduto lecito giurare sul di loro nome, così nell' antica legge, come nella nuova, con riputarsi un tal giuramento di tanta forza, di quanta lo sarebbe stato il giurare sul nome di Dio, senza che si facesse veruna distinzione trà il Principe buono, o empio, o idolatra.

Così

(a) *Memorie pour le fait des Templiens au Tresor Templiers. 1. n. 37.*
(b) *S. Gregorius Nazianzenus Eratian. 27.*

Così nelle Sacre Carte dell' antico Testamento si legge il giuramento di Uria, e della sapiente Teucite fatto per *salutem David*; e si legge al pari il giuramento di Giuseppe fatto per *salutem Pharaonis*, quantunque Re empio, ed Idolatro.

Così ancora nella nuova Chiesa di Cristo, quantunque per anche sotto gl' Imperadori Idolatri, non ripugnarono i Cristiani di giurare per la salute di essi, avendolo per un gran giuramento, come si attesta da Tertulliano; anzi il medesimo antico Padre ne giustifica l'uso colla distinzione, che i Cristiani abborrivano di giurare per i genj degl' Imperadori, perchè la Religione loro insegnava di esser falsi Dei; ma giuravano nel tempo stesso per gl' Imperadori, perchè Iddio gli aveva costituiti, ed in essi conoscevano la potenza di Dio: *Juramus autem sicut non per genios Cæsarum ita per salutem eorum, quæ est augustior omnibus geniis: Nam judicium Dei suscipimus in Imperatoribus, qui gentibus illos præfecit, id in eis scimus esse, quod Deus voluit, & pro magno id juramento habemus.*

Da tutto ciò ben si vede, quale sia la vera indole del Principato tutto diversa da quella, che si volle dal Concilio Romano, e da Gregorio VII., la quale quanto è falsa, tanto certamente è ingiusta, e contumeliosa, e confutata da' Padri della Chiesa.

Bisogna dunque sentire, come S. Ireneo confutarebbe l'opinione di S. Gregorio VII., quando confutò la stessa pretesa da altri ne' suoi tempi: *Ad utilitatem Gentilium*, dic' egli, *terrenum Regnum positum est a Deo, sed non a Diabolo, qui nunquam omnino quietus est, qui imo nec ipsas gentes vult in tranquillo agere, ut timentes Regnum humanum, non se alterutrum homines vice piscium consumant, sed per legum positiones repercutiant multiplicem gentilium injustitiam, & secundum hoc Dei sunt Ministri.*

§. II.

§. II.

Indipendenza della podestà terrena dalla spirituale.

DAll' esser stato il Principato istituito da Dio, dall' esser il di lui governo un'opera di Dio, e dall' esercitarsi da' Principi in nome, e per parte di Dio, ne viene certamente la di lui indipendenza dalla podestà spirituale, e dal Sacerdozio istituito da Cristo nella sua novella Chiesa, in cui Cristo medesimo volle intero il principato terreno, come lo indicò in quelle sue parole dirette agli Apostoli medesimi, *reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari*.

Conobbero pur troppo bene i Padri tal' idea di Cristo, così che ben tosto concepirono anch' essi l'idea di due distinte podestà nella Repubblica Cristiana amendue nel suo genere supremo.

Tal' idea de' Padri ecco come vien' indicata da S. Fulgenzio (a): *quantum pertinet ad hujus temporis vitam in Ecclesia, nemo Pontifice potior, & in sæculo Cristiano, nemo Imperatore celsior*.

La medesima idea dicono di aver imparato dagli antichi Padri i Vescovi del Concilio di Parigi tenuto l'anno 829. sotto l'Imperadore Ludovico Pio (b); *Principaliter itaque totius sanctæ Dei Ecclesiæ corpus in duas eximias personas in Sacerdotalem scilicet & Regalem, sicut a Sanctis Patribus traditum accepimus divisum esse novimus*.

E basta per tutti S. Gelasio Papa, il quale così scri

(a) S. Fulgentius lib. de prædest. & grat.
(b) Concilium Parisiense lib. 1. c. 3.

ſcrive all' Imperador Anaſtaſio : *duo quippe ſunt Imperator Auguſte quibus principaliter Mundus hic regitur, auctoritas ſacra Pontificum, & Regalis poteſtas.*

La Dottrina dunque della Chieſa fu di un tal punto ſi fu, che come amendue le potenze avevano per il di loro riſpettivo officio autore, ed iſtitutore Dio, così l'una non doveſſe eſſer dipendente dall' altra.

Sicchè, è vana, e contraria all' antica Dottrina la pretenſione, che la podeſtà terrena ſia dipendente dalla ſpirituale.

Ed è per tanto una ridicolezza voler pretendere una tale dipendenza per motivo dell' unzione, e coronazione de' Re, giacchè ben ſi ſa, che tali cerimonie non furono nella Chieſa, nè troppo antiche, nè univerſalmente praticate.

E ben ſi ſa ancora, che dopo fu introdotta la Sacra Unzione, non s'inteſe già, che per mezzo di eſſa ſi acquiſtaſſe da' Principi la podeſtà di regnare; ma fu introdotta, acciocchè il Principe impetraſſe da Dio la Divina grazia a ben governare, come conſta dalla formola uſata da Incmaro Arciveſcovo di Reims nella coronazione di Carlo Calvo.

Così quantunque la Corona ſi riceveſſe da' Re dalla mano de' Romani Pontefici, o de' Veſcovi, ciò pure non ad altro fu diretto, che ad un oſſequio verſo Dio Re de' Re, e padrone dell' Univerſo, tanto vero, che l'Imperadore Carlo Magno, come riferiſce Claudio Fauchet (a), acciocchè per tale funzione non ſi avanzaſſe dal Sacerdozio qualche pretenſione di diritto verſo la poteſtà Imperiale, comandò, che il ſuo Figliuolo, quando coronar ſi doveſſe, prendeſs' egli medeſimo la Corona Imperiale dall' Altare, ſenza che alcun

(a) *Mouſieur Fauchet livre 7. c. 17. des Antiq.*

cun Vescovo, o altri la toccasse, per dinotare con ciò, che da Dio solo si riceve la podestà terrena.

Da tal' indipendenza dunque è facile a capire, quanto ingiusta sia la pretensione, che la podestà spirituale sia l'istitutrice della terrena, e che così possa giudicar i Principi nell' esercizio di essa fin a trasferir in altri il Regno; quando all' incontro è stato comun sentimento della Chiesa, che sebbene il Sacerdozio sia indipendente dal Principato, pure possa il Principe, come protettore della Chiesa, se non come Giudice, impedire, e corregere con suo braccio gli eccessi di chi la governa; ma in riguardo de' Principi non avendo il Sacerdozio veruna particolar ispezione nel temporale, qualunque eccesso in esso non può aver altro Giudice, che Dio, il qual' è l'unico superiore del Principe.

Ecco dunque come la sentono su di tal particolare i Padri della Chiesa medesima.

Tertulliano chiama l'Imperadore (a): *hominem a Deo secundum quidquid est a Deo consequtum, soli Deo minorem*.

S. Ottato Vescovo di Milo anche lo stesso afferma dicendo (b): *super Imperatorem non est nisi solus Deus, qui facit Imperatorem*.

A tale sentimento si uniformano altri Padri ancora, così che qualunque eccesso dal sommo Imperadore al solo Giudizio di Dio riservato lo crederono, non restando al Sacerdozio altr' officio, che dell' esortazione, ed ammonizione. Ecco come su di ciò la discorre S. Gregorio Vescovo di Tours col Re Chilperico (c): *Si quis de nobis, o Rex, justitiæ tramites trascendere voluerit, a te corripi potest. Si vero tu excesseris, quis te damnabit, nisi is, qui se pronunciavit esse justitiam*.

§. III.

(a) *Tertull. ad Scapulam*.
(b) *S. Optatus Milevitanus adv. Parmen. cap. 3.*
(c) *S. Gregorius Turonensis lib. 5. cap. 19.*

§. III.

Quanto nuove, tanto ingiuste parvero nella Repubblica Cristiana le Romane intraprese sopra de' Re.

SE si volesse quì rapportare quant' occorre su tal punto, recherebbe il racconto piuttosto nausea, che diletto. Basterà dunque accennare uno, o due fatti, e come furono intesi.

Quando il Papa Adriano II. volle imprendere di comandare sotto pena d'interdetto Ecclesiastico al Re Carlo Calvo, che lasciasse godere l'intero Regno di Lotario a Luigi di lui figlio, ed ordinò ad Incmaro Arcivescovo di Reims, acciocchè ne ammonisse il Re Carlo, e disubbidendo, avvertisse i Vescovi, che non communicassero con lui; Incmaro rispondendogli l'avvisa, che a tal notizia essendosi portato in Reims gran numero di Ecclesiastici, e Secolari di tutto il Regno, in primo luogo abborrirono la novità di tal sedizioso comando per l'innanzi inaudito, *improperando dixerunt, & dicunt nunquam hujusmodi præceptionem ab illa Sede nulli prædecessorum meorum missam fuisse*, e gli soggiunge, che ciò che pretendesi contro il Rè Carlo, i Pontefici antecessori non lo avevano praticato cogl' Imperadori tiranni, ed eretici, Costanzo Arriano, Giuliano Apostata, e Massimo Tiranno. Di più, ch' erano ben persuasi, che i Regni si acquistano per mezzo delle Guerre, e delle Vittorie, e non per mezzo di scomuniche Papali, o Vescovili, le quali, perchè ingiuste, disprezzavano; di più che, non potendo esser il Papa Vescovo, e Re, poteva disporre dell' ordine Ecclesiastico per esser della sua podestà, di che solo disposero gli Antecessori, e non della Repubblica, il che appartiene a' Re. *Quia Rex, & Epi-*

Episcopus simul esse non potest, & sui antecessores Ecclesiasticum ordinem, quod suum est, & non Rempublicam, quod Regum est, dispusuerunt; e di poi molte altre cose soggiunge, che non credevano essi vero di non poter altrimente pervenire al Regno di Dio, se non avessero per Re, che quello che loro si dasse dal Papa: *si Domnus Apostolicus vult pacem quærere, ut rixam non moveat: quia non credimus nos, ut aliter ad Regnum Dei pervenire non possimus, si illum, quem ipse commendat, terrenum Regem non habuerimus*. Finalmente gli dice, che giunsero anche a far delle minaccie contra il medesimo Papa, ch' egli temeva, che le avrebbero poste anche in esecuzione: *sed & alias comminationes in vos sunt jaculati, quas adhuc nolo proferre, quasque scio, si Dominus illis permiserit, ut jam in deliberatione, ita sine retractatione comminantes opere mostrare curabunt*.

Quando S. Gregorio VII., dopo che scomunicò Enrico IV. Imperadore, tentò di deporlo, fu condannato un tal' atto non solo come nuovo, ma come contrario ancora alla Divina ordinazione, ed alla disciplina della Chiesa; onde Valtramo Vescovo di Amburgo nell' Apologia dell' Imperadore così riprende i Vescovi, che furono dalla parte del Papa: *quod contra Dei ordinationem, usum, atque disciplinam Ecclesiæ usurpaverint sibi ordinationem Regiæ dignitatis*.

Già si sa, che questo fu un fatto sì strepitoso, che vi scrissero contra molti Vescovi, Abbati, ed altri Uomini dotti, e fu condannato anche da molti Concilj, e ne tralascio l'espressioni, perchè non convengono punto al decoro di un Papa; bastando per mostrare, quanto generalmente fu riprovata l'azione del Papa, e di cui veniva rimproverato, la confessione del medesimo S. Gregorio così scrivendo (a): *quot quot Latini sunt omnes causam Henrici præter*

(a) *S. Gregorius Papa VII. Epist. 3. lib. 1.*

ter admodum paucos laudant, ac defendunt, & duritiæ, ac impietatis circa ipsum me redarguunt.

Quale in fine sia stato la mente della Chiesa in generale verso de' Principi, la troviamo in S. Bernardo, scrivendo al Rè di Francia Ludovico il Giovine, così dicendo di se, volendosi uniformare alla Divina disposizione (a): *si totus Orbis adversum me conjuraret, ut quidpiam moliar adversus Regiam Majestatem: ego tamen Deum timerem, & ordinatum ab eo Regem offendere temerè non auderem: Nec enim ignoro, ubi legerim: qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit.*

FINIS.

(a) S. Bernard. Epist. 170.